

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIX LEGISLATURA —————

**N. 10**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali

*(Parere ai sensi degli articoli 1 e 13 della legge 4 agosto 2022, n. 127)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 9 dicembre 2022)**

---



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Il Sottosegretario di Stato  
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XIX/D.43./22

Roma, 09/12/2022

Caro Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 9 dicembre 2022, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega, Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere del Garante per la protezione dei dati personali, che mi riservo di trasmettere non appena sarà acquisito.

dott.ssa Giuseppina Castiello  
*Giuseppina Castiello*

---

Sen. Ignazio LA RUSSA  
Presidente del Senato della Repubblica  
ROMA

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/1937 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 23 OTTOBRE 2019, RIGUARDANTE LA PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI DEL DIRITTO DELL'UNIONE E RECANTE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI.**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

**Visti** gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

**Visto** l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

**Visti** gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

**Vista** la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021, e, in particolare, l'articolo 13;

**Vista** la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;

**Visto** il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante approvazione del testo definitivo del Codice penale;

**Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

**Visto** il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300;

**Vista** la legge 30 novembre 2017, n. 179, recante disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato;

**Sentita** l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)che ha rappresentato il suo favorevole avviso con nota del 2 dicembre 2022;

**Vista** la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 dicembre 2022;

**Acquisito** il parere del Garante per la protezione dei dati personali, adottato nell’adunanza del...;

**Acquisiti** i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

**Vista** la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del...;

**Su proposta** del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell’economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione.

## **EMANA**

### **il seguente decreto legislativo**

#### **Capo I**

#### **Ambito di applicazione e definizioni**

#### **ART. 1**

*(Ambito di applicazione oggettivo)*

1. Il presente decreto disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;

b) alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti settoriali indicati nella parte II dell'allegato;

c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

3. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni nazionali o dell'Unione europea in materia di:

a) informazioni classificate;

b) segreto professionale forense e medico;

c) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali.

4. Resta altresì ferma l'applicazione delle disposizioni di procedura penale, nonché l'applicazione delle disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

## **ART. 2**

### *(Definizioni)*

1. Ai fini del presente decreto, si intendono per:

a) «violazioni»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);

2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);

3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti normativi di cui all'allegato, relativamente ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità del prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);
- b) «informazioni sulle violazioni»: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 2, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
- c) «segnalazione» o «segnalare»: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;
- d) «segnalazione interna»: la comunicazione scritta od orale delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui all'articolo 4;
- e) «segnalazione esterna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all'articolo 7;
- f) «divulgazione pubblica» o «divulgare pubblicamente»: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- g) «persona segnalante»: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- h) «facilitatore»: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- i) «contesto lavorativo»: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle

violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;

l) «persona coinvolta»: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata;

m) «ritorsione»: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione o della denuncia o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;

n) «seguito»: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;

o) «riscontro»: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;

p) «soggetti del settore pubblico»: le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, gli enti pubblici economici, gli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le *società in house*, così come definite, rispettivamente, dall'art. 2, comma 1, lettere m) e o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche se quotate;

q) «soggetti del settore privato»: soggetti, diversi da quelli rientranti nella definizione di soggetti del settore pubblico, i quali:

1) hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;

2) rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'allegato, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1);

3) rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1);

r) «soggetti diversi»: soggetti diversi dai soggetti del settore pubblico e che includono i soggetti del settore privato.

### ART. 3

(Ambito di applicazione soggettivo)

1. Per i soggetti del settore pubblico, le disposizioni del presente decreto si applicano alle persone di cui ai commi 3 o 4 che effettuano segnalazioni interne o esterne o divulgazioni pubbliche o denunce all'autorità giudiziaria o contabile delle informazioni sulle violazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).

2. Per i soggetti del settore privato, le disposizioni del presente decreto si applicano:

a) per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), numeri 1) e 2), alle persone di cui ai commi 3 o 4, che effettuano segnalazioni interne o esterne o divulgazioni pubbliche o denunce all'autorità giudiziaria o contabile delle informazioni sulle violazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 3), 4), 5) e 6);

b) per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), numero 3), alle persone di cui ai commi 3 o 4 che effettuano segnalazioni interne o divulgazioni pubbliche o denunce all'autorità giudiziaria o contabile delle informazioni sulle violazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), o segnalazioni esterne delle violazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 3), 4), 5) e 6).

3. Salvo quanto previsto nei commi 1 e 2, le disposizioni del presente decreto si applicano alle seguenti persone che segnalano o denunciano all'autorità giudiziaria o contabile o divulgano pubblicamente informazioni sulle violazioni di cui sono venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo:

a) i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi i dipendenti di cui all'articolo 3 del medesimo decreto, nonché i dipendenti delle Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;

b) i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, delle *società in house*, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio;

c) i lavoratori subordinati di soggetti diversi, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 o dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

d) i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del codice di

procedura civile e all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o presso soggetti diversi;

*e)* i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o soggetti diversi che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;

*f)* i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o presso soggetti diversi;

*g)* i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o presso soggetti diversi;

*h)* gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o soggetti diversi.

4. La tutela delle persone segnalante di cui al comma 3 si applica anche qualora la segnalazione o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

*a)* quando il rapporto giuridico di cui al comma 3 non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;

*b)* durante il periodo di prova;

*c)* successivamente allo scioglimento del rapporto di lavoro, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto di lavoro.

5. Fermo quanto previsto nell'articolo 17, commi 2 e 3, le misure di protezione di cui al capo III, si applicano anche:

*a)* ai facilitatori;

*b)* alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante o di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

*c)* ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;

*d)* agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le

stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

## **Capo II**

### **Segnalazioni interne, segnalazioni esterne, obbligo di riservatezza e divulgazioni pubbliche**

#### **ART. 4**

*(Canali di segnalazione interna)*

1. I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, attivano, ai sensi del presente articolo, un proprio canale di segnalazione, che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del persona segnalante e della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. I modelli di organizzazione e di gestione, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 231 del 2001, prevedono i canali di segnalazione interna di cui al presente decreto.
2. La gestione del canale di segnalazione è affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero è affidata a un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato.
3. Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale. Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.
4. I Comuni diversi dai Capoluoghi di Provincia possono condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione. I soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, non superiore a duecento quarantanove, possono condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione.
5. I soggetti del settore pubblico cui sia fatto obbligo di prevedere la figura del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 1, comma 7, della

legge 6 novembre 2012, n. 190, affidano a quest'ultimo, anche nelle ipotesi di condivisione di cui al comma 4, la gestione del canale di segnalazione interna.

6. La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso da quello indicato nei commi 2 e 4 è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

## **ART. 5**

### *(Gestione del canale di segnalazione interna)*

1. Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, la persona o l'ufficio interno ovvero il soggetto esterno, ai quali è affidata la gestione del canale di segnalazione interna svolgono le seguenti attività:

a) rilasciano alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;

b) mantengono le interlocuzioni con la persona segnalante e possono richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;

c) danno diligente seguito alle segnalazioni ricevute;

d) forniscono riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine dei sette giorni dalla presentazione della segnalazione;

e) mettono a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazione esterne. Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico in una delle forme di cui all'articolo 3, commi 3 o 4. Se dotati di un proprio sito internet, i soggetti del settore pubblico e del settore privato pubblicano le informazioni di cui alla presente lettera anche in una sezione dedicata del suddetto sito.

## **ART. 6**

### *(Condizioni per l'effettuazione della segnalazione esterna)*

1. La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto nell'articolo 4;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito o si è conclusa con un provvedimento finale negativo;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

## **ART. 7**

### *(Canali di segnalazione esterna)*

1. L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) attiva un canale di segnalazione esterna che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La stessa riservatezza viene garantita anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso canali diversi da quelli indicati nel primo periodo o perviene a personale diverso da quello addetto al trattamento delle segnalazioni, al quale viene in ogni caso trasmessa senza ritardo.
2. Le segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.
3. La segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC, entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, all'autorità competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

## **ART. 8**

### *(Attività di ANAC)*

1. L'ANAC designa personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione esterna e provvede a svolgere le seguenti attività:

- a) fornire a qualsiasi persona interessata informazioni sull'uso del canale di segnalazione esterna e del canale di segnalazione interna, nonché sulle misure di protezione di cui al capo III;
- b) dare avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione esterna entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità della persona segnalante;
- c) mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- d) dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- e) svolgere l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
- f) dare riscontro alla persona segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento;
- g) comunicare alla persona segnalante l'esito finale, che può consistere anche nell'archiviazione o nella trasmissione alle autorità competenti di cui al comma 2 o in una raccomandazione o in una sanzione amministrativa.

2. L'ANAC dispone, inoltre, l'invio delle segnalazioni aventi ad oggetto informazioni sulle violazioni che non rientrano nella propria competenza alla competente autorità amministrativa o giudiziaria, ivi comprese le istituzioni, gli organi o gli organismi dell'Unione europea, e dà contestuale avviso alla persona segnalante dell'avvenuto rinvio. L'autorità amministrativa competente svolge l'attività di cui al comma 1, lettere c), d), e), f) e g) e garantisce, anche tramite ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

3. L'ANAC trasmette annualmente alla Commissione europea le seguenti informazioni:

- a) il numero di segnalazioni esterne ricevute;
- b) il numero e i tipi di procedimenti avviati a seguito delle segnalazioni esterne ricevute e relativo esito;
- c) se accertati, i danni finanziari conseguenza delle violazioni oggetto di segnalazione esterna, nonché gli importi recuperati a seguito dell'esito dei procedimenti di cui alla lettera b).

4. In caso di significativo afflusso di segnalazioni esterne, l'ANAC può trattare in via prioritaria le segnalazioni esterne che hanno ad oggetto informazioni sulle violazioni riguardanti una grave

lesione dell'interesse pubblico ovvero la lesione di principi di rango costituzionale o di diritto dell'Unione europea.

5. L'ANAC può non dare seguito alle segnalazioni che riportano violazioni di lieve entità e procedere alla loro archiviazione.

## **ART. 9**

*(Informazioni sulle segnalazioni esterne e sul relativo seguito)*

1. L'ANAC pubblica sul sito proprio internet, in una sezione dedicata, facilmente identificabile ed accessibile, le seguenti informazioni:

- a) l'illustrazione delle misure di protezione di cui al capo III;
- b) i propri contatti, quali, in particolare, il numero di telefono, indicando se le conversazioni telefoniche sono o meno registrate, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica, ordinaria e certificata;
- c) le istruzioni sull'uso del canale di segnalazione esterna e dei canali di segnalazione interna;
- d) l'illustrazione del regime di riservatezza applicabile alle segnalazioni esterne e alle segnalazioni interne previsto dal presente decreto e dagli articoli 5 e 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, dall'articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, e dall'articolo 15 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018;
- e) le modalità con le quali può chiedere alla persona segnalante di fornire integrazioni, i termini di scadenza per il riscontro ad una segnalazione esterna, nonché i tipi di riscontro e di seguito che l'ANAC può dare ad una segnalazione esterna;
- f) i contatti degli enti del Terzo settore che hanno stipulato, ai sensi dell'articolo 18, convenzioni con l'ANAC.

## **Art. 10**

*(Adozione di Linee guida)*

1. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la

riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta o menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

2. L'ANAC riesamina periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, le proprie procedure per il ricevimento e il trattamento delle segnalazioni e le adegua, ove necessario, alla luce della propria esperienza e di quella di altre autorità competenti per le segnalazioni esterne nell'ambito dell'Unione europea.

## **ART. 11**

*(Disposizione relativa al personale ANAC ed alla piattaforma informatica)*

1. Al fine di avviare un'azione di rafforzamento delle strutture coinvolte e di assicurare un presidio costante delle procedure e delle attività delineate dal presente decreto, la dotazione organica dell'ANAC è integrata di complessive ventidue unità di personale, di cui diciotto unità del ruolo dei funzionari e quattro unità del ruolo degli operativi, da inquadrare al livello iniziale delle rispettive fasce retributive secondo quanto previsto dal regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale dell'ANAC.

2. Per l'attuazione delle disposizioni del presente capo è autorizzata la spesa quantificata come segue:

a) il costo per il personale: euro 1.147.004 per l'anno 2023, euro 2.177.662 per l'anno 2024, euro 2.300.718 per l'anno 2025, euro 2.398.788 per l'anno 2026, euro 2.526.719 per l'anno 2027, euro 2.629.043 per l'anno 2028, euro 2.790.224 per l'anno 2029, euro 2.967.127 per l'anno 2030, euro 3.147.128 per l'anno 2031 ed in euro 3.308.866 annui a decorrere dall'anno 2032;

b) il costo per lo sviluppo della piattaforma informatica necessaria per il trattamento dei dati nonché per i maggiori costi di funzionamento derivanti dalla gestione delle nuove competenze: euro 250.000 per l'anno 2023, euro 250.000 per l'anno 2024, euro 250.000 per l'anno 2025, euro 250.000 per l'anno 2026, euro 80.000 annui a decorrere dall'anno 2027.

3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## **ART. 12**

*(Obbligo di riservatezza)*

1. Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.
2. L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-*quaterdecies* del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.
4. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.
5. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.
6. E' dato avviso al persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al capo II quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni di cui al comma 2 è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.
7. I soggetti del settore pubblico e del settore privato, l'ANAC, nonché le Autorità amministrative cui l'ANAC trasmette le segnalazioni esterne di loro competenza, tutelano l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.
8. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

## **ART. 13**

### *(Trattamento dei dati personali)*

1. Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, previsto dal presente decreto, deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. La comunicazione di dati personali da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione europea è effettuata in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.
2. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.
3. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-*undecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e gestione delle segnalazioni sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 4, in qualità di titolari del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679 o agli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, fornendo idonee informazioni alle persone segnalante e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento o dell'articolo 11 del predetto decreto legislativo, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.
5. I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato che condividono risorse per il ricevimento e la gestione delle segnalazioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi in materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.
6. I soggetti di cui all'articolo 4 definiscono il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per loro conto ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 18 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

## **ART. 14**

### *(Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni)*

1. Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.
2. Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica registrata o un altro sistema di messaggistica vocale registrato, la segnalazione, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In caso di trascrizione, la persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.
3. Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica non registrata o un altro sistema di messaggistica vocale non registrato la segnalazione è documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura del personale addetto. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.
4. Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

## **ART. 15**

### *(Divulgazioni pubbliche)*

1. La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal presente decreto se, al momento della divulgazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 4 e 7 e non è stato dato riscontro nei termini previsti dagli articoli 5 e 8 in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;

b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto.

2. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia.

### **Capo III**

#### **Misure di protezione**

#### **ART. 16**

*(Condizioni per la protezione della persona segnalante)*

1. Le misure di protezione previste nel presente capo si applicano alle persone di cui all'articolo 3 quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all'articolo 1;

b) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal capo II.

2. I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 20, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente capo non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

4. La disposizione di cui al presente articolo si applica anche nei casi di segnalazione o divulgazione pubblica anonima, se la persona segnalante è stato successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea, in conformità alle condizioni di cui all'articolo 6.

## **ART. 17**

### *(Divieto di ritorsione)*

1. Gli enti o le persone di cui all'articolo 3 non possono subire alcuna ritorsione.

2. Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del presente articolo nei confronti delle persone di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione o divulgazione o denuncia. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione o alla divulgazione o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.

3. In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dalle persone di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, se tali persone dimostrano di aver effettuato, ai sensi del presente decreto, una segnalazione o una divulgazione pubblica o una denuncia e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione o divulgazione.

4. Di seguito sono indicate talune fattispecie che, qualora siano riconducibili all'articolo 2, comma 1, lettera m), costituiscono ritorsioni:

a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;

b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;

c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;

d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;

e) le note di merito negative o le referenze negative;

f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;

g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;

h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;

i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;

l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;

- m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

## **ART. 18**

### *(Misure di sostegno)*

1. È istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del terzo settore che forniscono alle persone segnalante misure di sostegno. L'elenco contiene gli enti del Terzo settore che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere v) e w), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e che hanno stipulato convenzioni con ANAC. L'elenco è pubblicato dall'ANAC sul proprio sito.
2. Le misure di sostegno fornite dagli enti di cui al comma 1 consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.
3. L'autorità giudiziaria ovvero l'autorità amministrativa cui la persona segnalante si è rivolta al fine di ottenere protezione dalle ritorsioni può richiedere all'ANAC informazioni e documenti in ordine alle segnalazioni eventualmente presentate. Nei procedimenti dinanzi all'autorità giudiziaria, si osservano le forme di cui agli articoli 210 e seguenti del codice di procedura civile nonché di cui all'articolo 63, comma 2, del codice del processo amministrativo.

## **ART. 19**

### *(Protezione dalle ritorsioni)*

1. Gli enti e le persone di cui all'articolo 3 possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico, l'ANAC informa immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica

presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli eventuali organismi di garanzia o di disciplina, per i provvedimenti di loro competenza. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore privato l'ANAC informa l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

2. Al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, l'ANAC può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ferma restando l'esclusiva competenza dell'ANAC in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 21. Al fine di regolare tale collaborazione, l'ANAC conclude specifici accordi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'Ispettorato della funzione pubblica e con l'Ispettorato nazionale del lavoro.

3. Gli atti assunti in violazione dell'articolo 17 sono nulli. Le persone di cui all'articolo 3 che siano state licenziate a causa della segnalazione o della denuncia hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

4. L'Autorità giudiziaria adita adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione dell'articolo 17 e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del medesimo articolo.

## **ART. 20**

*(Limitazioni della responsabilità)*

1. Non è punibile l'ente o la persona di cui all'articolo 3 che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello di cui all'articolo 1, comma 3, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione o la divulgazione pubblica o la denuncia è stata effettuata ai sensi dell'articolo 16.

2. Quando ricorrono le ipotesi di cui al comma 1, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'ente o la persona di cui all'articolo 3 non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

4. In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione o alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

## **ART. 21**

### *(Sanzioni)*

1. Fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 5.000 a 30.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12;

b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

2. I soggetti del settore privato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q) numero 3) prevedono nel sistema disciplinare adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 sanzioni nei confronti di coloro che accertano essere responsabili degli illeciti di cui al comma 1.

## **ART. 22**

### *(Rinunce e transazioni)*

1. Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal presente decreto non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile.

**Capo IV**  
**Disposizioni finali**

**ART. 23**

*(Abrogazioni di norme)*

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
- b) l'articolo 6, commi 2-ter e 2-quater, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- c) l'articolo 3 della legge 30 novembre 2017, n. 179.

**ART. 24**

*(Disposizioni transitorie e di coordinamento)*

1. Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto decorsi quattro mesi dalla data di entrata in vigore, eccetto che per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, non inferiore a cinquanta e non superiore a 249, ai quali le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023. Fino alle date indicate nel primo periodo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, all'articolo 6, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e all'articolo 3 della legge 30 novembre 2017, n. 179.

2. Per le segnalazioni o le denunce all'autorità giudiziaria o contabile effettuate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2002, all'articolo 6, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto legislativo n. 231 del 2001 e all'articolo 3 della legge 30 n. 179 del 2007.

3. L'articolo 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604 è sostituito dal seguente:

«ART. 4

Il licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dall'appartenenza a un sindacato, e dalla partecipazione ad attività sindacali o conseguente all'esercizio di un diritto ovvero alla segnalazione o denuncia o divulgazione pubblica effettuata ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 è nullo.».

4. L'articolo 2-*undecies*, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 è sostituita dalla seguente: «f) alla riservatezza dell'identità della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte, ai sensi del decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, ovvero che segnala violazioni ai sensi degli articoli 52-bis e 52-ter del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o degli articoli 4-*undecies* e 4-*duodecies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;».

5. L'articolo 6, comma 2 *bis*, del decreto legislativo n. 231 del 2001, è sostituito dal seguente: «2-*bis*. I modelli di cui comma 1, lettera a), prevedono i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e), di cui al decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 1937/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019».

## **ART. 25**

### *(Disposizioni finanziarie)*

1. Dall'attuazione del presente decreto, fatta eccezione per l'articolo 11, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**ALLEGATO**

### **Parte I**

A. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - appalti pubblici:

1. norme procedurali per l'aggiudicazione di appalti pubblici e di concessioni, per l'aggiudicazione di appalti nei settori della difesa e della sicurezza, nonché per l'aggiudicazione di appalti da parte di enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e di qualsiasi altro contratto, di cui a:

i) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante attuazione della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1);

ii) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante attuazione della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65);

iii) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante attuazione della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243);

iv) decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante attuazione della direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76);

2. procedure di ricorso disciplinate dai seguenti atti:

i) legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante attuazione della direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 76 del 23.3.1992, pag. 14);

ii) legge 6 dicembre 1991, n. 1034 e Legge 19 febbraio 1992, n. 142 (articolo 12), recanti attuazione direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 33).

B. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo:

norme che istituiscono un quadro di regolamentazione e di vigilanza e che prevedono una protezione dei consumatori e degli investitori nei mercati dei servizi finanziari e dei capitali dell'Unione e nei settori bancario, del credito, dell'investimento, dell'assicurazione e riassicurazione, delle pensioni professionali o dei prodotti pensionistici individuali, dei titoli, dei fondi di investimento, dei servizi di pagamento e delle attività di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338), recepita con Legge 7 ottobre 2014, n. 154 e con Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, di cui a:

i) decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45, recante attuazione della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267, 10.10.2009, pag. 7);

ii) legge 6 agosto 2013, n. 96 (Legge di delegazione europea 2013) e Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, recanti attuazione della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1);

iii) regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi a oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) (GU L 86 del 24.3.2012, pag. 1);

iv) regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 1);

v) regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18);

vi) decreto legislativo 21 aprile 2016, n. 72, recante attuazione della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34);

vii) regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che

abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 77);

viii) regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84);

ix) decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35);

x) legge 20 giugno 2007, n. 77 e Decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 229, recanti attuazione della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto (GU L 142 del 30.4.2004, pag. 12);

xi) decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, recante attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (GU L 184 del 14.7.2007, pag. 17);

xii) decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 195, recante attuazione della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38);

xiii) regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1);

xiv) regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1);

xv) decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, recante attuazione della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1);

xvi) legge 9 luglio 2015, n. 114 (Legge di delegazione europea 2014), Decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e Decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181, recanti attuazione della

direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190);

xvii) decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, recante attuazione della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti a un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 del 11.2.2003, pag. 1);

xviii) legge 9 luglio 2015, n. 114 (Legge di delegazione europea 2014) e D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30, recanti attuazione della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149

xix) legge 24 aprile 1998, n. 128, recante attuazione della direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22);

xx) regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1);

xxi) «regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1).

C. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - sicurezza e conformità dei prodotti:

1. requisiti di sicurezza e conformità per i prodotti immessi nel mercato dell'Unione, definiti e disciplinati dai seguenti atti:

i) decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172, recante attuazione della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4);

ii) normativa di armonizzazione dell'Unione europea relativa ai prodotti fabbricati, compresi i

requisiti in materia di etichettatura, diversi da alimenti, mangimi, medicinali per uso umano e veterinario, piante e animali vivi, prodotti di origine umana e prodotti di piante e animali collegati direttamente alla loro futura riproduzione, elencati negli allegati I e II del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1);

iii) decreto ministeriale 28 aprile 2008, recante attuazione della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1);

2. norme sulla commercializzazione e utilizzo di prodotti sensibili e pericolosi, di cui a:

i) decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, recante attuazione della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1);

ii) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, decreto ministeriale 30 ottobre 1996, n. 635 e legge 21 dicembre 1999, n. 526 (legge comunitaria 1999), recanti attuazione della direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (GU L 256 del 13.9.1991, pag. 51);

iii) regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi (GU L 39 del 9.2.2013, pag. 1).

D. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - sicurezza dei trasporti:

1. decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102).

2. requisiti di sicurezza nel settore dell'aviazione civile di cui al regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 35).

3. requisiti di sicurezza nel settore stradale, disciplinati dai seguenti atti:

i) decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, recante attuazione della direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle

infrastrutture stradali (GU L 319 del 29.11.2008, pag. 59);

ii) decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, recante attuazione della direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della Rete stradale transeuropea (GU L 167 del 30.4.2004, pag. 39);

iii) regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51);

4. requisiti di sicurezza nel settore marittimo, disciplinati dai seguenti atti:

i) regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11);

ii) regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 24);

iii) decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, recante attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 146);

iv) decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 165, recante attuazione della direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 114);

v) decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136, recante attuazione della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (GU L 323 del 3.12.2008, pag. 33);

vi) decreto ministeriale 13 ottobre 1999, recante attuazione della direttiva 98/41/CE del Consiglio, del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità (GU L 188 del 2.7.1998, pag. 35);

vii) decreto Ministeriale 16 dicembre 2004, recante attuazione della direttiva 2001/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e di scarico delle navi portarinfuse (GU

L 13 del 16.1.2002, pag. 9).

5. decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, recante attuazione della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).

E. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - tutela dell'ambiente:

1. qualunque tipo di reato contro la tutela dell'ambiente disciplinato dalla direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28), recepita con D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, o qualunque illecito che costituisca una violazione della normativa di cui agli allegati della direttiva 2008/99/CE;

2. norme su ambiente e clima, di cui a:

i) decreto legge 12 novembre 2004, n. 273, Legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), Decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, comunicato 24 marzo 2007, comunicato 24 aprile 2007, comunicato 5 maggio 2007, comunicato 26 luglio 2007, comunicato 31 agosto 2007, deliberazione 23 gennaio 2008, n. 001/2008, comunicato 15 maggio 2008, comunicato 20 settembre 2008, comunicato 15 ottobre 2008, comunicato 22 dicembre 2008, deliberazione 27 novembre 2008, n. 20/2008, comunicato 24 febbraio 2009, comunicato 3 marzo 2009, comunicato 17 marzo 2009, comunicato 6 aprile 2009, comunicato 13 maggio 2009, comunicato 20 maggio 2009 e deliberazione 6 agosto 2009, n. 27/2009, recanti attuazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32);

ii) decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16);

iii) legge 6 agosto 2013, n. 96 (Legge di delegazione europea 2013) e Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recanti attuazione della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1);

iv) regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra

e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13);

v) decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82);

3. norme su sviluppo sostenibile e gestione dei rifiuti, di cui a:

i) decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3);

ii) regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1);

iii) regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60); decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 28, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose;

4. norme su inquinamento marino, atmosferico e acustico, di cui a:

i) decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 2003, n. 84, recante attuazione della direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO<sub>2</sub> da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove (GU L 12 del 18.1.2000, pag. 16);

ii) decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 171, recante attuazione della direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (GU L 309 del 27.11.2001, pag. 22);

iii) legge 31 ottobre 2003, n. 306 (legge comunitaria 2003) e Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, recanti attuazione della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12);

iv) regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organo stannici sulle navi (GU L 115 del 9.5.2003, pag. 1);

v) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante attuazione della direttiva 2004/35/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56);

vi) decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, recante attuazione della direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 11);

vii) regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1);

viii) decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 24, recante attuazione della direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (GU L 120 del 15.5.2009, pag. 5);

ix) regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> dei veicoli leggeri (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1);

x) regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1);

xi) legge 15 dicembre 2011, n. 217 e Decreto legislativo 30 luglio 2012, n. 125, recanti attuazione della direttiva 2009/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio (GU L 285, del 31.10.2009, pag. 36);

xii) regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> dei veicoli leggeri (GU L 145 del 31.5.2011, pag. 1);

xiii) decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1).

xiv) regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 55);

xv) decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi (GU L 313 del 28.11.2015, pag. 1).

5. norme su protezione e gestione delle acque e del suolo, di cui a:

i) decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante attuazione della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (GU L 288 del 6.11.2007, pag. 27);

ii) decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, recante attuazione della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84);

Legge 6 agosto 2013, n. 97, recante attuazione della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

6. norme su protezione della natura e della biodiversità, di cui a:

i) regolamento (CE) n. 1936/2001 del Consiglio, del 27 settembre 2001, che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori (GU L 263 del 3.10.2001, pag. 1);

ii) regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell'ambito della pesca e che modifica il regolamento (CE) n. 88/98 (GU L 150 del 30.4.2004, pag. 12);

iii) regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 36);

iv) regolamento (CE) n. 734/2008 del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativo alla protezione degli ecosistemi marini vulnerabili d'alto mare dagli effetti negativi degli attrezzi da pesca di fondo (GU L 201 del 30.7.2008, pag. 8);

v) legge 4 giugno 2010, n. 96, recante attuazione della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7);

vi) regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso

derivati (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23); decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178 “Attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 relativo al istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea e del regolamento (UE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati” (GURI n. 286 del 10.12.2014);

vii) decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2017, n. 230, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35);

7. norme su sostanze chimiche, di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1). Decreto del Ministero della Salute 22 novembre 2007 - Piano di attività e utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, riguardante gli adempimenti previsti dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH); Decreto Legislativo 14 settembre 2009, n. 133 - Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche;

8. norme su prodotti biologici, di cui al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

F. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - radioprotezione e sicurezza nucleare.

Norme sulla sicurezza nucleare di cui a:

i) decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185, recante attuazione della direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per

- la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (GU L 172 del 2.7.2009, pag. 18);
- ii) legge 9 luglio 2015, n. 114 (Legge di delegazione europea 2014) e Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 28, recanti attuazione della direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (GU L 296 del 7.11.2013, pag. 12);
- iii) decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (GU L 13 del 17.1.2014, pag. 1);
- iv) decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante attuazione della direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (GU L 199 del 2.8.2011, pag. 48);
- v) legge 25 febbraio 2008, n. 34 (legge comunitaria 2007) e decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recanti attuazione della direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito (GU L 337 del 5.12.2006, pag. 21);
- vi) regolamento (Euratom) 2016/52 del Consiglio, del 15 gennaio 2016, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radiologica e che abroga il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio e i regolamenti (Euratom) n. 944/89 e (Euratom) n. 770/90 della Commissione (GU L 13 del 20.1.2016, pag.2);
- vii) regolamento (Euratom) n. 1493/93 del Consiglio, dell'8 giugno 1993, sulle spedizioni di sostanze radioattive tra gli Stati membri (GU L 148 del 19.6.1993, pag. 1).

G. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - sicurezza degli alimenti e dei mangimi, salute e benessere degli animali:

1. norme dell'Unione riguardanti gli alimenti e i mangimi cui si applicano i principi e i requisiti generali di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

2. salute degli animali disciplinata dai seguenti atti:

i) regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1). Atti di adeguamento: decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 recante “Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53” (G.U. 12 settembre 2022, n. 213); decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135 recante “Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), n), o), p) e q), della legge 22 aprile 2021, n. 53” (G.U. 12 settembre 2022, n. 213); decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 recante Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 (G.U. 12 settembre 2022, n. 213);

ii) regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1). Atto di adeguamento delle relative prescrizioni nell'ordinamento interno: decreto legislativo n. 186 del 01.10.2012, recante Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizione di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera. Pubblicato in G.U. n. 255 del 31/10/2012;

3. regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione

della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031, dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 e delle direttive del Consiglio 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE, e che abroga i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, le direttive del Consiglio 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE e la decisione del Consiglio 92/438/CEE (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1). Atti di adeguamento: decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 23, recante “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere f) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (G.U. n. 54 del 04/03/2021); decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 24, recante “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontaliere del Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12, comma 3, lettere h) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117”; decreto legislativo n. 27 del 2 febbraio 2021, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117” (G.U. n. 60 del 11/03/2021); decreto legislativo n. 32 del 02 febbraio 2021, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117” (G.U. n. 62 del 13/03/2021);

4. norme su protezione e benessere degli animali, di cui a:

- i) decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, recante attuazione della direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23);
- ii) regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1); atto di adeguamento: decreto legislativo n. 151 del 25.07.2007, recante “Disposizioni sanzionatorie

per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate (G.U. n. 212 del 12/09/2007)

iii) regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1); atto di adeguamento: decreto legislativo n. 131 del 6.11.2013, recante "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali (G:U: n. 275 del 20.11.2013)

iv) decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici (GU L 94 del 9.4.1999, pag. 24);

v) legge 6 agosto 2013, n. 96 (Legge di delegazione europea 2013) e Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, recanti attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33).

H. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - salute pubblica:

1. misure che stabiliscono parametri elevati di qualità e sicurezza per gli organi e le sostanze di origine umana, disciplinate dai seguenti atti:

i) decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE (GU L 33 dell'8.2.2003, pag. 30); decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante "Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti"; decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, recante "Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi"; decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, recante "Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali".

ii) decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, recante attuazione della direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di

qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani (GU L 102 del 7.4.2004, pag. 48);

iii) decreto ministeriale 19 novembre 2015, recante attuazione della direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti (GU L 207 del 6.8.2010, pag. 14);

2. misure che stabiliscono parametri elevati di qualità e sicurezza per i prodotti medicinali e i dispositivi di impiego medico, disciplinate dai seguenti atti:

i) regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani (GU L 18 del 22.1.2000, pag. 1); atto di adeguamento: decreto del Ministero della Salute 18 maggio 2001, n. 279, recante "Regolamento di istruzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124". Legge 10 novembre 2021, n. 175 – "Dispersioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani"

ii) legge 3 febbraio 2003, n. 14 (legge comunitaria 2002), Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e Legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge comunitaria 2009), recanti attuazione della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67);

iii) regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43);

iv) regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1);

v) regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico e che modifica il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004 (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 1);

vi) regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 121); adeguamento dell'ordinamento interno: art. 3, comma 1 lettera f bis del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.

219, come modificato dall'art. 34 della legge n. 88 del 2009; decreto del Ministero della salute 16 gennaio 2015, recante "Disposizioni in materia di medicinali per terapie avanzate preparati su base non ripetitiva"; decreto del Ministero della salute 18 maggio 2010, recante "Attuazione della direttiva 2009/120/CE della Commissione del 14 settembre 2009 che modifica la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,. Per quanto riguarda i medicinali per terapie avanzate";

vii) regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 1); atti di adeguamento: legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute"; decreto Ministero della salute 19 aprile 2018 di Costituzione di Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici; decreto legislativo n. 52 del 14 maggio 2019, recante "Attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3";

3. decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, recante attuazione della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45); decreto ministeriale della salute 16 aprile 2018 n. 50, recante "Regolamento in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera soggetta ad autorizzazione preventiva";

4. legge 9 luglio 2015, n. 114 (Legge di delegazione europea 2014) e Decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, recanti attuazione della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 1).

I. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - protezione dei consumatori:

diritti dei consumatori e protezione dei consumatori disciplinati dai seguenti atti:

i) decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 84, recante attuazione della direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori (GU L 80 del 18.3.1998, pag. 27);

ii) decreto legislativo 4 novembre 2021, n. 173, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 1);

iii) decreto legislativo 4 novembre 2021, n. 173, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 28);

iv) decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 24, recante attuazione della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12);

v) decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190, recante attuazione della direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16);

vi) decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, recante attuazione della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22);

vii) Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e provvedimento 9 febbraio 2011, recanti attuazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66);

viii) decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21, recante attuazione della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64);

ix) Decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 37, recante attuazione della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 214).

J. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - tutela della vita privata e dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi:

i) legge 3 febbraio 2003, n. 14 (legge comunitaria 2002) e Legge 31 ottobre 2003, n. 306 (legge comunitaria 2003), recanti attuazione della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37);

ii) regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1); decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

iii) decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1).

## **Parte II**

L'articolo 1, comma 2, lettera b), fa riferimento ai seguenti atti:

A. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) – servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo:

1. servizi finanziari:

i) decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 47, recante attuazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 aprile 2012, n. 99, S.O) e articolo 8 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. (Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 marzo 1998, n. 71, S.O.);

ii) decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, relativa alle attività

e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali. (Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 gennaio 2019, n. 14).

iii) decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 17 maggio 2006, n. 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio. (Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 marzo 2010, n. 68, S.O.)

iv) regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relati agli abusi di mercato (regolamento abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CEE, 2003/125/CEE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1);

v) decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, recante Attuazione della direttiva 26 giugno 2013, n. 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE. (Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 giugno 2015, n. 134).

vi) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 71, recante Attuazione della direttiva 2014/91/UE, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni e di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE e 2011/61/UE. (Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 maggio 2016, n. 117); Decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, recante Attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, così, come modificata dalla direttiva 2016/1034/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, così come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016. (Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 agosto 2017, n. 198).

vii) regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di

titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65(UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257, del 28.8.2014, pag. 1);

viii) regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1)

ix) regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337, del 23.12.2015, pag. 1)

x) decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, recante Attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa. (Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 giugno 2018, n. 138).

xi) regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli di un mercato regolamentato e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12), come modificato dal regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020;

2. prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo:

i) decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 giugno 2017, n. 140, S.O.);

ii) regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1);

B. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) – sicurezza dei trasporti:

i) regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18);

ii) decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32, recante Attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, n. 2013/54/UE, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione. (Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 marzo 2016, n. 57.).

iii) decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, recante Attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri. (Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 aprile 2011, n. 96);

C. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) – tutela dell'ambiente

i) decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, recante Attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE (Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 settembre 2015, n. 215).

## Relazione illustrativa

Il presente decreto legislativo – adottato in attuazione della legge 4 agosto 2022, n. 127, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2021 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26.08.2022) - intende trasporre nel nostro ordinamento la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (cd. direttiva *Whistleblowing*).

Come emerge dall’**articolo 1** e dai “considerando”, scopo della direttiva è disciplinare la protezione dei *whistleblowers* (o “segnalanti” nella traduzione italiana del testo) all’interno dell’Unione, mediante norme minime di tutela, volte a uniformare le normative nazionali, tenendo conto che coloro “*che segnalano minacce o pregiudizi al pubblico interesse di cui sono venuti a sapere nell’ambito delle loro attività professionali esercitano il diritto alla libertà di espressione*” (considerando 31). Il legislatore europeo intende attribuire allo strumento del *whistleblowing* la funzione di “rafforzare i principi di trasparenza e responsabilità” (considerando nr. 2) e di prevenire la commissione dei reati.

L’ambito di operatività della direttiva è limitato, alla luce del principio di sussidiarietà che regola l’azione legislativa a livello europeo, alle violazioni della normativa comunitaria in una gamma di settori espressamente indicati nell’allegato alla direttiva (tra questi: appalti pubblici, servizi finanziari, sicurezza dei prodotti e dei trasporti, ambiente, alimenti, salute pubblica, privacy, sicurezza della rete e dei sistemi informatici, concorrenza) (**articolo 2**). Inoltre, la normativa ha valore residuale rispetto alle discipline speciali che regolano il *whistleblowing* in specifici settori (i riferimenti a tali normative sono contenuti nella parte II dell’allegato). Rimane poi esclusa dall’ambito di applicazione della direttiva la materia della sicurezza nazionale che resta di esclusiva competenza del legislatore nazionale, così come la protezione delle informazioni classificate, del segreto professionale forense e medico e delle deliberazioni degli organi giudiziari, nonché le norme di procedura penale (**articolo 3**).

Entro l’ambito di operatività così delineato, la direttiva prevede una tutela per il *whistleblower* senza differenziazione tra settore pubblico e settore privato.

La direttiva offre una definizione estremamente ampia di *whistleblower* (**articolo 4**), che include l’insieme dei soggetti, collegati in senso ampio all’organizzazione nella quale si è verificata la violazione, che potrebbero temere ritorsioni in considerazione della situazione di vulnerabilità economica in cui si trovano (i dipendenti, i lavoratori autonomi, i collaboratori esterni, coloro che svolgono tirocini retribuiti o meno, i volontari, coloro il cui rapporto di lavoro è terminato o non è

ancora incominciato e tutti i soggetti che lavorano sotto la supervisione e direzione di appaltatori, sub-appaltatori e fornitori). Le misure di protezione si estendono poi anche ai c.d. facilitatori (ossia coloro che prestano assistenza al lavoratore nel processo di segnalazione), ai colleghi e persino ai parenti dei *whistleblowers*, ma a questi ultimi soggetti, di cui all'art. 3 comma 5, non si applica la previsione dell'inversione dell'onere della prova di cui all'art. 17 commi 2 e 3. Dal punto di vista soggettivo, dunque, la direttiva prevede una tutela molto estesa.

L'**articolo 5** contiene le definizioni.

Quanto all'oggetto della segnalazione, la direttiva fa riferimento, nell'**articolo 2**, a "violazioni del diritto dell'Unione" nei settori elencati; richiama, nel considerando n. 1, la finalità di tutela dell'interesse pubblico ed evidenzia, nel considerando numero 22, che gli Stati membri possono escludere dalle tutele le segnalazioni che riguardano "vertenze interpersonali che interessano esclusivamente la persona segnalante e vertenze riguardanti conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore".

Secondo quanto previsto nella direttiva, le segnalazioni possono essere effettuate attraverso tre diversi canali di segnalazione: interni, esterni e pubblici.

L'**articolo 6** della direttiva prevede che la protezione sussiste anche in caso di segnalazioni o divulgazioni rivelatisi poi infondate, qualora il segnalante abbia avuto "fondati motivi di ritenere che le violazioni fossero vere". Nel caso di segnalazioni scientemente false la direttiva stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di prevedere sanzioni adeguate, oltre al risarcimento del danno.

Il capo II della direttiva (**articoli 7, 8 e 9**) prevede che tutti gli enti pubblici devono dotarsi di canali di segnalazione interni, con possibilità di esonero per i comuni con meno di 10.000 abitanti e per gli enti pubblici con meno di 50 dipendenti. Devono poi dotarsi di tali canali anche gli enti privati con più di 50 dipendenti (sussistendo peraltro la possibilità per enti privati con un numero di dipendenti tra 50 e 250 di istituire sistemi di segnalazione comuni), nonché gli enti privati che operano in determinati e specifici settori (parte IB e II dell'allegato), indipendentemente dal numero di dipendenti.

Il capo III della direttiva (**articoli 10-14**) prevede che in questi stessi casi, sia per il settore pubblico, sia per il privato, devono essere istituiti canali di segnalazione esterni, ossia sistemi per il ricevimento e il trattamento delle informazioni affidati ad autorità con caratteri di indipendenza ed autonomia.

La direttiva non stabilisce un ordine tra i due sistemi di segnalazione, ma l'**articolo 7** prevede che "gli Stati membri incoraggiano le segnalazioni mediante canali interni prima di effettuare segnalazioni mediante canali esterni, laddove la violazione possa essere affrontata efficacemente a livello interno e la persona segnalante ritenga che non sussista il rischio di ritorsioni".

Al fine di garantire la tempestività e quindi l'effettività della tutela, si stabilisce l'obbligo per l'ente di dare un avviso di ricevimento all'interessato entro sette giorni e di dare una risposta alla segnalazione entro il termine di tre mesi (o sei in casi particolari).

L'**articolo 15** della direttiva prevede che possa beneficiare delle tutele anche chi effettua la segnalazione attraverso la "divulgazione pubblica", che è, però, subordinata a precise condizioni: che si sia previamente utilizzato il canale interno o esterno, ma non vi sia stata una risposta appropriata; o che non siano stati utilizzati i canali interni o esterni per rischio di ritorsione o per inefficacia di quei sistemi (si fa riferimento, esemplificativamente, al rischio di distruzione delle prove o di collusione tra l'autorità preposta a ricevere la segnalazione e l'autore della violazione); o che sussista un "pericolo imminente e palese per il pubblico interesse".

Quanto al contenuto delle tutele, l'**articolo 16** prevede l'obbligo di riservatezza in ordine all'identità del segnalante, salvaguardando però anche i diritti di difesa della persona coinvolta, e l'applicazione della legislazione nazionale laddove si apra un procedimento penale a seguito della segnalazione. Nel ribadire la presunzione di innocenza e il diritto di adeguata difesa, la direttiva prescrive che l'identità del segnalato sia tutelata "fintanto che sono in corso indagini" scaturite dalla segnalazione.

L'**articolo 17** prevede che il trattamento di dati personali che discende dalla segnalazione deve essere effettuato nel rispetto della normativa comunitaria in materia e l'**articolo 18** contempla la disciplina per la conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni, improntata al rispetto dei requisiti di riservatezza di cui all'articolo 16.

Altra tutela è rappresentata dal divieto di qualsiasi atto ritorsivo adottato in conseguenza della segnalazione, come previsto dall'**articolo 19**.

Il legislatore comunitario definisce la nozione di "ritorsione" nell'**articolo 5** paragr. 1 n. 11, e ne fornisce una lunga esemplificazione, evidentemente non tassativa nell'**articolo 19**.

L'**articolo 21** paragr. 5 della direttiva prevede, al fine di garantire l'effettività della tutela, l'inversione dell'onere della prova, attribuendo a chi ha adottato la misura l'onere di dimostrarne il carattere non ritorsivo.

Sono poi previste all'**articolo 20**, alcune misure di sostegno a favore del segnalante, tra cui consulenze gratuite sui propri diritti e sulle procedure necessarie per attivare le tutele, patrocinio a spese dello Stato in relazione a procedimenti, penali e non, derivanti dalla segnalazione e, sempre in relazione a tali procedimenti, la facoltà di prevedere "misure di assistenza finanziaria e di sostegno, anche psicologico".

Al fine di rafforzare la tutela della riservatezza e il divieto di ritorsioni la direttiva stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di prevedere sanzioni proporzionate, dissuasive ed effettive.

Infine, l'**articolo 21** paragr. 2 e 7 prevede che le segnalazioni effettuate ai sensi della direttiva escludono la responsabilità del *whistleblower* “per la violazione di eventuali restrizioni alla divulgazione di informazioni”. Allo stesso modo si prevede l'esclusione della responsabilità “per diffamazione, violazione del diritto d'autore, degli obblighi di segretezza, violazione delle norme in materia di protezione dei dati, divulgazione di segreti commerciali (...)”, con l'unica condizione che vi siano fondati motivi per ritenere “necessaria la segnalazione”.

L'esonero della responsabilità non riguarda solo gli illeciti connessi alla segnalazione (come, ad esempio, la diffamazione o la divulgazione di notizie coperte da segreto), ma anche le condotte poste in essere al fine di acquisire le informazioni oggetto della segnalazione. In tal caso, però, l'esonero non riguarda la responsabilità penale (che, secondo quanto previsto nell'articolo 21 co. 3, “deve continuare ad essere disciplinata dal diritto nazionale”).

L'**articolo 22** prevede misure per la protezione delle persone coinvolte, assicura diritti e tutele, tra cui la protezione dell'identità (sul punto si segnala un errore di traduzione contenuto nella direttiva, laddove al paragrafo 3 rende applicabile alla tutela dell'identità delle persone coinvolte la disciplina prevista per la protezione dell'identità delle persone “segnalate”, da intendersi in realtà come persone “segnalanti”).

L'**articolo 23** impone di prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive applicabili alle persone fisiche e giuridiche che ostacolano le segnalazioni, pongono in essere atti ritorsivi o violano l'obbligo di riservatezza sull'identità delle persone segnalanti, nonché alle persone segnalanti che effettuano segnalazioni o divulgazioni pubbliche false, prevedendo, altresì, misure per il risarcimento dei danni derivanti da tali segnalazioni o divulgazioni.

L'**articolo 24** prevede il divieto di rinuncia ai diritti e ai mezzi di ricorso.

L'**articolo 25** prevede la disciplina relativa al trattamento più favorevole e alla clausola di non regressione.

L'**articolo 26** indica il termine per il recepimento e la disciplina per il periodo transitorio.

Gli **articoli 27, 28 e 29** disciplinano rispettivamente “relazioni, valutazione e revisione”, l'“entrata in vigore” e i “destinatari” della direttiva.

Tanto premesso, la normativa italiana risulta, in parte, già allineata alle previsioni della direttiva, essendo la materia del cd. *whistleblowing*, già regolata, per il settore pubblico e per il settore privato, rispettivamente, dai decreti legislativi 20 marzo 2001, n. 165 (articolo 54-bis) e 8 giugno 2001, n. 231 (articolo 6, commi 2-bis e ss), nonché dalla legge 30 novembre 2017, n. 179 (che ha sostituito l'articolo 54-bis cit., ha introdotto i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater nell'articolo 6 cit. e ha previsto, all'articolo 3, l'integrazione della disciplina dell'obbligo di segreto di ufficio, aziendale,

professionale, scientifico ed industriale). Nel **settore pubblico**, la tutela viene riconosciuta al dipendente della pubblica amministrazione che segnali internamente (al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza) o esternamente (ad ANAC o, mediante denuncia, all'autorità giudiziaria, ordinaria o contabile) condotte illecite nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione. Le tutele si sostanziano nella garanzia, pur se entro certi limiti, della riservatezza sull'identità del segnalante e nel divieto di atti ritorsivi (che sono da considerare nulli e che possono comportare l'applicazione di una sanzione pecuniaria da parte di ANAC). Si prevede, inoltre, che la segnalazione, qualora effettuata nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, costituisca giusta causa di rivelazione del segreto con conseguente esonero della responsabilità civile per violazione del dovere di fedeltà e lealtà di cui all'articolo 2015 c.c. e di responsabilità penale per alcuni specifici reati (artt. 326, 622 e 623 del codice penale). La tutela del segnalante viene meno laddove sia accertata (anche solo con sentenza di primo grado) la sua responsabilità penale per calunnia, diffamazione o per altri reati commessi con la denuncia o la sua responsabilità civile per gli stessi titoli in caso di dolo o colpa grave.

Nel **settore privato**, la tutela del *whistleblower* è assai limitata, riguardando esclusivamente i lavoratori e collaboratori degli enti che abbiano adottato il modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con riferimento ai soli illeciti rilevanti ai sensi di tale normativa. Anche in questo caso la tutela implica la garanzia della riservatezza del segnalante, il divieto di atti ritorsivi (con possibile applicazione di sanzioni disciplinari) e la previsione di una giusta causa di rivelazione di segreti che può esonerare il lavoratore da responsabilità civile e penale. La tutela del lavoratore cessa in caso di segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave.

Si è ritenuto, pertanto, di raccogliere in un unico testo normativo la disciplina relativa alla tutela della persona segnalante, tenendo conto delle previsioni legislative vigenti e di quelle da adottare per conformarsi alla direttiva.

Nella trasposizione della direttiva si è tenuta presente la disposizione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, che permette agli Stati membri di estendere la protezione prevista dal diritto nazionale relativamente a settori o atti non contemplati nel paragrafo 1 (che indica le violazioni del diritto dell'Unione). Pertanto, non si è ritenuto di circoscrivere la facoltà di segnalazione alle sole violazioni del diritto dell'Unione in determinati settori, ma si è prevista la possibilità di segnalare anche violazioni del diritto nazionale, tenendo conto nella normativa vigente, più ampia nel settore pubblico (articolo 54 bis del D.Lgs. 165/2001) e più circoscritta nel settore privato, con riferimento al quale la disciplina contenuta nel presente decreto si può applicare, per le segnalazioni interne di violazioni delle disposizioni nazionali o dell'Unione europea, agli enti di cui al D.Lgs. 231/01 (articolo 6,

comma 2 bis del D.Lgs. 231/01); questi ultimi possono invece effettuare segnalazioni esterne, limitatamente alle violazioni delle disposizioni dell'Unione europea. Per gli altri enti privati (diversi da quelli di cui al D.Lgs. 231/2001), l'applicazione del presente decreto è prevista, sia per le segnalazioni interne che per quelle esterne, limitatamente alle violazioni delle disposizioni europee.

Quale Autorità competente per le segnalazioni esterne è stata indicata l'Autorità Nazionale Anticorruzione, già prevista dall'art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001. Nel presente decreto, detta Autorità è indicata quale autorità competente anche per il settore privato.

Si può passare ora all'esame dei contenuti del decreto legislativo.

Il presente decreto è suddiviso in quattro capi: il primo contiene "Ambito di applicazione e definizioni", il secondo "Segnalazioni interne, segnalazioni esterne, obbligo di riservatezza e divulgazioni pubbliche", il terzo "Misure di protezione" e il quarto le "Disposizioni finali".

L'**articolo 1** individua l'ambito di applicazione oggettiva, ossia le violazioni oggetto di possibile segnalazione. Esso ha una portata più ampia rispetto all'ambito di applicazione della direttiva, in quanto non è limitato alle violazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a), b) e c), della direttiva (tenuto conto della modifica all'allegato, parte I.B, apportata dall'art. 47 del regolamento 2020/1937, che ha aggiunto il punto xxi) relativo al regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2018/1937), ma anche alle violazioni del diritto nazionale, come sopra precisato.

Le segnalazioni delle violazioni, per rientrare nell'ambito di applicazione del presente decreto, devono avere ad oggetto disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.

Sono comunque escluse dall'applicazione della nuova disciplina:

- a) contestazioni, rivendicazioni o richieste di carattere personale che attengono esclusivamente ai rapporti individuali di lavoro ovvero ai rapporti con le figure gerarchicamente sovraordinate o con i colleghi;
- b) le segnalazioni delle violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti di cui all'allegato, Parte II, A parte i regolamenti, che trovano diretta applicazione nell'ordinamento interno, direttive UE elencate nella parte II dell'allegato sono state recepite nella legislazione interna e prevedono discipline specifiche in tema di segnalazioni di illeciti;

- c) la materia della sicurezza e difesa nazionale che resta di esclusiva competenza del legislatore nazionale, così come la protezione delle informazioni classificate, del segreto professionale forense e medico e delle deliberazioni degli organi giudiziari

Resta, inoltre, ferma l'applicazione delle disposizioni di procedura penale. Pertanto, nel caso di segnalazioni (che, trasmesse all'autorità giudiziaria, ove contenenti notizie di reato) o denunce contenente notizie di reato le disposizioni applicabili restano quelle del codice di procedura penale; in particolare, si fa riferimento alla fase delle indagini relativamente all'obbligo di segreto; nell'articolo 12 (*"Obbligo di riservatezza"*) viene richiamata (ribadendo l'assunto dell'articolo 1) l'articolo 329 del c.p.p.. Al denunciante sono applicate le disposizioni riguardanti le misure di protezione.

Resta infine ferma anche l'applicazione delle disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (*articolo 3 della direttiva*).

L'**articolo 2** contiene le definizioni rilevanti ai fini del decreto medesimo, riproducendo quelle della direttiva (*articolo 5 della direttiva*, fatta eccezione per la definizione di "autorità competente", indicata nel decreto (articolo 7 direttamente in ANAC) e prevedendone di nuove (lett. *p*), *q*) e *r*).

L'**articolo 3** individua i lavoratori, ai quali è riconosciuta la facoltà di segnalazione (*tra i quali quelli indicati nell'articolo 4, paragr. 1, 2, e 3, della direttiva*), nonché i soggetti che godono delle misure di protezione (*articolo 4 paragr. 4 della direttiva*).

L'**articolo 4** disciplina le modalità di presentazione delle segnalazioni interne, volte a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, e indica i soggetti che necessariamente devono istituire i canali di segnalazione interna, ossia, secondo le definizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lett. *p*) e *q*), i «soggetti del settore pubblico» - *le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, gli enti pubblici economici, gli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società in house, così come definite, rispettivamente, dall'art. 2, comma 1, lettere m) e o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche se quotate* - e i «soggetti del settore privato» - *soggetti diversi da quelli rientranti nella definizione di soggetti del settore pubblico, i quali: 1) hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato; 2) rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui all'allegato, parti I.B e parte II, anche se*

*nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1); 3) rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e adottano modelli di organizzazione e gestione, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1)-. Questi ultimi soggetti (n. 3) saranno tenuti ad istituire i canali di segnalazione interni, anche se impiegano meno di cinquanta dipendenti, solo se adottano i modelli di organizzazione e gestione già previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 231/2001. Ciò al fine di non pregiudicare le tutele in materia di *whistleblowing* previste da tale normativa, allo stato assicurate anche agli enti con meno di cinquanta dipendenti. Il comma 2 bis del d.lgs. 231/2001 (che viene modificato dall'articolo 24 per coordinare la disciplina del presente decreto con quella con quella del D.Lgs. 231/2001) dispone, infatti, che nei modelli di organizzazione e gestione (che gli enti non sono obbligati ad adottare) dovessero essere previsti canali di segnalazione interna.*

I soggetti del settore privato che hanno impiegato nell'ultimo anno una media di non più di duecento quarantanove dipendenti a tempo indeterminato o a termine possono condividere le risorse per il ricevimento delle segnalazioni interne e per l'eventuale istruttoria da svolgere, fermi restando l'obbligo di riservatezza e gli altri obblighi previsti, in capo alle persone o ai servizi interni, dal presente articolo (rispetto alla previsione di cui al paragrafo 6 dell'art. 8 della direttiva, che fa riferimento ai "soggetti giuridici del settore privato che hanno da 50 a 249 lavoratori", non è stato introdotto tale limite minimo, in quanto il decreto si applica, tra gli altri, ai soggetti di cui all'art. 1 comma 2 lett. q), anche qualora abbiano meno di cinquanta dipendenti). I Comuni diversi dai Capoluoghi di Provincia possono prevedere canali e procedure di segnalazione interna condivisi, anche nell'ambito delle Unioni di Comuni e delle altre forme associative.

L'articolo individua i destinatari delle segnalazioni interne sulla base di quanto previsto, per il settore pubblico, dall'articolo 54-bis, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e, per il settore privato, dall'articolo 6, commi 1, lett. b), 4 o 4-bis del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231; gli altri soggetti del settore pubblico e privato, diversi da quelli sopra indicati, devono individuare la persona o il servizio, anche esterni alla struttura, alla quale le segnalazioni devono essere rivolte.

L'**articolo 5** disciplina iter procedurale successivo alla segnalazione. In particolare, in attuazione della direttiva, sono stati introdotti i termini volti a dare riscontro al segnalante del ricevimento della segnalazione, nonché dell'attività di verifica e analisi della stessa (*articoli 7, 8 e 9 della direttiva*).

I soggetti del settore pubblico e del settore privato sopra indicati sono tenuti a fornire informazioni chiare e facilmente accessibili anche dall'esterno su tali canali e procedure, nonché sui canali e procedure per le segnalazioni esterne (*articolo 7 paragr. 2 e 3 della direttiva e articolo 10 della direttiva*).

Colui che ha effettuato la segnalazione anonima ed è stato successivamente identificato possa beneficiare della protezione, come previsto nella disposizione dell'articolo 6, paragr. 3 della direttiva, attuata nel presente decreto all'articolo 16, comma 4.

L'**articolo 6** prevede le condizioni per effettuare le segnalazioni esterne, sia per il settore pubblico che per il settore privato. E' possibile procedere a dette segnalazioni solo laddove ricorrano determinate condizioni, specificamente indicate (*articoli 10, 11, 12 e 13 della direttiva*), con ciò intendendosi rispettare la direttiva che mira ad incoraggiare le segnalazioni interne.

L'**articolo 7**, alla luce di quanto già previsto, per il settore pubblico, dall'articolo 54 bis cit., indica quale autorità competente per le segnalazioni esterne, anche per il settore privato, l'ANAC e prevede le modalità di presentazione delle segnalazioni, attraverso canali idonei a garantire la riservatezza, canali che vanno necessariamente istituiti (*articolo 12, paragr. 1, lett. a) della direttiva*).

È prevista, inoltre, la trasmissione all'ANAC della segnalazione presentata ad un'autorità incompetente, trasmissione di cui va dato contestuale avviso alla persona segnalante (*articolo 11, paragr. 6*).

L'**articolo 8** indica i compiti del personale, specificatamente formato, addetto a ricevere la segnalazione (*articolo 12, paragr. 4 della direttiva*) e introduce i termini volti a dare riscontro al segnalante del ricevimento della segnalazione, nonché dell'attività di verifica e analisi della stessa. È inoltre previsto che sia data comunicazione al segnalante dell'esito dell'istruttoria e che le informazioni relative alle segnalazioni siano trasmesse alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione competenti. (*articolo 11, paragr. 2 della direttiva*).

E' stata prevista la trasmissione, da parte di ANAC, alle Autorità, amministrative o giurisdizionali, ivi compresi gli organi ed organismi dell'Unione europea, delle informazioni sulle violazioni rientranti nelle ordinarie competenze di queste, affinché siano svolti gli accertamenti e siano intraprese le azioni necessarie. L'ANAC dà prontamente avviso dell'avvenuta trasmissione delle informazioni alla persona segnalante.

E' prevista inoltre la trasmissione da parte di ANAC alla Commissione europea di informazioni (art. 27, paragr. 2, della direttiva), nonché che l'ANAC, in caso di significativo afflusso di segnalazioni esterne, possano trattare in via prioritaria le segnalazioni esterne che hanno ad oggetto informazioni sulle violazioni riguardanti una grave lesione dell'interesse pubblico ovvero la lesione di principi di rango costituzionale o di diritto dell'Unione europea.

L'**articolo 9** prevede una serie informazioni relative alle procedure di segnalazione sia interna che esterna, nonché alle misure di protezione che ANAC deve pubblicare sul proprio sito web (*articolo 7, paragr. 2 e 3, articolo 10 e articolo 13 della direttiva*).

L'**articolo 10** prevede l'adozione di apposite linee guida da parte dell'ANAC – sentito il Garante per la protezione dei dati personali - per le procedure di presentazione e gestione delle segnalazioni, sì da garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione. Le linee guida devono essere riesaminate periodicamente, almeno una volta ogni tre anni (*articolo 14 della direttiva*).

L'**articolo 11** prevede, per permettere all'ANAC di poter ottemperare alle ulteriori competenze che le vengono assegnate con il presente decreto l'aumento del personale. Per gli oneri economici di ANAC derivanti da tale disposizione (come precisati nella relazione tecnica) si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

L'**articolo 12** prevede come principio generale che le informazioni sulle violazioni non possano essere utilizzate o divulgate, se non per dare seguito alle stesse, ove necessario (*principio previsto dall'art. 16 par. 4 della direttiva solo con riferimento al segreto commerciale*) e disciplina il contenuto dell'obbligo di riservatezza in ordine all'identità del segnalante, che non può essere rivelata o divulgata, senza il suo consenso espresso, a persone diverse rispetto a quelle competenti a ricevere o a dare seguito alla segnalazione. Nella disposizione vengono richiamate le previsioni di cui all'articolo 54 bis, comma 3, cit., che già disciplinano l'obbligo di riservatezza nei procedimenti penali, contabili e disciplinari; con riferimento a questi ultimi è stato precisato che il consenso debba essere espresso, come richiesto dalla direttiva.

È, altresì, prevista, nel caso di rivelazione dell'identità del segnalante (nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne o nel procedimento disciplinare), la previa comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati (*art. 16 della direttiva*).

E' garantita anche la tutela dell'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione, tra cui il segnalato, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Le persone coinvolte godono del diritto a un ricorso effettivo, a un giudice imparziale, della presunzione di innocenza, nonché del diritto di difesa sulla base delle disposizioni della normativa nazionale previste in materia (*articolo 22 della direttiva*).

Si prevede, infine, che la segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni.

L'**articolo 13** disciplina il trattamento dei dati personali (*articolo 17 della direttiva*) e l'**articolo 14** disciplina le modalità di conservazione delle segnalazioni, interne ed esterne, e della relativa documentazione, differenziando a seconda che la segnalazione sia stata presentata mediante

linea telefonica registrata o sistema di messaggistica vocale registrato oppure mediante linea telefonica non registrata o altro sistema di messaggistica vocale non registrato o, infine, oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto. Deve essere garantita la riservatezza del segnalante (*articolo 18 della direttiva*).

**L'articolo 15** disciplina la divulgazione pubblica quale ulteriore modalità di segnalazione, prevedendo che debba essere effettuata a determinate condizioni, perché il segnalante possa beneficiare della protezione prevista dal decreto: che sia stata effettuata una precedente segnalazione interna ed esterna o direttamente esterna, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 4 e 7, e non è stato dato adeguato seguito nei termini ivi previsti; oppure che la segnalazione non sia stata effettuata poiché il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (ad esempio: situazione di emergenza o rischio di danno irreversibile); o ancora che la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa essere inefficace considerate le circostanze del caso concreto (ad esempio, il rischio che vengano occultate o distrutte prove; che un'autorità sia collusa con l'autore della violazione o coinvolta nella violazione).

Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia (*articolo 15 della direttiva*).

**L'articolo 16** detta le condizioni per la protezione del segnalante, valorizzando a tal fine la sua buona fede al momento della segnalazione e precisando, altresì, che i motivi che lo hanno indotto a segnalare sono irrilevanti ai fini della sua protezione. La tutela è assicurata, in caso di segnalazione o divulgazione anonima anche al segnalante che sia stato successivamente identificato e che abbia subito ritorsioni; nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione. (*articolo 6 della direttiva*).

**L'articolo 17** prevede il divieto di ritorsione ed è fornita una esemplificazione delle stesse fattispecie ritorsive (di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a)), sia pur non esaustiva, sulla base di quanto previsto dall'articolo 19 della direttiva (*articolo 19 della direttiva*).

È prevista l'inversione dell'onere della prova in merito alla natura ritorsiva delle misure adottate ed al danno subito, spettando al soggetto che ha posto in essere le condotte o gli atti vietati di cui alla stessa disposizione dimostrare che gli stessi sono estranei alla segnalazione o alla divulgazione pubblica e che il danno subito è derivato dalla segnalazione, tranne con riguardo ai soggetti di cui all'articolo 3 comma 5 (*articolo 21, paragr. 5 della direttiva*), sui quali incombe dunque l'onere probatorio qualora lamentino di aver subito ritorsioni o di avere subito un danno a seguito delle stesse.

**L'articolo 18** prevede misure di sostegno in favore della persona segnalante; tali misure sono assicurate dagli enti del Terzo settore ivi indicati, che sono inseriti in elenchi tenuti dall'ANAC e che forniscono, sulla base di convenzioni stipulate con la stessa autorità, alle persone segnalanti, misure di sostegno. Tali misure consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dall'ordinamento interno e da quello dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato previsto dal diritto interno e dal diritto dell'Unione europea. (*articolo 20 della direttiva*).

Non si è prevista una specifica disciplina per il patrocinio a spese dello Stato, trovando applicazione il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Al riguardo si precisa, quanto alle direttive 2016/1919 e 2008/52/CE, richiamate dall'art. 20, paragrafo 1 lettera c della direttiva, che la prima, relativa all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo, è stata recepita con D.Lgs. 7 marzo 2019, n. 24, che ha integrato il citato d.P.R. 115/2002; mentre, in relazione alla seconda, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale, il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in attuazione della delega prevista dall'articolo 60 (Delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali) della legge 69/2009, ha previsto all'articolo 17 comma 5 bis che "Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. [...]".

È inoltre previsto che l'Autorità giudiziaria ovvero l'autorità amministrativa cui la persona segnalante si sia rivolta al fine di ottenere protezione dalle ritorsioni può richiedere all'ANAC informazioni e documenti in ordine alle segnalazioni eventualmente presentate. Nei procedimenti dinanzi all'autorità giudiziaria, si osservano le forme di cui agli articoli 210 e seguenti del codice di procedura civile nonché di cui all'articolo 63, comma 2, del codice del processo amministrativo.

**L'articolo 19** disciplina le misure di protezione dalle ritorsioni, prevedendo, sia nel settore pubblico che nel settore privato, la comunicazione all'ANAC delle misure ritorsive adottate. È stata eliminata la possibilità, prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo 231/2001, di comunicare le misure ritorsive all'Ispettorato del lavoro, essendo stata prevista la sola competenza dell'ANAC

anche nel settore privato. È prevista comunque la possibilità per l'ANAC di delegare la sola attività istruttoria ai competenti Ispettorati.

È prevista la nullità degli atti ritorsivi e la reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamento.

L'**articolo 20** prevede la limitazione di responsabilità del segnalante e degli altri soggetti indicati nell'articolo 3, introducendo una scriminante in materia penale più ampia di quella contenuta nell'articolo 3, della legge 30 novembre 2017, n. 179. E', infatti, previsto che il soggetto che effettua la segnalazione o denuncia o divulgazione pubblica non sia punibile, non solo in caso di violazione del segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623 del codice penale e 2015 del codice civile, , ma anche nel caso di violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali, nonché nell'ipotesi in cui la stessa persona riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta. La condizione posta ai fini dell'operatività della scriminante è che al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e quando la segnalazione o la divulgazione pubblica o la denuncia è stata effettuata ai sensi dell'articolo 16. In tal caso, viene esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

Per l'acquisizione o l'accesso alle informazioni sulle violazioni è fatta salva l'ipotesi in cui la condotta costituisca reato; viene, invece, esclusa altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa (*articolo 21 paragr. 3 della direttiva*).

E' prevista, infine, una clausola di chiusura nella quale è fatta salva la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione o alla denuncia o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione (*articolo 21, paragr. 4 della direttiva*).

E' stato previsto che i soggetti ai quali si applica il decreto legislativo 231/2001 debbano introdurre, nel sistema disciplinare adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sanzioni nei confronti di coloro che accertano essere responsabili degli illeciti indicati nello stesso articolo 20. Ciò è stato previsto in quanto già stabilito dall'art. 6, comma 2 bis, lett. d) del predetto decreto e considerato che detta disposizione viene modificata.

L'**articolo 21** disciplina le sanzioni amministrative applicabili, sia nel settore pubblico che nel settore privato, dall'ANAC, all'esito della sua istruttoria, tenuto conto dell'articolo 54 bis comma 6 del decreto legislativo n. 165/2001 e delle previsioni della direttiva (*articolo 23 della direttiva*). Sono state inoltre previste sanzioni amministrative anche per la mancata istituzione di canali di

segnalazione, ovvero qualora non siano state adottate procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni. Non si è ritenuto di riprodurre il paragrafo 2 dell'articolo 23 della direttiva, potendo le segnalazioni e divulgazioni "scientemente false" integrare fattispecie criminose ai sensi della normativa nazionale vigente (per es. il delitto di calunnia); in tal caso, anche il risarcimento dei danni per il segnalato è comunque garantito dalla normativa nazionale.

**L'articolo 22** prevede che le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal presente decreto non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile (*articolo 24 della direttiva*).

**L'articolo 23** prevede l'abrogazione delle vigenti disposizioni di cui l'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, all'articolo 3 della legge 30 novembre 2017, n. 179 e all'articolo 6, commi 2-ter e 2-quater, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di *whistleblowing*. Tale abrogazione si giustifica alla luce del fatto che le medesime sono state trasposte nel presente decreto, previo adattamento alle previsioni della direttiva.

**L'articolo 24** detta la disciplina transitoria e di coordinamento. Prevede che le disposizioni del decreto hanno effetto decorsi quattro mesi dalla data della sua entrata in vigore; fino ad allora si continua ad applicare la disciplina di cui alla legge 179/2019, disciplina che deve essere applicata anche per le segnalazioni, denunce e divulgazioni effettuate prima all'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Al fine di coordinamento tra le norme, sono stati modificati i seguenti articoli: l'articolo 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e articolo 2-undecies, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché l'articolo 6, comma 2 bis del decreto legislativo 231 del 2001.

**L'articolo 25** ("Disposizioni finanziarie") prevede che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, eccetto quanto previsto dall'articolo 11. Agli adempimenti connessi alle attività istituzionali previste per l'ANAC si farà fronte con le risorse umane, che andranno ad implementare la dotazione organica dell'ANAC così come quantificate e stimate nel precedente articolo 11, come specificato nella relazione tecnica.

Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

***Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.***

## **RELAZIONE TECNICA**

Lo schema di decreto legislativo in esame è adottato in attuazione della delega contenuta dalla Legge di delegazione europea 2021 (Legge n. 127 del 2022) al fine di recepire nell’ordinamento interno i principi della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione.

Il concetto di whistleblower o informatore sugli illeciti è stato introdotto nel nostro ordinamento con la legge 90/2012 che ha previsto l’inserimento dell’articolo 54-*bis* nel D.lgs. 165 del 30 marzo 2001, il quale ha introdotto la tutela del dipendente pubblico che decida di segnalare illeciti commessi all’interno dell’ente in cui opera. A far data dal 2017 la disciplina del whistleblowing è stata estesa anche al settore privato. La legge 179/2017, infatti, oltre a potenziare la tutela del whistleblower impiegato nel settore pubblico mediante un rafforzamento dei sistemi già previsti dall’articolo 54-*bis* del D.lgs. 165/2001, ha previsto la possibilità di istituire specifici sistemi di tutela per quanti, nell’ambito del settore privato, operassero una segnalazione di illecito. Ciò ha modificato in parte il percorso tracciato dal D.lgs. 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa delle società e modelli di organizzazione. La direttiva “de qua”, che deve essere recepita dagli Stati membri entro il 10 dicembre 2022, è stata emanata per favorire l’emersione di illeciti di differente natura, commessi all’interno delle pubbliche amministrazioni, enti pubblici economici, organismi di diritto pubblico, di concessionari di pubblici servizi, di società a controllo pubblico e di società in *house* (c.d. *soggetti del settore pubblico*) ed anche dei soggetti di diritto privato, imprese ed aziende operanti in svariati settori del mercato tra i quali soprattutto quelli degli appalti pubblici, dei servizi finanziari, di quanto concerne i prodotti immessi nel mercato interno e in particolare la filiera alimentare, della sicurezza dei trasporti, della tutela dell’ambiente, e infine dei settori della sicurezza nucleare, tutela degli interessi finanziari dell’Unione e della protezione dei dati personali.

Rispetto all’attuale quadro normativo italiano in materia di segnalazione di illeciti, la Direttiva UE estende l’obbligo di avere un canale informatico a disposizione dei whistleblower a tutte le aziende con più di 50 dipendenti nel settore privato, e agli stati, alle amministrazioni regionali e agli enti locali con oltre 10 mila abitanti in quello pubblico.

I datori di lavoro individueranno le modalità più idonee all’esercizio delle segnalazioni, nel rispetto delle garanzie di tutela e riservatezza del whistleblower e protezione da qualsiasi forma di ritorsione. Deve trattarsi, ad ogni modo, di segnalazioni su illeciti previsti dalla normativa di recepimento della

direttiva, inviate da dipendenti, ma anche da soggetti al di fuori della tradizionale relazione lavorativa, come consulenti, membri dei consigli direttivi, ex dipendenti e candidati a posizioni lavorative cioè da soggetti esterni all'impresa ma che sono entrati direttamente in contatto con essa. Si segnala che le misure di protezione a cui viene dedicato un intero capo (III) si applicano anche ai facilitatori, ai colleghi di lavoro delle persone segnalanti o di coloro che hanno sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, ai terzi legati da vincoli di parentela entro il quarto grado o di affinità entro il secondo grado o da stabile legame affettivo con le persone segnalanti o con coloro che hanno sporto denuncia e che potrebbero rischiare ritorsioni nell'ambito del contesto lavorativo nel quale prestano la propria attività, salva la previsione dell'articolo 17 commi 2 e 3 nonché agli enti di cui le persone segnalanti sono titolari ed agli enti che operano nel medesimo contesto di tali persone.

Il provvedimento si compone di **25 articoli** suddivisi in 4 Capi che di seguito vengono esaminati.

## **Capo I**

### **Ambito di applicazione e definizioni**

Con ***l'articolo 1***, viene fornito l'ambito di applicazione oggettivo, specificando che la segnalazione di una violazione deve essere effettuata non per scopi personali, ma nell'interesse pubblico e ha per oggetto violazioni del diritto nazionale o del diritto dell'Unione europea.

In particolare non si applicano le disposizioni del provvedimento alle segnalazioni di violazioni delle norme in materia di appalti concernenti aspetti di difesa o di sicurezza, a meno che tali aspetti non rientrino negli atti pertinenti dell'Unione europea.

Si segnala che restano impregiudicate le disposizioni di procedura penale, nonché quelle in materia di protezione delle informazioni classificate, del segreto professionale e medico e delle deliberazioni degli organi giudiziari, di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni.

*Stante il carattere ordinamentale della norma dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

***L'articolo 2*** contiene le definizioni relative agli elementi indicati nella direttiva quali ad esempio, "le violazioni", "informazioni sulle violazioni", "le segnalazioni" sia interne che esterne, "la divulgazione pubblica", "persona segnalante", "facilitatore", "contesto lavorativo", "persona coinvolta", "riscontro", "seguito", "soggetti del settore pubblico e del settore privato", "ritorsione", "seguito" e "riscontro".

*Si tratta di una disposizione di natura ordinamentale e definitoria che non è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica.*

Riguardo ***all'articolo 3***, la norma identifica l'ambito di applicazione soggettivo, vale a dire le persone fisiche che operano nel contesto lavorativo del settore pubblico o privato in qualità di dipendenti o collaboratori, lavoratori subordinati e autonomi, liberi professionisti ed altre categorie specificate quali volontari e tirocinanti anche non retribuiti, gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto tutte interessate dalla tutela per la segnalazione degli illeciti e che sono suscettibili di eventuali atti ritorsivi. La tutela delle persone segnalanti si applica anche quando il

rapporto di lavoro non è stato costituito, durante il periodo di prova o successivamente allo scioglimento del rapporto stesso.

Inoltre, le misure di protezione previste dal Capo III si applicano anche ai c.d. “facilitatori”, alle persone che operano nel medesimo contesto lavorativo delle persone segnalanti, ai terzi legati da vincoli di parentela entro il sesto grado o di affinità entro il secondo grado, o legate da stabile legame affettivo con le persone segnalanti, salva la previsione dell’articolo 17 commi 2 e 3, nonché agli enti di cui le persone segnalanti sono titolari ed agli enti che operano nel medesimo contesto di tali persone.

*La disposizione ha natura ordinamentale e definitoria e non è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica.*

## **Capo II**

### **Segnalazioni interne, segnalazioni esterne, obbligo di riservatezza e divulgazioni pubbliche**

Con gli **articoli 4 e 5** denominati rispettivamente “*Canali di segnalazione interna*” e “*Gestione del canale di segnalazione interna*”, vengono fissate tutte le indicazioni necessarie, per l’attivazione e gestione tanto nel settore pubblico che privato, sentite le rappresentanze o le O.O.S.S., di canali che garantendo la riservatezza del segnalante permettano alle persone di effettuare segnalazioni. La gestione del canale di segnalazione è affidata a una persona o a un ufficio interno dedicato, entrambi autonomi ovvero è affidata a un soggetto esterno, anch’esso autonomo e, il personale destinato alla gestione dei canali di segnalazione è specificatamente formato nel limite delle risorse disponibili nei bilanci degli enti interessati destinati alla formazione. Si prevede che le segnalazioni siano effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche o in forma orale. Inoltre, viene individuato obbligatoriamente in ambito pubblico, nella figura del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza il soggetto a cui devono essere effettuate le segnalazioni, mentre in ambito privato, tali segnalazioni devono essere effettuate al soggetto che svolge, all’interno dell’ente, funzioni di vigilanza, come previsto dal decreto legislativo n. 231 del 2001. Si rappresenta, al riguardo, che i modelli di organizzazione e di gestione, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 231 del 2001, prevedono i canali di segnalazione interna di cui al presente decreto. L’articolo descrive poi la forma e modalità con le quali le segnalazioni devono essere effettuate. Particolarmente dettagliate sono le disposizioni successive al ricevimento della segnalazione che prevedono, tra il resto, che coloro che sono deputati al loro ricevimento devono rilasciarne al segnalante relativo avviso entro sette giorni e mantengono interlocuzioni con la stessa dando diligente e tempestivo seguito alle segnalazioni ricevute.

Rilevanti sono le previsioni relative alle informazioni che debbono essere chiare, visibili e accessibili sulle modalità di effettuazione delle segnalazioni e quelle che prevedono che laddove il soggetto, tanto privato che pubblico, sia dotato di un sito internet, le stesse informazioni debbono esservi anche pubblicate.

*Si tratta di disposizioni di carattere organizzativo rientranti nelle ordinarie attività gestionali delle amministrazioni o enti pubblici, che potranno essere attuate nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In particolare, con riferimento alle ipotesi di esternalizzazione della gestione delle segnalazioni prevista dal comma 2, dell’articolo 4, si rappresenta che tale possibilità è da considerare come facoltativa e residuale e attuabile previa verifica della sussistenza delle occorrenti disponibilità finanziarie nell’ambito degli ordinari*

*stanziamenti di bilancio delle amministrazioni interessate, già destinate all'approvvigionamento di servizi e attuabile attraverso la riprogrammazione dell'attività contrattuale.*

**L'articolo 6** denominato: "*Condizioni per l'effettuazione della segnalazioni esterna*", stabilisce che, nel caso in cui non siano previsti in quanto non obbligatori o istituiti canali di segnalazione interna di cui all'articolo 4 ovvero possa ritenersi che tali canali non siano efficaci nel trattare la segnalazione, anche alla luce del contesto ambientale, o che possa determinarsi il rischio di ritorsione la segnalazione può essere effettuata su un canale esterno.

**Gli articoli 7 e 8** disciplinano il canale di segnalazione esterna attivato direttamente all'ANAC sia per quanto concerne il settore pubblico che quello privato.

E', in tal senso, prevista l'istituzione di un canale di segnalazione indipendente ed autonomo per il ricevimento e la trattazione delle segnalazioni, sempre nel rispetto dei principi di riservatezza delle persone segnalanti e delle informazioni segnalate. Si evidenzia che le segnalazioni sono effettuate tramite piattaforma informatica messa a disposizione da ANAC oppure in forma scritta o orale (attraverso linee telefoniche e altri sistemi di messaggistica vocale), nonché qualora la persona lo richieda anche attraverso un incontro in presenza fissato in un tempo ragionevole.

Si rappresenta che la segnalazione inoltrata a soggetto diverso dall'ANAC, deve essere comunque inviata all'autorità competente entro sette giorni dal suo ricevimento.

Le attività dell'ANAC sono espletate in modo dettagliato sia in relazione all'ambito informativo offerto a qualsiasi persona interessata sia nei confronti del segnalante destinatario di alcune specifiche azioni collegate e successive alla segnalazione operata.

In particolare, si segnala che l'ANAC dispone il rinvio delle segnalazioni aventi ad oggetto informazioni sulle violazioni che non rientrano nella propria competenza alla competente autorità amministrativa o giudiziaria, ivi compresi le istituzioni, gli organi o gli organismi dell'Unione europea e dà contestuale avviso alla persona segnalante dell'avvenuto rinvio, ed entro tre mesi dall'avviso chiede al soggetto destinatario del rinvio informazioni sul seguito dato o che intende dare. Entro sei mesi dall'avviso, l'ANAC fornisce riscontro alla persona segnalante sulle informazioni ricevute dal soggetto destinatario del rinvio.

Annualmente l'ANAC relaziona la Commissione europea, sul numero delle segnalazioni esterne ricevute e sul volume e l'esito delle procedure avviate a seguito delle segnalazioni, nonché l'accertamento dei danni finanziari.

Di rilievo anche la disposizione in virtù della quale l'ANAC può trattare in via prioritaria le segnalazioni esterne che hanno ad oggetto informazioni sulle violazioni riguardanti una grave lesione dell'interesse pubblico ovvero la lesione di principi di rango costituzionale o di diritto dell'Unione europea.

**L'articolo 9** disciplina le informazioni sulle segnalazioni esterne e sul relativo seguito stabilendo che nel sito dell'ANAC venga dedicata una sezione accessibile e facilmente identificabile alla pubblicazione anche di informazioni sulle misure di protezione adottate, sui contatti e sulle modalità di gestione delle segnalazioni esterne gestite da ANAC.

**L'articolo 10** è dedicato alle Linee guida redatte dall'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Preposto al ricevimento ed alla trattazione delle informazioni è il personale dell'ANAC, adeguatamente formato allo scopo. Si segnala, inoltre, che l'ANAC pubblica sul proprio sito web, in una sezione separata, le informazioni relative ai canali ed alle procedure di segnalazione

interna ed esterna, nonché una serie di informazioni relative alle condizioni di accesso alla tutela prevista con il presente decreto, le procedure applicabili e i dati di contatto.

L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle modalità di utilizzo dei canali per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante e il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

Inoltre, l'ANAC, riesamina periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, le proprie procedure per il ricevimento e il trattamento delle segnalazioni e le adegua, ove necessario, alla luce della propria esperienza e di quella di altre autorità competenti per le segnalazioni esterne nell'ambito dell'Unione europea.

Altri compiti sono inseriti dal Capo II nel quale sono previste le disposizioni in materia di misure di protezione dalle ritorsioni, misure per la protezione delle persone coinvolte (articolo 16) e divieto di ritorsioni (articolo 17).

In conseguenza dell'insieme delle previsioni indicate va collocata la disposizione relativa al personale ANAC e alla copertura finanziaria prevista **dall'articolo 11**.

Si rende, infatti, necessario un intervento di rafforzamento di tutte le strutture coinvolte nella realizzazione delle iniziative sopra indicate, in modo da assicurare un presidio costante dei processi attraverso l'ampliamento della dotazione organica della suddetta Autorità.

Nello specifico, e in considerazione dei nuovi, maggiori compiti assegnati all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed in particolare, dagli articoli 7, 8, 9, 10, 18, 19, 21, occorre prevedere un adeguamento della dotazione del personale dell'Autorità mediante un incremento ulteriore sebbene in un numero limitato che consentirebbe alla stessa ANAC di acquisire professionalità tecnico-specialistiche idonee allo svolgimento di mansioni dell'area informatica e/o dell'area economico-statistica da considerarsi imprescindibili ai fini di un efficace, tempestivo e pieno sviluppo degli obiettivi di sua competenza. Tali maggiori unità di personale sono state stimate in n. 10 unità di funzionari e n. 2 operativi da distribuire nei quattro uffici informatici, la cui dotazione attuale non è sufficiente a garantire i nuovi compiti assegnati, essendo gli addetti impegnati nello sviluppo della banca dati contratti pubblici, nella creazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico, nello sviluppo del portale unico sulla trasparenza e nel potenziamento degli attuali sistemi informativi interni.

Altre esigenze sono state manifestate per l'acquisizione di personale giuridico specialistico, da qualificare nella materia (n. 4 nuovi funzionari e n. 2 operativi per l'ufficio whistleblowing, attualmente dotato solo di n. tre funzionari e n. due operativi; n. 2 unità di funzionari da inserire nell'ufficio sanzioni, che sostituiranno i due pensionamenti prossimi e n. 2 funzionari nell'ufficio che si occupa di linee guida, ove sono presenti solo due funzionari in dotazione).

Si prevede, pertanto, di implementare la dotazione organica della stessa Autorità mediante reclutamento di complessive 22 unità di personale con professionalità tecniche - specialistiche di cui n. 18 funzionari e n. 4 operativi – da inquadrare al livello iniziale delle rispettive scale stipendiali secondo quanto previsto dal Regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale dell'ANAC.

La stima prudenziale dell'impatto economico-finanziario derivante dalle assunzioni delle predette unità di personale considerata con decorrenza 1° luglio 2023 è riportato di seguito nel prospetto riassuntivo

che evidenzia un trend decennale comprensivo delle progressioni di carriera (ipotizzate pari a due livelli medi annui - art. 32 e art. 40 del Regolamento Anac) suddiviso fra le competenze lorde dovute al personale e gli oneri a carico dell'amministrazione (24,2% previdenziale, 0,4% assistenziali/assicurativi, 8,5% IRAP e indennità di fine rapporto IFR).

ANAC - STIMA ONERI PER L'IMPLEMENTAZIONE DOTAZIONE ORGANICA														
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Totale
n	18	FO	Competenze lorde	745.708,93	1.348.679,63	1.423.576,10	1.483.863,05	1.564.888,75	1.627.773,60	1.723.511,55	1.829.301,82	1.937.470,05	2.031.364,80	15.716.138,28
			Costo Azienda*	247.575,37	547.961,22	582.677,39	607.254,94	640.682,67	666.394,75	715.994,18	760.571,46	805.223,19	845.238,38	845.238,38
n	4	II	Competenze lorde	115.405,04	199.398,33	208.552,83	217.892,63	227.424,45	237.132,13	248.335,90	267.088,42	286.297,59	305.963,98	2.313.491,29
			Costo Azienda*	38.314,47	81.622,66	85.911,72	89.777,79	93.723,16	97.742,45	102.382,09	110.164,99	118.137,15	126.298,83	944.075,31
<b>Totale</b>				Competenze lorde	861.113,97	1.548.077,96	1.632.128,93	1.701.755,67	1.792.313,20	1.864.905,74	1.971.847,46	2.096.390,24	2.223.767,64	18.029.629,57
				Costo Azienda*	285.889,84	629.583,88	668.589,11	697.032,73	734.405,84	764.137,20	818.376,27	870.736,45	923.360,34	7.363.648,86
<b>Totale Oneri</b>					<b>1.147.003,81</b>	<b>2.177.661,84</b>	<b>2.300.718,04</b>	<b>2.398.788,41</b>	<b>2.526.719,03</b>	<b>2.629.042,93</b>	<b>2.790.223,72</b>	<b>2.967.126,69</b>	<b>3.147.127,98</b>	<b>25.393.278,43</b>

\*Costo Azienda: 24,2% previdenziale, 0,4% assistenziali/assicurativi, 8,5% IRAP e indennità di fine rapporto IFR

Le ipotesi alla base della stima prudenziale effettuata sono state:

- l'assunzione del personale citato ai livelli iniziali delle rispettive scale stipendiali (funzionario 0, impiegato 1);
- la rivalutazione di tutti i tabellari Agcm (retribuzione di livello, basi di calcolo premi, straordinario e IFR) del 2,6%<sup>1</sup> per il 2023 e del 1,5% nell'arco temporale 2024-2032;
- trattamento accessorio pari al massimo erogabile e parametri relativi<sup>2</sup> pari a quelli utilizzati nelle previsioni di bilancio ovvero derivanti da accordi sindacali vigenti.

I maggiori oneri del personale, rispetto a quanto in precedenza stimato sono imputabili principalmente agli effetti della sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 7725 del 5 settembre 2022, che ha disposto una riparametrazione dei tabellari dei funzionari per uguagliarli a quelli AGCM (dal 85%/94% al 100%). Inoltre, nel corso del 2022, vi è stata una rivalutazione degli stessi superiore a quella precedentemente ipotizzata in ragione della inattesa dinamica inflazionistica (4,9% nel 2021 e 2,6% nel 2023). Nello specifico, in riferimento all'annualità 2023, la significativa differenza è ascrivibile, oltre che alle circostanze sopra menzionate, anche:

- agli effetti che produce il differente periodo di servizio (data di assunzione) considerato nelle due stime (trimestre vs semestre) in relazione al trattamento economico fondamentale del personale;
- agli effetti, più che proporzionali, che il differente periodo considerato nelle stime produce in relazione al trattamento economico accessorio.

<sup>1</sup> Previsione Istat dell'inflazione misurata dall'IPCA al netto degli energetici importati per il 2022 a valere sui tabellari 2023 Agcm. L'indice IPCA è l'indicatore che viene utilizzato dalla Banca di Italia/Agcm per l'aggiornamento annuale dei tabellari.

<sup>2</sup> Premio di risultato: 2,6; Premio efficienza aziendale: 1,5%; Premio di presenza: massimo 40gg di servizio ulteriori; Straordinario impiegati: massimo 200 ore.

Relativamente alla piattaforma, necessaria per la corretta gestione delle istanze e la garanzia dell'anonimato, e richiamata nelle Linee Guida dell'ANAC "Linee Guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001",<sup>3</sup> il trend degli oneri su base decennale sostenuti per lo sviluppo della piattaforma informatica necessaria per il trattamento dei dati, nonché la quantificazione dei maggiori costi di funzionamento derivanti dalla gestione delle nuove competenze, sono stati riportati nel prospetto riepilogativo seguente:

ANAC - STIMA ONERI PIATTAFORMA TRATTAMENTO DATI											
Descrizione	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Totale
Spesa di sviluppo e funzionamento	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	1.480.000,00
<b>Totale Oneri</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>1.480.000,00</b>

Nello specifico trattandosi di stime (non conoscendo allo stato i requisiti funzionali delle evoluzioni da implementare sulla piattaforma) si è semplicemente ritenuto di arrotondare i relativi importi (anche in ragione della dinamica dell'inflazione in atto) includendo nel 2026 i costi di adeguamento e revisione delle piattaforme tecnologiche utilizzate dalla piattaforma nonché i costi di eventuali attività di vulnerability assessment sulla stessa. I costi sono da intendersi come costi di investimento per i primi 4 anni, mentre per i successivi si tratta di costi di funzionamento (prevalentemente gestione e manutenzione applicativa).

A titolo esemplificativo si riporta il prospetto riepilogativo degli oneri relativi sia all'implementazione della dotazione organica di n. 22 unità di personale, comprensiva degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione sia degli oneri relativi allo sviluppo e alle spese di funzionamento della piattaforma informatica da utilizzare per il trattamento dei dati da parte di ANAC.

<sup>3</sup> Nelle quali l'ANAC ha stabilito "quale strada prioritaria per tutelare la riservatezza del segnalante, la gestione in via informatizzata delle segnalazioni. Tale aspetto è divenuto ancora più importante alla luce della nuova formulazione dell'art. 54-bis laddove si dispone che ANAC adotti apposite Linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni prevedendo l'utilizzo di modalità anche informatiche e il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione".

ANAC - STIMA ONERI PER L'IMPLEMENTAZIONE DOTAZIONE ORGANICA											
Descrizione	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Totale
22 unità di personale											
Competenze lorde	861.113,97	1.548.077,96	1.632.128,93	1.701.755,67	1.792.313,20	1.864.905,74	1.971.847,46	2.096.390,24	2.223.767,64	2.337.328,78	18.029.629,57
Costo Azienda*	285.889,84	629.583,88	668.589,11	697.032,73	734.405,84	764.137,20	818.376,27	870.736,45	923.360,34	971.537,21	7.363.648,86
<b>Totale Oneri</b>	<b>1.147.003,81</b>	<b>2.177.661,84</b>	<b>2.300.718,04</b>	<b>2.398.788,41</b>	<b>2.526.719,03</b>	<b>2.629.042,93</b>	<b>2.790.223,72</b>	<b>2.967.126,69</b>	<b>3.147.127,98</b>	<b>3.308.865,99</b>	<b>25.393.278,43</b>
ANAC - STIMA ONERI PIATTAFORMA TRATTAMENTO DATI											
Descrizione	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Totale
Spesa di sviluppo e funzionamento	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	1.480.000,00
<b>Totale Oneri</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>1.480.000,00</b>
<b>Totale Complessivo Oneri</b>	<b>1.397.004</b>	<b>2.427.662</b>	<b>2.550.718</b>	<b>2.648.788</b>	<b>2.606.719</b>	<b>2.709.043</b>	<b>2.870.224</b>	<b>3.047.127</b>	<b>3.227.128</b>	<b>3.388.866</b>	<b>26.873.278,43</b>

Il costo per il personale (importi arrotondati) è così quantificato: euro 1.147.004 per l'anno 2023, euro 2.177.662 per l'anno 2024, euro 2.300.718 per l'anno 2025, euro 2.398.788 per l'anno 2026, euro 2.526.719 per l'anno 2027, euro 2.629.043 per l'anno 2028, euro 2.790.224 per l'anno 2029, euro 2.967.127 per l'anno 2030, euro 3.147.128 per l'anno 2031 ed in euro 3.308.866 annui a decorrere dall'anno 2032.

Per lo sviluppo della piattaforma informatica necessaria per il trattamento dei dati nonché i maggiori costi di funzionamento derivanti dalla gestione delle nuove competenze sono così quantificati: euro 250.000 per l'anno 2023, euro 250.000 per l'anno 2024, euro 250.000 per l'anno 2025, euro 250.000 per l'anno 2026, euro 80.000 a decorrere dall'anno 2027.

In ordine alla relativa copertura degli oneri sopra quantificati si procederà con prelevamento dal Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Si prevede altresì che il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**L'articolo 12** disciplina il contenuto dell'obbligo di riservatezza in ordine all'identità del segnalante, che non deve essere rivelata a persone diverse rispetto a quelle competenti a ricevere o a dare seguito alla segnalazione, sia per i procedimenti penali che contabili e disciplinari, mentre **l'articolo 13** riguarda il trattamento dei dati personali contenuti nelle segnalazioni. *Le disposizioni hanno natura ordinamentale e pertanto, non si prevedono oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.*

Con **l'articolo 14** si disciplina la modalità di conservazione delle segnalazioni e della relativa documentazione per il tempo necessario a gestire e definire le stesse. Si ha un'ulteriore precisazione sulle modalità di conservazione a seconda se le segnalazioni siano state effettuate utilizzando linee telefoniche o altro sistema di messaggistica vocale registrate oppure non registrate o ancora, nel corso di un incontro col personale addetto. *Si tratta di modalità procedurali attuabili nell'ambito dell'implementazione della piattaforma informatica a cui si è già fatto riferimento, senza ulteriori aggravii per la finanza pubblica.* **L'articolo 15 (Divulgazioni pubbliche)** disciplina le condizioni per le quali la persona che effettua una divulgazione pubblica può accedere ai benefici di protezione

previsti dal presente decreto, anche quando le informazioni divulgate erano ritenute vere dal segnalante.

### **Capo III** **Misure di protezione**

Con il presente capo vengono disciplinate le misure di protezione che costituiscono gli strumenti a tutela dei segnalanti. In particolare, *l'articolo 16 (Condizioni per la protezione della persona segnalante)* prevede le condizioni mediante le quali la persona che effettua una divulgazione pubblica può accedere ai benefici di protezione previsti dal presente decreto, quando al momento della segnalazione/denuncia o divulgazione pubblica il soggetto segnalante riteneva che le informazioni divulgate fossero vere. Tale tutela è assicurata, in caso di segnalazione anonima, **solo** alla persona segnalante che sia stata successivamente identificata e che abbia subito ritorsioni (comma 4), nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione. Si rappresenta che, salvo quanto previsto dal successivo articolo 20, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele indicate non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

*La disposizione ha natura ordinamentale e definitoria e non è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica.*

*L'articolo 17* prevede che è vietata ogni forma di ritorsione, in quanto il segnalante non può essere sottoposto a misure che abbiano effetti negativi sul rapporto di lavoro e sulla persona e la sua reputazione: pertanto, si prevede un dettagliato elenco delle possibili forme di ritorsione, o discriminazione operate nei confronti del whistleblower tra cui si evidenziano quelle del licenziamento, demansionamento, trasferimento di sede e ogni altra azione che comporti effetti negativi sui contratti di lavoro (come il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata), nonché una serie di altre gravi condotte afflittive come ad esempio la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici e azioni discriminatorie dalle quali conseguono pregiudizi economici o finanziari anche in termini di perdita di opportunità e di redditi a cagione del suo agire.

*La disposizione ha carattere precettivo e non comporta oneri per la finanza pubblica.*

*L'articolo 18* si occupa di inquadrare le c.d. misure di sostegno a favore della persona segnalante fornite da enti del Terzo settore che perseguono finalità di promozione della legalità, della trasparenza e tutela di diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori sia nel settore pubblico che privato, mediante la stipula, a titolo gratuito, di apposite convenzioni con l'ANAC. Tali misure consistono in informazioni, assistenza e consulenze legali - rilasciate gratuitamente - sulla modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni secondo le forme di tutela apprestate dall'ordinamento interno e dal diritto unionale, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato previsto dal diritto interno o dell'Unione europea.

In caso di possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni dell'ordinamento giuridico, la persona che ha inoltrato la segnalazione potrà avvalersi del patrocinio a spese dello Stato, secondo quanto già previsto a legislazione vigente dagli articoli 74 e ss. del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. spese

di giustizia), e pertanto, la previsione di cui sopra rientra tra le fattispecie contemplate dal diritto interno per l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio e non determina oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Al comma 3 del presente articolo si prevede la possibilità per l'autorità giudiziaria o amministrativa, alla quale si è rivolta la persona segnalante per ottenere protezione dalle ritorsioni, di richiedere all'ANAC informazioni e documenti relativi alle segnalazioni eventualmente presentate. Si osservano le forme di cui all'articolo 210 e seguenti del codice di procedura civile nei procedimenti giudiziari, nonché l'articolo 63, secondo comma c.p.a. per i processi amministrativi.

**L'articolo 19** si occupa di disciplinare la tutela del segnalante in caso di adozione di misure ritorsive e detta, quindi, le misure di protezione che l'ANAC attiva al riguardo, informando - in caso di ritorsioni commesse in ambito lavorativo pubblico - immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica ed eventuali organismi di garanzia o disciplina, per gli eventuali provvedimenti di competenza. Si segnala che per gli accertamenti istruttori relativi alle misure ritorsive, l'ANAC si avvale della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica, per il settore pubblico, nonché della collaborazione dell'Ispettorato nazionale del lavoro per il settore privato, concludendo con tali organismi, specifici accordi, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990. Gli atti ritorsivi sono considerati nulli con la previsione della reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamento.

Nell'ambito dei procedimenti aventi ad oggetto l'accertamento delle condotte e degli atti vietati ai sensi dell'articolo 12, si presume che tali condotte o atti siano stati posti in essere a causa della segnalazione o divulgazione. L'onere di provare che tali condotte o atti sono estranei alla segnalazione o alla divulgazione è a carico di colui che li ha posti in essere.

Competente a decidere riguardo alle condotte e agli atti dettati da forme di ritorsione è il giudice ordinario il quale adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compreso il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione dell'articolo 17 e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del medesimo articolo, mentre non sono garantite le tutele perviste dal presente articolo, in caso di accertamento in via giudiziale, con sentenza passata in giudicato per il fatto che la persona segnalante ha reso deliberatamente false informazioni sulle violazioni. È sottoposto a provvedimento disciplinare chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni rilevatesi infondate. Ricorrendo queste casistiche è conseguenziale il venir meno della tutela giudiziaria di cui al presente articolo.

*La norma esplicita garanzie e forme ordinarie di tutela giurisdizionale nell'ambito dell'ordinamento interno, pertanto gli adempimenti connessi alle attività istituzionali potranno essere fronteggiati con le risorse umane, che andranno ad implementare la dotazione organica dell'ANAC così come quantificate e stimate nel precedente articolo 11 del presente provvedimento a cui si rimanda.*

**L'articolo 20** prevede le ipotesi di limitazione della responsabilità della persona segnalante nel caso in cui sia avvenuta la diffusione di notizie coperte dall'obbligo di segreto diverso da quello di cui all'articolo 1, comma 3, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta quando la sua segnalazione o divulgazione pubblica era necessaria al rilevamento di una violazione.

Si prevede, inoltre, l'assenza di responsabilità anche di natura civile o amministrativa, eccetto che il fatto costituisca reato, dell'ente o della persona segnalante nell'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

In ogni caso, resta ferma la responsabilità penale e ogni altra forma di responsabilità, civile o amministrativa, per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione o alla denuncia o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

*La disposizione ha carattere ordinamentale e precettivo e non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, segnalando che per quanto riguarda le eventuali attività giurisdizionali, si tratta di compiti istituzionalmente espletati secondo le norme del diritto processuale interno.*

Per quanto concerne **l'articolo 21**, si rappresenta che l'ANAC, accertata la natura ritorsiva degli atti o delle omissioni, applica le sanzioni amministrative pecuniarie ai soggetti pubblici o privati, tenendo conto della dimensione dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione. Per quanto riguarda il settore privato gli enti e le persone giuridiche adottano nei confronti di coloro che accertano essere responsabili degli illeciti di cui al comma 1 le sanzioni previste dal decreto legislativo 231/2001.

*Si tratta di norma precettiva che è suscettibile di determinare effetti positivi per la finanza pubblica, sebbene allo stato non quantificabili.*

**L'articolo 22** dispone la nullità delle eventuali rinunce e delle transazioni relative a diritti e tutele previste dal presente provvedimento ad eccezione di quelle concluse a seguito di tentativo obbligatorio di conciliazione o di accordi di mediazione e conciliazione predisposti da organizzazioni sindacali ed associazioni che promuovano tra i loro scopi, la trasparenza e la legalità. *La disposizione ha carattere ordinamentale e non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.*

## CAPO IV

### Disposizioni finali

**L'articolo 23** detta le abrogazioni delle precedenti disposizioni in materia di whistleblowing, perché trasposte nel presente decreto legislativo (vale a dire, l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001, i commi 2-ter e 2-quater dell'art. 6 del D.lgs. 231/2001 e l'art. 3 della legge 179/2017). *La presente disposizione è di natura precettiva e non produce effetti negativi per la finanza pubblica.*

**L'articolo 24** detta la disciplina transitoria e di coordinamento prevedendo che le disposizioni del presente provvedimento si applicano decorsi quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ad eccezione della specifica disciplina prevista per i soggetti del settore privato. Il secondo comma stabilisce che per le segnalazioni o le denunce effettuate all'autorità giudiziaria o contabile precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto e fino all'applicazione delle disposizioni dello stesso, ai sensi del comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, all'articolo 6, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e all'articolo 3 della legge 30 novembre 2017, n. 179.

Il terzo comma dell'articolo in esame prevede la riformulazione dell'art. 4 della legge 604/1966, inserendo tra le cause di nullità del licenziamento la fattispecie inerente alla segnalazione di un illecito di cui il dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

Il quarto comma sostituisce la lettera f) del comma 1 dell'articolo 2-undecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive

modifiche, relativamente alla riservatezza dell'identità della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte, ai sensi del decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019.

Il quinto comma, al fine di conseguire il coordinamento normativo, sostituisce integralmente il comma *2-bis* del D. Lgs. 231 del 2001, prevedendo – come già menzionato all'articolo 4 del presente provvedimento - che i modelli che sono definiti al comma 1, lettera a) della disposizione prevedono, per l'appunto, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il regime dettato in materia di procedimenti e di applicazione delle sanzioni disciplinari, che è adottato ai sensi del comma 2, lettera e), di cui al decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 1937/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019.

*Le disposizioni sono di carattere ordinamentale e precettivo e non determinano alcun onere per la finanza pubblica.*

Infine, **l'articolo 25** contiene le disposizioni finanziarie, prevedendo che - fatta eccezione per le disposizioni di cui all'articolo 11 - dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, *atteso che agli adempimenti e alle attività ad esso connessi potrà provvedersi attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

<p align="center"><b>Direttiva 2019/1937</b></p>	<p align="center"><b>Decreto legislativo attuativo della direttiva 2019/1937</b></p>
<p align="center">CAPO I</p> <p align="center"><b>AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E CONDIZIONI DI PROTEZIONE</b></p>	<p align="center"><b>Capo I</b></p> <p align="center"><b>Ambito di applicazione e definizioni</b></p>
<p align="center"><i>Articolo 1</i></p> <p align="center"><b>Scopo</b></p>	
<p>Lo scopo della presente direttiva è rafforzare l'applicazione del diritto e delle politiche dell'Unione in specifici settori stabilendo norme minime comuni volte a garantire un elevato livello di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.</p>	
<p align="center"><i>Articolo 2</i></p> <p align="center"><b>Ambito di applicazione materiale</b></p>	<p align="center"><b>Art. 1</b></p> <p align="center"><i>(Ambito di applicazione oggettivo)</i></p>
<p>1. La presente direttiva stabilisce norme minime comuni di protezione delle persone che segnalano le seguenti violazioni del diritto dell'Unione:</p> <p>a) violazioni che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui all'allegato relativamente ai seguenti settori:</p> <p>i) appalti pubblici;</p> <p>ii) servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;</p> <p>iii) sicurezza e conformità dei prodotti;</p> <p>iv) sicurezza dei trasporti;</p> <p>v) tutela dell'ambiente;</p> <p>vi) radioprotezione e sicurezza nucleare;</p> <p>vii) sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;</p> <p>viii) salute pubblica;</p> <p>ix) protezione dei consumatori;</p>	<p>Art. 1 commi 1, 2, 3, 4</p>

<p>x) tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi</p> <p>b) violazioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 TFUE, e ulteriormente specificate nelle pertinenti misure dell'Unione;</p> <p>c) violazioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, TFUE, comprese violazioni delle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.</p>	
<p>2. La presente direttiva non pregiudica il potere degli Stati membri di estendere la protezione prevista dal diritto nazionale relativamente a settori o atti non contemplati dal paragrafo 1.</p>	<p>v. art. 1, comma 1.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 3</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Relazione con altri atti dell'Unione e con le disposizioni nazionali</b></p>	
<p>1. Laddove siano previste norme specifiche sulla segnalazione delle violazioni negli atti settoriali dell'Unione elencati nella parte II dell'allegato, si applicano tali norme. Le disposizioni della presente direttiva si applicano nella misura in cui una materia non sia obbligatoriamente disciplinata da tali atti settoriali dell'Unione.</p>	<p>v. art. 1, comma 2.</p>
<p>2. La presente direttiva non pregiudica la responsabilità degli Stati membri di garantire la sicurezza nazionale né il loro potere di tutelare i propri interessi essenziali di sicurezza. In particolare, non si applica alle segnalazioni di violazioni delle norme in materia di appalti concernenti aspetti di difesa o di sicurezza, a meno che tali aspetti non rientrino negli atti pertinenti dell'Unione.</p>	<p>v. art. 1, comma 2.</p>

<p>3. La presente direttiva non pregiudica l'applicazione del diritto dell'Unione o nazionale concernente una delle seguenti:</p> <p>a) la protezione delle informazioni classificate;</p> <p>b) la protezione del segreto professionale forense e medico;</p> <p>c) la segretezza delle deliberazioni degli organi giudiziari;</p> <p>d) norme di procedura penale.</p>	<p>v. art. 1, comma 3.</p>
<p>4. La presente direttiva lascia impregiudicate le norme nazionali relative all'esercizio da parte dei lavoratori dei loro diritti di consultare i propri rappresentanti o sindacati, alla protezione contro eventuali misure lesive ingiustificate determinate da tali consultazioni, nonché all'autonomia delle parti sociali e al loro diritto di stipulare accordi collettivi. Questo non pregiudica il livello di protezione offerto dalla presente direttiva.</p>	<p>v. art. 1, comma, 4.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 4</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Ambito di applicazione personale</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 3</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Ambito di applicazione soggettivo)</i></p>
<p>1. La presente direttiva si applica alle persone segnalanti che lavorano nel settore privato o pubblico che hanno acquisito informazioni sulle violazioni in un contesto lavorativo, compresi almeno:</p> <p>a) le persone aventi la qualità di lavoratore ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, TFUE, compresi i dipendenti pubblici;</p> <p>b) le persone aventi la qualità di lavoratore autonomo ai sensi dell'articolo 49 TFUE;</p> <p>c) gli azionisti e i membri dell'organo di amministrazione, direzione o vigilanza di un'impresa, compresi i membri senza incarichi esecutivi, i volontari e i tirocinanti retribuiti e non retribuiti;</p>	<p>Art. 3 comma 1</p>

<p>d)qualsiasi persona che lavora sotto la supervisione e la direzione di appaltatori, subappaltatori e fornitori.</p>	
<p>2. La presente direttiva si applica altresì alle persone segnalanti qualora segnalino o divulgino informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito di un rapporto di lavoro nel frattempo terminato.</p>	<p>Art. 3 comma 2</p>
<p>3. La presente direttiva si applica inoltre alle persone segnalanti il cui rapporto di lavoro non è ancora iniziato nei casi in cui le informazioni riguardanti una violazione sono state acquisite durante il processo di selezione o altre fasi delle trattative.</p>	<p>art. 3, comma 2, lett. a)</p>
<p>4. Le misure intese a proteggere le persone segnalanti di cui al capo VI si applicano altresì, ove opportuno:</p> <p>a) ai facilitatori;</p> <p>b) a terzi connessi con le persone segnalanti e che potrebbero rischiare ritorsioni in un contesto lavorativo, quali colleghi o parenti delle persone segnalanti; e</p> <p>c) ai soggetti giuridici di cui le persone segnalanti sono proprietarie, per cui lavorano o a cui sono altrimenti connesse in un contesto lavorativo.</p>	<p>Art. 3 commi 3 e 4</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 5</i> <b>Definizioni</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 2</b> <i>(Definizioni)</i></p>
<p>Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:</p> <p>1) «violazioni»: atti od omissioni che:</p> <p style="padding-left: 20px;">i) sono illeciti e che sono relativi agli atti dell'Unione e ai settori che rientrano nell'ambito di applicazione materiale di cui all'articolo 2; oppure</p> <p style="padding-left: 20px;">ii) vanificano l'oggetto o la finalità delle norme previste negli atti dell'Unione e nei settori che</p>	<p>Art. 2</p>

rientrano nell'ambito di applicazione materiale di cui all'articolo 2;

2) «informazioni sulle violazioni»: informazioni, compresi fondati sospetti, riguardanti effettive o potenziali violazioni che si sono verificate o che molto verosimilmente potrebbero verificarsi nell'organizzazione presso cui la persona segnalante lavora o ha lavorato, o in altra organizzazione con la quale la persona segnalante è o è stata in contatto nell'ambito della sua attività professionale, nonché tentativi di occultare tali violazioni;

3) «segnalazione» o «segnalare»: a eccezione dei fini di cui all'articolo 27, la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;

4) «segnalazione interna»: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni all'interno di un soggetto giuridico del settore pubblico o del settore privato;

5) «segnalazione esterna»: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni alle autorità competenti;

6) «divulgazione pubblica» o «divulgare pubblicamente»: il fatto di rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni;

7) «persona segnalante»: la persona fisica che segnala o divulga informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito delle sue attività professionali;

8) «facilitatore»: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione in un contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere riservata;

9) «contesto lavorativo»: le attività lavorative presenti o passate svolte nel settore pubblico o privato attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione;

10) «persona coinvolta»: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione o divulgazione come

<p>persona alla quale la violazione è attribuita o con la quale tale persona è associata;</p> <p>11) «ritorsione»: qualsiasi omissione o atto, diretto o indiretto, che si verifica in un contesto lavorativo in conseguenza della segnalazione interna o esterna o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare danni ingiustificati alla persona segnalante</p> <p>12) seguito»: l'azione intrapresa dal destinatario di una segnalazione o da un'autorità competente, allo scopo di valutare la sussistenza dei fatti segnalati e, se del caso, porre rimedio alla violazione segnalata, anche attraverso azioni come un'inchiesta interna, indagini, l'azione penale, un'azione per il recupero dei fondi o l'archiviazione della procedura;</p> <p>13) «riscontro»: una comunicazione alla persona segnalante di informazioni sull'azione prevista o adottata per dar seguito alla loro segnalazione e sui motivi del seguito dato;</p> <p>14) «autorità competente»: l'autorità nazionale designata a ricevere le segnalazioni conformemente al capo III e a dare un riscontro alla persona segnalante e/o designata per svolgere le funzioni previste dalla presente direttiva, in particolare per quanto riguarda il seguito dato alle segnalazioni.</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 6</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Condizioni per la protezione delle persone segnalanti</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 16</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Condizioni per la protezione del segnalante)</i></p>
<p>1. Le persone segnalanti beneficiano di protezione a norma della presente direttiva, a condizione che:</p> <p>a) abbiano avuto fondati motivi di ritenere che le informazioni segnalate fossero vere al momento della segnalazione e che tali informazioni rientrassero nell'ambito di applicazione della presente direttiva; e</p> <p>b) abbiano effettuato una segnalazione internamente a norma dell'articolo 7 o esternamente a norma dell'articolo 10, ovvero abbiano effettuato una divulgazione pubblica a norma dell'articolo 15.</p>	<p>Art. 16 commi 1, 2, 3</p>

<p>2. Fatti salvi gli obblighi vigenti di prevedere la segnalazione anonima in forza del diritto dell'Unione, la presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di decidere se i soggetti giuridici del settore pubblico o del settore privato e le autorità competenti debbano accettare le segnalazioni anonime di violazioni.</p>	<p><b>Opzione non esercitata</b></p>
<p>3. Le persone che hanno segnalato o divulgato pubblicamente informazioni su violazioni in forma anonima, ma che successivamente sono state identificate e hanno subito ritorsioni, possono nondimeno beneficiare della protezione prevista ai sensi del capo VI, a condizione che soddisfino le condizioni di cui al paragrafo 1.</p>	<p>Art. 16 comma 4</p>
<p>4. Le persone che hanno segnalato alle istituzioni, agli organi o agli organismi competenti dell'Unione violazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva possono beneficiare della protezione da questa prevista alle stesse condizioni di persone che hanno effettuato una segnalazione esterna</p>	<p>Art. 16 comma 1</p>
<p style="text-align: center;"><b>CAPO II</b></p> <p style="text-align: center;"><b>SEGNALAZIONE INTERNA E SEGUITO</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Capo II</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Segnalazioni interne, segnalazioni esterne, obbligo di riservatezza e divulgazioni pubbliche</b></p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 7</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Segnalazione attraverso canali di segnalazione interni</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 4</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Canali di segnalazione interna)</i></p>
<p>1. In linea generale e fatti salvi gli articoli 10 e 15, le informazioni sulle violazioni possono essere segnalate attraverso i canali di segnalazione e le procedure interni di cui al presente capo.</p>	<p>Art. 4</p>
<p>2. Gli Stati membri incoraggiano le segnalazioni mediante canali di segnalazione interni prima di effettuare segnalazioni mediante canali di segnalazione esterni, laddove la violazione possa essere affrontata efficacemente a livello interno e la persona segnalante ritenga che non sussista il rischio di ritorsioni.</p>	<p>v. art. 6</p>
<p>3. Nel contesto delle informazioni comunicate dai soggetti giuridici del settore privato e del settore</p>	<p>v. art. 5, comma 1, lett. e).</p>

<p>pubblico ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera g), e dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, lettera a), e dell'articolo 13, sono fornite adeguate informazioni relativamente all'uso dei canali di segnalazione interni di cui al paragrafo 2.</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 8</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Obbligo di istituire canali di segnalazione interni</b></p>	
<p>1. Gli Stati membri assicurano che i soggetti giuridici del settore privato e del settore pubblico istituiscano canali e procedure per le segnalazioni interne e per il seguito, previa consultazione e in accordo con le parti sociali se previsto dal diritto nazionale.</p>	<p>v. art. 4, comma 1.</p>
<p>2. I canali e procedure di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono consentire ai lavoratori del soggetto di effettuare segnalazioni sulle violazioni. Essi possono consentire che la segnalazione sia effettuata anche da altre persone, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c) e d), e all'articolo 4, paragrafo 2, che sono in contatto con il soggetto nell'ambito della loro attività professionale.</p>	<p>v. art. 3 e 4</p>
<p>3. Il paragrafo 1 si applica ai soggetti giuridici del settore privato con almeno 50 lavoratori.</p>	<p>v. art. 2, comma 1, lett. q), num. 1.</p>
<p>4. La soglia di cui al paragrafo 3 non si applica ai soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'allegato.</p>	<p>Art. 2, comma 1, lett. q), num. 2) e 3)</p>
<p>5. I canali di segnalazione possono essere gestiti internamente da una persona o da un servizio designato a tal fine o essere messi a disposizione esternamente da terzi. Le garanzie e i requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, devono applicarsi anche ai terzi cui è affidato il compito di gestire il canale di segnalazione per conto di un soggetto giuridico del settore privato.</p>	<p>v. art. 4, comma 2.</p>
<p>6. I soggetti giuridici del settore privato che hanno da 50 a 249 lavoratori possono condividere le risorse per il ricevimento delle segnalazioni e delle eventuali indagini da svolgere. Ciò non pregiudica l'obbligo imposto a tali soggetti dalla presente direttiva di</p>	<p>v. art. 4, comma 4.</p>

<p>mantenere la riservatezza, di fornire un riscontro e di affrontare la violazione.</p>	
<p>7. In seguito a un'adeguata valutazione dei rischi e tenuto conto della natura delle attività dei soggetti e del conseguente livello di rischio, in particolare per l'ambiente e la salute pubblica, gli Stati membri possono chiedere ai soggetti giuridici del settore privato con meno di 50 lavoratori di stabilire canali e procedure di segnalazione interna a norma del capo II.</p>	<p>Opzione non esercitata</p>
<p>8. Gli Stati membri notificano alla Commissione le decisioni che adottano per richiedere ai soggetti giuridici del settore privato di stabilire canali di segnalazione interna ai sensi del paragrafo 7. Tale notifica comprende i motivi della decisione e i criteri utilizzati nella valutazione dei rischi di cui al paragrafo 7. La Commissione comunica detta decisione agli altri Stati membri.</p>	
<p>9. Il paragrafo 1 si applica a tutti i soggetti giuridici del settore pubblico, compresi i soggetti di proprietà o sotto il controllo di tali soggetti.</p> <p>Gli Stati membri possono esentare dall'obbligo di cui al paragrafo 1 i comuni con meno di 10.000 abitanti, o meno di 50 lavoratori, o altri soggetti di cui al primo comma del presente paragrafo con meno di 50 lavoratori.</p> <p>Gli Stati membri possono prevedere che i canali di segnalazione interna possano essere condivisi tra comuni o possano essere gestiti da autorità comunali congiunte in conformità del diritto nazionale, purché i canali di segnalazione interna condivisi siano distinti e autonomi rispetto ai pertinenti canali di segnalazione esterna.</p>	<p>v. art. 3</p> <p>v. art. 4, comma 4.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 9</i></p> <p><b>Procedure per la segnalazione interna e relativo</b></p>	
<p>1. Le procedure per le segnalazioni interne e per il seguito di cui all'articolo 8 comprendono i seguenti elementi:</p>	

<p>a) canali per ricevere le segnalazioni che siano progettati, realizzati e gestiti in modo sicuro e tale da garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante e la protezione degli eventuali terzi citati nella segnalazione e da impedire l'accesso da parte del personale non autorizzato;</p> <p>b) un avviso del ricevimento della segnalazione alla persona segnalante entro sette giorni a decorrere dal ricevimento;</p> <p>c) la designazione di una persona o di un servizio imparziale competente per dare seguito alle segnalazioni che potrebbe essere la stessa persona o lo stesso servizio che riceve le segnalazioni e che manterrà la comunicazione con la persona segnalante e, se necessario, chiederà ulteriori informazioni e fornirà un riscontro a quest'ultima;</p> <p>d) un seguito diligente da parte della persona designata o del servizio designato di cui alla lettera c);</p> <p>e) un seguito diligente, se previsto dal diritto nazionale, per quanto riguarda le segnalazioni anonime;</p> <p>f) un termine ragionevole per dare un riscontro, non superiore a tre mesi a far data dall'avviso di ricevimento della segnalazione, oppure, se non è stato inviato alcun avviso alla persona segnalante, tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dall'effettuazione della segnalazione;</p> <p>g) fornitura di informazioni chiare e facilmente accessibili sulle procedure per effettuare segnalazioni esterne alle autorità competenti a norma dell'articolo 10 e, se del caso, a istituzioni, organi e organismi dell'Unione.</p>	<p>v. art. 4, comma 1.</p> <p>Art. 5 comma 1 lett. a)</p> <p>Art. 4 comma 2</p> <p>Art. 5</p> <p><b>Opzione non esercitata</b></p> <p>Art. 5 comma 1 lett. d)</p> <p>Art. 5 comma 1 lett. e)</p>
<p>2. I canali previsti al paragrafo 1, lettera a), consentono segnalazioni in forma scritta od orale. Le segnalazioni orali sono possibili attraverso linee telefoniche o attraverso altri sistemi di messaggistica vocale e, su richiesta della persona segnalante,</p>	<p>v. art. 4, comma 1.</p>

mediante un incontro diretto entro un termine ragionevole.	
--	--

<b>CAPO III SEGNALAZIONE ESTERNA E RELATIVO SEGUITO</b>	
<i>Articolo 10</i> <b>Segnalazione attraverso canali di segnalazione esterni</b>	<b>Art. 6</b> <i>(Condizioni per l'effettuazione della segnalazione esterna)</i>
Fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), le persone segnalanti forniscono informazioni sulle violazioni utilizzando i canali e le procedure di cui agli articoli 11 e 12, dopo aver utilizzato i canali interni di segnalazione, o effettuando una segnalazione direttamente attraverso i canali di segnalazione esterni.	Art. 6
<i>Articolo 11</i> <b>Obbligo di istituire canali di segnalazione esterna e di seguito alle segnalazioni</b>	<b>Art. 7</b> <i>(Canali di segnalazione esterna)</i>
1. Gli Stati membri designano le autorità competenti per ricevere, fornire un riscontro e dare seguito alle segnalazioni e le dotano di risorse adeguate.	Art. 7
2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti:  a) stabiliscano canali di segnalazione esterna indipendenti e autonomi per il ricevimento e il trattamento delle informazioni sulle violazioni;  b) diano tempestivamente un avviso di ricevimento delle segnalazioni, in ogni caso entro sette giorni dal loro ricevimento, salvo esplicita diversa richiesta della persona segnalante o tranne se l'autorità competente ritiene ragionevolmente che confermare il ricevimento della segnalazione metta a repentaglio la protezione dell'identità della persona segnalante;  c) diano diligentemente seguito alle segnalazioni;	<b>Art. 8</b> <i>(Attività dell'ANAC)</i>  Art. 8, commi 1, 2 e 3

<p>d) diano un riscontro alla persona segnalante entro un termine ragionevole non superiore a tre mesi, o sei mesi in casi debitamente giustificati;</p> <p>e) comunichino alla persona segnalante l'esito finale delle indagini avviate dalla segnalazione secondo le procedure di cui al diritto nazionale;</p> <p>f) trasmettano a tempo debito le informazioni contenute nella segnalazione alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione, se del caso, per ulteriori indagini ove previsto dal diritto dell'Unione o nazionale.</p>	
<p>3. Gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti, dopo aver debitamente esaminato la questione, possano decidere che una violazione segnalata è chiaramente di lieve entità e non necessita di un ulteriore seguito ai sensi della presente direttiva. Ciò non pregiudica altri obblighi o altre procedure applicabili per affrontare la violazione segnalata né la protezione offerta dalla presente direttiva relativamente alla segnalazione interna o esterna. In tal caso, le autorità competenti comunicano alla persona segnalante la loro decisione e la relativa motivazione.</p>	<p>Art. 8 comma 5</p>
<p>4. Gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti possano decidere di chiudere le procedure riguardanti le segnalazioni ripetute che non contengono nuove informazioni significative sulle violazioni rispetto a una precedente segnalazione per la quale le pertinenti procedure sono state concluse, a meno che nuove circostanze di fatto o di diritto non giustifichino che si dia loro un seguito diverso. In tal caso, tali autorità competenti notificano alla persona segnalante la loro decisione e la relativa motivazione.</p>	<p>v. art. 8 comma 5</p>
<p>5. Gli Stati membri possono prevedere che, in caso di alto afflusso di segnalazioni, le autorità competenti possano trattare in via prioritaria le segnalazioni relative a violazioni gravi o a violazioni di disposizioni essenziali che rientrano nell'ambito</p>	<p>v. art. 8, comma 4.</p>

d'applicazione della presente direttiva, fatto salvo il termine di cui al paragrafo 2, lettera d).	
6. Gli Stati membri assicurano che l'autorità che ha ricevuto una segnalazione, ma non è competente ad affrontare la violazione segnalata, la trasmetta all'autorità competente entro un termine ragionevole e in modo sicuro, e che la persona segnalante sia informata di tale trasmissione senza indugio.	v. art. 8, comma 2.
<i>Articolo 12</i> <b>Progettazione dei canali di segnalazione esterna</b>	
1. I canali di segnalazione esterna sono considerati indipendenti e autonomi a condizione che siano soddisfatti tutti i seguenti criteri:  a) siano progettati, stabiliti e gestiti in modo da garantire la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni e impediscano l'accesso da parte del personale non autorizzato dell'autorità competente;  b) permettano la memorizzazione di informazioni su supporti durevoli, conformemente all'articolo 18, per consentire l'effettuazione di ulteriori indagini.	v. art. 7, comma 1
2. I canali di segnalazione esterna consentono che la segnalazione sia effettuata in forma scritta e orale. Le segnalazioni orali sono possibili tramite telefono o attraverso altri sistemi di messaggistica vocale e, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto entro un termine ragionevole.	v. art. 7, comma 2
3. Le autorità competenti assicurano che, qualora una segnalazione sia ricevuta attraverso canali diversi dai canali di segnalazione di cui ai paragrafi 1 e 2 o da personale diverso da quello addetto al trattamento delle segnalazioni, al personale che la riceve sia proibito divulgare qualsiasi informazione che consenta di identificare la persona segnalante o coinvolta e trasmetta la segnalazione, senza indugio e senza modifiche, al personale addetto al trattamento delle segnalazioni.	v. art. 7, comma 1

<p>4. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti designino di personale addetto al trattamento delle segnalazioni, e in particolare di:</p> <p>a) fornire a qualsiasi persona interessata informazioni sulle procedure per la segnalazione;</p> <p>b) ricevere le segnalazioni e dare loro seguito;</p> <p>c) mantenere i contatti con la persona segnalante al fine di fornire un riscontro e chiedere ulteriori informazioni, se necessario.</p>	<p>v. art. 8, comma 1.</p>
--	----------------------------

<p>5. Il personale addetto di cui al paragrafo 4 riceve una formazione specifica ai fini del trattamento delle segnalazioni.</p>	<p>v. art. 8, comma 1.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 13</i></p> <p><b>Informazioni sul ricevimento delle segnalazioni e relativo seguito</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 9</b> <i>(Informazioni sulle segnalazioni esterne e sul relativo seguito)</i></p>
<p>Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti pubblichino sui loro siti web, in una sezione separata, facilmente identificabile e accessibile, almeno le seguenti informazioni:</p> <p>a) le condizioni per beneficiare di protezione ai sensi della presente direttiva;</p> <p>b) i dati di contatto per i canali di segnalazione esterna di cui all'articolo 12, in particolare gli indirizzi postali ed elettronici e i numeri di telefono per tali canali, indicando se le conversazioni telefoniche sono registrate;</p> <p>c) le procedure applicabili alle segnalazioni di violazioni, comprese le modalità con cui l'autorità competente può chiedere alla persona segnalante di chiarire le informazioni comunicate o di fornire ulteriori informazioni, il termine per fornire un riscontro nonché il tipo e contenuto di tale riscontro;</p> <p>d) il regime di riservatezza applicabile alle segnalazioni, in particolare alle informazioni relative al trattamento dei dati personali conformemente all'articolo 17 della presente direttiva, agli articoli 5</p>	<p>Art. 9, comma 1</p>

<p>e 13 del regolamento (UE) 2016/679, all'articolo 13 della direttiva (UE) 2016/680 e all'articolo 15 del regolamento (UE) 2018/1725, a seconda dei casi;</p> <p>e) il tipo di seguito da dare;</p> <p>f) i mezzi di ricorso e le procedure di protezione contro le ritorsioni e la disponibilità di una consulenza riservata per le persone che intendano effettuare una segnalazione;</p> <p>g) una dichiarazione che spieghi chiaramente le condizioni alle quali le persone che effettuano segnalazioni all'autorità competente siano protette dall'incorrere in responsabilità per violazione della riservatezza ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2; e</p> <p>h) le informazioni di contatto del centro d'informazione o dell'autorità amministrativa indipendente unica di cui all'articolo 20, paragrafo 3, se del caso.</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 14</i></p> <p><b>Riesame delle procedure da parte delle autorità competenti</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 10</b> <i>(Adozione di Linee guida)</i></p>
<p>Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti riesaminino regolarmente, e almeno una volta ogni tre anni, le proprie procedure per il ricevimento delle segnalazioni e relativo seguito. Nell'ambito di tale riesame le autorità competenti tengono conto della propria esperienza e di quella di altre autorità competenti e adeguano le proprie procedure di conseguenza.</p>	<p>Art. 10, comma 2</p>
<p style="text-align: center;">CAPO IV <b>DIVULGAZIONI PUBBLICHE</b></p>	
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 15</i></p> <p><b>Divulgazioni pubbliche</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 15</b> <i>(Divulgazioni pubbliche)</i></p>
<p>1. Una persona che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dalla presente direttiva se ricorre una delle seguenti condizioni:</p> <p>a) la persona segnalante ha prima segnalato internamente ed esternamente, o direttamente esternamente conformemente ai capi II e III, ma non è stata intrapresa un'azione appropriata in risposta alla segnalazione entro il termine di cui all'articolo</p>	<p>Art. 15 comma 1</p>

<p>9, paragrafo 1, lettera f), o all'articolo 11, paragrafo 2, lettera d); oppure</p> <p>b) la persona segnalante aveva fondati motivi di ritenere che:</p> <p>i) la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse, come nel caso in cui sussista una situazione di emergenza o il rischio di danno irreversibile; oppure</p> <p>ii) in caso di segnalazione esterna, sussista il rischio di ritorsioni o le prospettive che la violazione sia affrontata efficacemente siano scarse per via delle circostanze del caso di specie, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui un'autorità possa essere collusa con l'autore della violazione o coinvolta nella violazione stessa.</p>	
<p>2. Il presente articolo non si applica a casi in cui una persona divulghi direttamente informazioni alla stampa conformemente a specifiche disposizioni nazionali che stabiliscono un sistema di protezione relativo alla libertà di espressione e d'informazione.</p>	<p>Art. 15 comma 2</p>
<p style="text-align: center;"><b>CAPO V</b> <b>DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE</b> <b>SEGNALAZIONI INTERNE ED ESTERNE</b></p>	
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 16</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Obbligo di riservatezza</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 12</b> <i>(Obbligo di riservatezza)</i></p>
<p>1. Gli Stati membri provvedono affinché l'identità della persona segnalante non sia divulgata, senza il suo consenso esplicito, a nessuno che non faccia parte del personale autorizzato competente a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Altrettanto vale per qualsiasi altra informazione da cui si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità della persona segnalante.</p>	<p>Art. 12 comma 1</p>
<p>2. In deroga al paragrafo 1, la divulgazione dell'identità della persona segnalante e di qualsiasi altra informazione di cui al paragrafo 1 è ammessa solo qualora ciò rappresenti un obbligo necessario e proporzionato imposto dal diritto dell'Unione o nazionale nel contesto di indagini da parte delle autorità nazionali o di procedimenti giudiziari, anche al fine di salvaguardare i diritti della difesa della persona coinvolta.</p>	<p>Art. 12 commi da 2 a 8</p>

<p>3. La divulgazione fatta conformemente alla deroga di cui al paragrafo 2 è oggetto di adeguate garanzie ai sensi delle norme unionali e nazionali applicabili. In particolare, le persone segnalanti sono informate prima della divulgazione della loro identità, a meno che ciò non pregiudichi le relative indagini o procedimenti giudiziari. Quando informa le persone segnalanti, l'autorità competente invia loro una spiegazione scritta delle ragioni alla base della divulgazione dei dati riservati in questione</p>	<p>v. art. 12, comma 6</p>
<p>4. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti che ricevono segnalazioni con informazioni sulle violazioni che comprendono segreti commerciali non li utilizzino o divulgino per altri fini che vadano oltre quanto necessario per dare seguito adeguato</p>	<p>v. art. 12, comma 1</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 17</i> <b>Trattamento dei dati personali</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 13</b> <i>(Trattamento dei dati personali)</i></p>
<p>Ogni trattamento dei dati personali effettuato ai sensi della presente direttiva, compresi lo scambio e la trasmissione di dati personali da parte delle autorità competenti, deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva (UE) 2016/680. Lo scambio e la trasmissione di informazioni da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione sono effettuati in conformità del regolamento (UE) 2018/1725. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati senza indugio.</p>	<p>Art. 13</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 18</i> <b>Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 14</b> <i>(Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni)</i></p>
<p>1. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti giuridici del settore privato e del settore pubblico e le autorità competenti conservino la documentazione inerente a ogni segnalazione ricevuta, nel rispetto dei requisiti di riservatezza di cui all'articolo 16. Le relazioni sono conservate soltanto per il tempo ritenuto necessario e proporzionato per conformarsi all'obbligo imposto dalla presente direttiva o ad altri obblighi imposti dal diritto dell'Unione o nazionale.</p>	<p>Art. 14 comma 1</p>
<p>2. Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica registrata o un altro sistema di messaggistica vocale registrato, subordinatamente al consenso della persona segnalante, i soggetti giuridici del settore privato e del settore pubblico e</p>	<p>Art. 14 comma 2</p>

<p>le autorità competenti hanno il diritto di documentare la segnalazione orale: a) facendo una registrazione della conversazione su un supporto durevole che consenta l'accesso alle informazioni; o b) mediante una trascrizione completa e accurata della conversazione effettuata dal personale addetto al trattamento della segnalazione. I soggetti giuridici del settore privato e del settore pubblico e le autorità competenti consentono alla persona segnalante di verificare, rettificare e approvare la trascrizione della chiamata mediante l'apposizione della propria firma.</p>	
<p>3. Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica non registrata o un altro sistema di messaggistica vocale non registrato, i soggetti giuridici del settore privato e del settore pubblico e le autorità competenti hanno il diritto di documentare la segnalazione orale mediante un resoconto dettagliato della conversazione scritto dal personale addetto al trattamento della segnalazione. I soggetti giuridici del settore privato e del settore pubblico e le autorità competenti offrono alla persona segnalante la possibilità di verificare, rettificare e approvare il resoconto della conversazione mediante l'apposizione della propria firma.</p>	<p>Art. 14 comma 3</p>
<p>4. Se una persona chiede un incontro con il personale dei soggetti giuridici del settore privato e del settore pubblico o delle autorità competenti ai fini di una segnalazione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, e dell'articolo 12, paragrafo 2, i soggetti giuridici del settore privato e del settore pubblico e le autorità competenti assicurano, subordinatamente al consenso della persona segnalante, che sia conservata una documentazione completa e accurata di tale incontro su un supporto durevole che consenta l'accesso alle informazioni. I soggetti giuridici del settore privato e del settore pubblico e le autorità competenti hanno il diritto di documentare l'incontro: a) facendo una registrazione della conversazione su un supporto durevole che consenta l'accesso alle informazioni; o b) mediante un verbale dettagliato dell'incontro redatto dal personale addetto al trattamento della segnalazione. I soggetti giuridici del settore privato e pubblico e le autorità competenti offrono alla persona segnalante la possibilità di verificare, rettificare e approvare il verbale dell'incontro mediante l'apposizione della propria firma.</p>	<p>Art. 14 comma 4</p>
<p style="text-align: center;"><b>CAPO VI</b> <b>MISURE DI PROTEZIONE</b></p>	
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 19</i> <b>Divieto di ritorsione</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 17</b> <i>(Divieto di ritorsione)</i></p>

<p>Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare qualsiasi forma di ritorsione contro le persone di cui all'articolo 4, comprese minacce e tentativi di ritorsione, inclusi in particolare: a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; b) la retrocessione di grado o la mancata promozione; c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; d) la sospensione della formazione; e) note di merito o referenze negative; f) l'imposizione o amministrazione di misure disciplinari, la nota di biasimo o altra sanzione, anche pecuniaria; g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; h) la discriminazione, il trattamento svantaggioso o iniquo; i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro permanente, laddove il lavoratore avesse legittime aspettative di vedersi offrire un impiego permanente; j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; k) danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o la perdita finanziaria, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di reddito; l) l'inserimento nelle liste nere sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che possono comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro; m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto per beni o servizi; n) l'annullamento di una licenza o di un permesso; o) la sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.</p>	<p>Art. 17, commi 1 e 4</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 20</i> <b>Misure di sostegno</b></p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 18</i> <b>Misure di sostegno</b></p>
<p>1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone di cui all'articolo 4 abbiano accesso, a seconda dei casi, a misure di sostegno, sin particolare:</p> <p>a) a informazioni e consulenze esaustive e indipendenti, facilmente accessibili al pubblico e a titolo gratuito, sulle procedure e i mezzi di ricorso disponibili in materia di protezione dalle ritorsioni e sui diritti della persona coinvolta;</p> <p>b) a un'assistenza efficace da parte delle autorità competenti dinanzi a qualsiasi autorità pertinente associata alla loro protezione dalle ritorsioni, compreso, ove previsto dal diritto nazionale, la certificazione del fatto che possono beneficiare della protezione prevista dalla presente direttiva; e</p> <p>c) al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di un procedimento penale e di un procedimento civile transfrontaliero conformemente alle direttive (UE) 2016/1919 e 2008/52/CE del Parlamento europeo e</p>	<p>Art. 18 commi 1, 2, 3</p>

del Consiglio ( 48), nonché, in conformità del diritto nazionale, al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di ulteriori procedimenti e a consulenze legali o altri tipi di assistenza legale.	
2. Gli Stati membri possono prevedere misure di assistenza finanziaria e sostegno, anche psicologico, per le persone segnalanti nell'ambito dei procedimenti giudiziari. 3. Le misure di sostegno di cui al presente articolo possono essere fornite, a seconda dei casi, da un centro d'informazione o da un'autorità amministrativa indipendente unica e chiaramente identificata.	v. art. 18, comma 1.
<i>Articolo 21</i> <b>Misure di protezione dalle ritorsioni</b>	<i>Articolo 19</i> <b>Protezione dalle ritorsioni</b>
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le persone di cui all'articolo 4 siano protette dalle ritorsioni. Tali misure comprendono, in particolare, quelle di cui ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo.	Art. 17, commi 2 e 3 e art. 19
2. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, qualora le persone effettuino una segnalazione o una divulgazione pubblica conformemente alla presente direttiva non sono considerate responsabili di aver violato eventuali restrizioni alla divulgazione di informazioni né incorrono in alcun tipo di responsabilità in relazione a tale segnalazione o divulgazione pubblica, a condizione che avessero fondati motivi di ritenere che detta segnalazione o divulgazione pubblica fosse necessaria per rivelare una violazione ai sensi della presente direttiva.	<b>Art. 20</b> <i>(Limitazioni della responsabilità)</i>
3. Le persone segnalanti non incorrono in responsabilità per l'acquisizione delle informazioni segnalate o divulgate pubblicamente né per l'accesso alle stesse, purché tale acquisizione o accesso non costituisca di per sé un reato. Nel caso in cui l'acquisizione o l'accesso costituisca di per sé un reato, la responsabilità penale deve continuare a essere disciplinata dal diritto nazionale.	v. art. 20, comma 3.
4. Qualsiasi altra eventuale responsabilità delle persone segnalanti derivante da atti od omissioni che non sono collegati alla segnalazione o alla divulgazione pubblica o che non sono necessari per rivelare una violazione ai sensi della presente direttiva continua a essere disciplinata dal diritto dell'Unione o nazionale applicabile.	v. art. 20, comma 4.
5. Nei procedimenti dinanzi a un giudice o un'altra autorità relativi a un danno subito dalla persona segnalante, e a condizione che tale persona dimostri di aver effettuato una segnalazione oppure di aver	v. art. 17, commi 2, 3.

<p>effettuato una divulgazione pubblica e di aver subito un danno, si presume che il danno sia stato compiuto per ritorsione a seguito di tale segnalazione o divulgazione. In questi casi, spetta alla persona che ha adottato la misura lesiva dimostrare che tale misura è imputabile a motivi debitamente giustificati.</p>	
<p>6. Le persone di cui all'articolo 4 hanno accesso a misure correttive adeguate contro le ritorsioni, compresi provvedimenti provvisori in attesa della definizione dei procedimenti giudiziari, conformemente al diritto nazionale.</p>	<p>v. art. 19, comma 4 e 5.</p>
<p>7. Nei procedimenti giudiziari, compreso per diffamazione, violazione del diritto d'autore, violazione degli obblighi di segretezza, violazione delle norme in materia di protezione dei dati, divulgazione di segreti commerciali o per richieste di risarcimento fondate sul diritto privato, sul diritto pubblico o sul diritto del lavoro collettivo, le persone di cui all'articolo 4 non incorrono in alcun tipo di responsabilità per effetto di segnalazioni o divulgazioni pubbliche a norma della presente direttiva. Tali persone hanno il diritto di invocare tale segnalazione o divulgazione per chiedere il non luogo a procedere, a condizione che avessero fondati motivi di ritenere che la segnalazione o la divulgazione pubblica fosse necessaria per rivelare una violazione ai sensi della presente direttiva. Ove una persona segnali o divulghi pubblicamente informazioni relative a violazioni rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva e tali informazioni comprendano segreti commerciali e ove tale persona soddisfi le condizioni della presente direttiva, tale segnalazione o divulgazione pubblica è considerata lecita alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/943.</p>	<p>v. art. 20 co. 1</p>
<p>8. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che vi siano, conformemente al diritto nazionale, misure correttive e un risarcimento integrale per i danni subiti dalle persone di cui all'articolo 4.</p>	<p>v. art. 19 co. 4</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 22</i></p> <p><b>Misure per la protezione delle persone coinvolte</b></p>	
<p>1. Gli Stati membri assicurano che, in conformità della Carta, le persone coinvolte godano pienamente del diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, della presunzione di innocenza e dei diritti della difesa, compreso il diritto di essere sentiti e il diritto di accedere al proprio fascicolo.</p>	<p><i>artt. 27 e 111 della Costituzione; art. 34 cod. proc. pen. (Incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento); art. 36 cod. proc. pen. (Astensione); art. 37 cod. proc. pen. (Ricusazione); art. 45 cod. proc. pen. (Casi di rimessione); art. 65 cod. proc. pen. (interrogatorio nel merito); art. 96 cod. proc. pen. (Difensore di fiducia); art. 97 cod. proc. pen.</i></p>

	<p><i>(Difensore di ufficio); art. 121 cod. proc. pen. (memorie e richieste delle parti); art. 294 cod. proc. pen. (interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale); art. 415 bis c.p.p. (avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari); art. 466 cod. proc. pen. (facoltà dei difensori); art. 474 cod. proc. pen. (assistenza dell'imputato all'udienza); art. 482 cod. proc. pen. (diritto delle parti in ordine alla documentazione); art. 568 cod. proc. Pen. (Regole generali); art. 588 cod. proc. pen. (Sospensione della esecuzione).</i></p> <p><i>Art. 99 cod. proc. Civ. (Principio della domanda); art. 101 cod. proc. Civ. (Principio del contraddittorio), art. 115 cod. proc. Civile (Disponibilità delle prove); art. 117 cod. proc. Civ. (Interrogatorio non formale delle parti);</i></p> <p><i>DPR 115/2002 Patrocinio a spese dello Stato:</i></p> <p><i>Art. 74 (Istituzione del patrocinio)</i>  <i>Art. 75 (Ambito di applicabilità)</i>  <i>Art. 76 (Condizioni per l'ammissione);</i></p> <p><i>Codice del processo amministrativo:</i></p> <p><i>Art. 1 – Effettività</i>  <i>Art. 2 - Giusto processo</i>  <i>Art. 4 - Giurisdizione dei giudici amministrativi</i>  <i>Art. 7 - Giurisdizione amministrativa</i></p>
<p>2. Le autorità competenti provvedono, in conformità del diritto nazionale, affinché l'identità delle persone coinvolte sia tutelata fintanto che sono in corso indagini avviate dalla segnalazione o dalla divulgazione pubblica.</p>	<p><i>Codice di procedura penale: art. 114 cod. proc. pen. (Divieto di pubblicazione di atti e di immagini); art. 329 cod. proc. pen. (obbligo del segreto); art. 335 cod.proc. pen. (registro delle notizie di reato).</i></p>
<p>3. Le norme di cui agli articoli 12, 17 e 18 relative alla protezione dell'identità delle persone segnalate si applicano anche alla tutela dell'identità delle persone coinvolte.</p>	<p>v. art. 12, comma 7.</p>
<p><i>Articolo 23</i> <b>Sanzioni</b></p>	<p><b>Art. 21</b> <i>(Sanzioni)</i></p>
<p>1. Gli Stati membri prevedono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive applicabili alle persone fisiche o giuridiche che:  a) ostacolano o tentano di ostacolare le segnalazioni;  b) attuano atti di ritorsione contro le persone di cui all'articolo 4;</p>	<p>Art. 21, comma 1</p>

<p>c) intentano procedimenti vessatori contro le persone di cui all'articolo 4; d) violano l'obbligo di riservatezza sull'identità delle persone segnalanti di cui all'articolo 16.</p>	
<p>2. Gli Stati membri prevedono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive applicabili alle persone segnalanti per le quali sia accertato che hanno scientemente effettuato segnalazioni o divulgazioni pubbliche false. Gli Stati membri prevedono anche misure per il risarcimento dei danni derivanti da tali segnalazioni o divulgazioni conformemente al diritto nazionale.</p>	<p><i>Sul punto non è stata attuata la direttiva in quanto le segnalazioni e divulgazioni "scientemente false" possono integrare: il delitto di calunnia di cui all'art. 368 c.p.; il delitto di diffamazione di cui all'art. 595 c.p.; è prevista l'azione di risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ.</i></p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 24</i></p> <p><b>Divieto di rinuncia ai diritti e ai mezzi di ricorso</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 22</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Divieto di rinuncia ai diritti e ai mezzi di ricorso)</i></p>
<p>Gli Stati membri provvedono affinché i diritti e i mezzi di ricorso previsti dalla presente direttiva non possano essere oggetto di rinuncia o limitazione in virtù di accordi, regimi, forme o condizioni di lavoro, compreso un accordo arbitrale precontenzioso.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI</b></p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 25</i></p> <p><b>Trattamento più favorevole e clausola di non regressione</b></p>	
<p>1. Gli Stati membri possono introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli ai diritti delle persone segnalanti di quelle previste dalla presente direttiva, fatti salvi l'articolo 22 e l'articolo 23, paragrafo 2.</p>	
<p>2. L'attuazione della presente direttiva non può in alcun caso costituire motivo di riduzione del livello di protezione già offerto dagli Stati membri nei settori cui si applica la presente direttiva.</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 26</i></p> <p><b>Recepimento e periodo transitorio</b></p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 23</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Abrogazione di norme</b></p>
<p>1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 17 dicembre 2021.</p> <p>2. In deroga al paragrafo 1, per quanto riguarda i soggetti giuridici del settore privato con più di 50 e meno di 250 lavoratori, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi</p>	<p>Art. 23</p> <p>v. art. 24.</p>

<p>all'obbligo di stabilire un canale di segnalazione interno ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3 entro il 17 dicembre 2023.</p> <p>3. Le disposizioni adottate dagli Stati membri di cui ai paragrafi 1 e 2 contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. Essi ne informano immediatamente la Commissione.</p>	
	<p><i>Articolo 24</i></p> <p><b>Disposizioni transitorie e di coordinamento</b></p>
<p><i>Articolo 27</i></p> <p><b>Relazioni, valutazione e revisione</b></p>	
<p>1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni pertinenti relative all'attuazione e all'applicazione della presente direttiva. Sulla base delle informazioni fornite, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione e l'applicazione della presente direttiva entro il 17 dicembre 2023.</p>	Art. 24, comma 1
<p>2. Fatti salvi gli obblighi di relazione previsti da altri atti giuridici dell'Unione, gli Stati membri trasmettono su base annuale alla Commissione le seguenti statistiche relative alle segnalazioni di cui al capo III, preferibilmente in forma aggregata, se disponibili a livello centrale nello Stato membro interessato: a) numero di segnalazioni ricevute dalle autorità competenti; b) numero di indagini e procedimenti avviati a seguito di tali segnalazioni e relativo esito; e c) se accertati, i danni finanziari stimati e gli importi recuperati a seguito di indagini e procedimenti legati alle violazioni segnalate.</p>	v. art. 8, comma 3.
<p>3. Entro il 17 dicembre 2025 e tenendo conto della sua relazione presentata ai sensi del paragrafo 1 e delle statistiche degli Stati membri trasmesse ai sensi del paragrafo 2, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta l'impatto della normativa nazionale di recepimento della presente direttiva. La relazione valuta il funzionamento della presente direttiva e l'eventuale necessità di provvedimenti aggiuntivi, comprese, ove appropriato, modifiche al fine di estendere l'ambito di applicazione della presente direttiva ad altri settori o atti dell'Unione, in particolare il miglioramento dell'ambiente di lavoro</p>	

<p>allo scopo di tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori e le condizioni di lavoro. Oltre alla valutazione di cui al primo comma, la relazione valuta il modo in cui gli Stati membri si avvalgono dei meccanismi di cooperazione esistenti quale parte dei loro obblighi di dare seguito alle relazioni riguardanti le violazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva e, più in generale, le modalità di cooperazione da essi seguite in caso di violazioni con dimensione transfrontaliera.</p>	
<p>4. La Commissione rende pubbliche e facilmente accessibili le relazioni di cui ai paragrafi 1 e 3.</p>	
<p><i>Articolo 28</i> <b>Entrata in vigore</b></p>	
<p>La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.</p>	
<p><i>Articolo 29</i> <b>Destinatari</b></p>	
<p>Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.</p>	
<p><b>ALLEGATO</b></p>	<p><b>ALLEGATO</b></p>

## ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008 – G.U. n. 219 del 2008)

**TITOLO:** Schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".

**Referente:** Ufficio legislativo del Ministero della giustizia

**Amministrazione proponente:** Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e Ministro della giustizia

**Amministrazioni concertanti:** Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della pubblica amministrazione.

### PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

#### 1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

L'intervento normativo nasce dalla necessità di dare attuazione, sulla base della legge 4 agosto 2022, n. 127, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021, alla direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione. La necessità di cui sopra è legata anche alla procedura di infrazione n. 2022/0106 per mancata attuazione della direttiva che è stata avviata con la lettera di messa in mora del 27 gennaio 2022; successivamente è stata trasmesso il parere motivato da parte della Commissione europea del 15 luglio 2022.

Si intende raccogliere in un unico testo normativo la disciplina relativa alla tutela della persona segnalante, tenendo conto delle previsioni legislative vigenti e di quelle da adottare per conformarsi alla direttiva, così creando una disciplina organica e uniforme in materia che permetta una maggiore tutela del whistleblower; in tal modo, questi sarà maggiormente incentivato all'effettuazione di segnalazioni di illeciti, che dovrà comunque essere effettuata nei limiti e con le modalità indicate nel decreto, al fine di evitare un abuso o eccesso nell'utilizzo di segnalazioni infondate, tenendo conto anche della tutela del segnalato.

Scopo della direttiva è disciplinare la protezione dei *whistleblowers* (o "informatore" nella traduzione italiana del testo) all'interno dell'Unione, mediante norme minime di tutela, volte a

uniformare le normative nazionali. Il legislatore europeo intende attribuire allo strumento del *whistleblowing* la funzione di “rafforzare i principi di trasparenza e responsabilità” (considerando nr. 2) e di prevenire la commissione dei reati. In attuazione della direttiva si è preferito raccogliere in un unico testo normativo la disciplina relativa alla tutela della persona segnalante, tenendo conto delle previsioni legislative vigenti e di quelle da adottare per conformarsi alla direttiva.

L’ambito di operatività della direttiva è limitato, alla luce del principio di sussidiarietà che regola l’azione legislativa a livello europeo, alle violazioni della normativa comunitaria in una gamma di settori espressamente indicati nell’allegato alla direttiva (tra questi: appalti pubblici, servizi finanziari, sicurezza dei prodotti e dei trasporti, ambiente, alimenti, salute pubblica, privacy, sicurezza della rete e dei sistemi informatici, concorrenza). Inoltre, la normativa ha valore residuale rispetto alle discipline speciali che regolano il *whistleblowing* in specifici settori (i riferimenti a tali normative sono contenuti nella parte II dell’allegato). Rimane poi esclusa dall’ambito di applicazione della direttiva la materia della sicurezza nazionale che resta di esclusiva competenza del legislatore nazionale, così come la protezione delle informazioni classificate, del segreto professionale forense e medico e delle deliberazioni degli organi giudiziari, nonché le norme di procedura penale. Entro l’ambito di operatività così delineato, la direttiva prevede una tutela per il *whistleblower* senza differenziazione tra settore pubblico e settore privato.

La normativa italiana risulta, in parte, già allineata alle previsioni della direttiva, essendo la materia del cd. *whistleblowing* già regolata, per il settore pubblico e per il settore privato, rispettivamente, dai decreti legislativi 20 marzo 2001, n. 165 (articolo 54-bis) e 8 giugno 2001, n. 231 (articolo 6, commi 2-bis e ss), nonché dalla legge 30 novembre 2017, n. 179 (che ha sostituito l’articolo 54-bis cit., ha introdotto i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater nell’articolo 6 cit. e ha previsto, all’articolo 3, l’integrazione della disciplina dell’obbligo di segreto di ufficio, aziendale, professionale, scientifico ed industriale).

Nella trasposizione della direttiva si è tenuta presente la disposizione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, che permette agli Stati membri di estendere la protezione prevista dal diritto nazionale relativamente a settori o atti non contemplati nel paragrafo 1 (che indica le violazioni del diritto dell’Unione). Pertanto, non si è ritenuto di circoscrivere la facoltà di segnalazione alle sole violazioni del diritto dell’Unione in determinati settori (eccetto che per le segnalazioni esterne nel settore privato), ma si è prevista la possibilità di segnalare anche violazioni del diritto nazionale, tenendo conto nella normativa vigente, più ampia nel settore pubblico (articolo 54 bis del D.Lgs. 165/2001) e più circoscritta nel settore privato (articolo 6, comma 2 bis del D.Lgs. 231/01), con riferimento al quale la disciplina contenuta nel presente decreto si può applicare, per le segnalazioni interne di violazioni delle disposizioni nazionali o dell’Unione europea, agli enti di cui al D.Lgs. 231/01 (articolo 6, comma 2 bis del D.Lgs. 231/01); questi ultimi possono invece effettuare segnalazioni

esterne, limitatamente alle violazioni delle disposizioni dell'Unione europea. Per gli altri enti privati (diversi da quelli di cui al D.Lgs. 231/2001) l'applicazione del presente decreto è prevista, sia per le segnalazioni interne che per quelle esterne, limitatamente alle violazioni delle disposizioni europee.

Quale Autorità competente per le segnalazioni esterne è stata indicata l'Autorità Nazionale Anticorruzione, già prevista dall'art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001, e, limitatamente alle materie di propria competenza, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

## 2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Come anticipato, la normativa italiana risulta, in parte, già allineata alle previsioni della direttiva, essendo la materia del cd. *whistleblowing*, già regolata, per il settore pubblico e per il settore privato, rispettivamente, dai decreti legislativi 20 marzo 2001, n. 165 (articolo 54-bis) e 8 giugno 2001, n. 231 (articolo 6, commi 2-bis e ss), nonché dalla legge 30 novembre 2017, n. 179 (che ha sostituito l'articolo 54-bis cit., ha introdotto i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater nell'articolo 6 cit. e ha previsto, all'articolo 3, l'integrazione della disciplina dell'obbligo di segreto di ufficio, aziendale, professionale, scientifico ed industriale). Nel **settore pubblico**, la tutela viene riconosciuta al dipendente della pubblica amministrazione che segnali internamente (al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza) o esternamente (ad ANAC o, mediante denuncia, all'autorità giudiziaria, ordinaria o contabile) condotte illecite nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione. Le tutele si sostanziano nella garanzia, pur se entro certi limiti, della riservatezza sull'identità del segnalante e nel divieto di atti ritorsivi (che sono da considerare nulli e che possono comportare l'applicazione di una sanzione pecuniaria da parte di ANAC). Si prevede, inoltre, che la segnalazione, qualora effettuata nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, costituisca giusta causa di rivelazione del segreto con conseguente esonero della responsabilità civile per violazione del dovere di fedeltà e lealtà di cui all'articolo 2015 c.c. e di responsabilità penale per alcuni specifici reati (artt. 326, 622 e 623 del codice penale). La tutela del segnalante viene meno laddove sia accertata (anche solo con sentenza di primo grado) la sua responsabilità penale per calunnia, diffamazione o per altri reati commessi con la denuncia o la sua responsabilità civile per gli stessi titoli in caso di dolo o colpa grave.

Nel **settore privato**, la tutela del *whistleblower* è assai limitata, riguardando esclusivamente i lavoratori e collaboratori degli enti che abbiano adottato il modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con riferimento ai soli illeciti rilevanti ai sensi di tale normativa. Anche in questo caso la tutela implica la garanzia della riservatezza del segnalante, il divieto di atti ritorsivi (con possibile applicazione di sanzioni disciplinari) e la previsione di una giusta causa di rivelazione di segreti che può esonerare il lavoratore da responsabilità civile e penale. La tutela del lavoratore cessa in caso di segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave.

### ***3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti***

Lo schema di decreto legislativo contiene disposizioni necessarie ad adeguare l'ordinamento interno alle linee di intervento imposte dalla direttiva, in ossequio alla delega legislativa contenuta nella legge di delegazione europea.

Nella trasposizione della direttiva si è tenuta presente la disposizione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, che permette agli Stati membri di estendere la protezione prevista dal diritto nazionale relativamente a settori o atti non contemplati nel paragrafo 1 (che indica le violazioni del diritto dell'Unione). Pertanto, non si è ritenuto di circoscrivere la facoltà di segnalazione alle sole violazioni del diritto dell'Unione in determinati settori, ma si è prevista la possibilità di segnalare anche violazioni del diritto nazionale, tenendo conto nella normativa vigente, più ampia nel settore pubblico (articolo 54 bis del D.Lgs. 165/2001, che con il presente decreto viene abrogato) e più circoscritta nel settore privato, con riferimento al quale la disciplina contenuta nel presente decreto si può applicare, per le segnalazioni interne di violazioni delle disposizioni nazionali o dell'Unione europea, agli enti di cui al D.Lgs. 231/01 (articolo 6, comma 2 bis del D.Lgs. 231/01, che con il presente decreto viene modificato, mediante sostituzione del testo); questi ultimi possono invece effettuare segnalazioni esterne, limitatamente alle violazioni delle disposizioni dell'Unione europea. Per gli altri enti privati (diversi da quelli di cui al D.Lgs. 231/2001), l'applicazione del presente decreto è prevista, sia per le segnalazioni interne che per quelle esterne, limitatamente alle violazioni delle disposizioni europee.

Quale Autorità competente per le segnalazioni esterne è stata indicata l'Autorità Nazionale Anticorruzione, già prevista dall'art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001 (che con il presente decreto viene abrogato). Nel presente decreto, detta Autorità è indicata quale autorità competente anche per il settore privato.

Di conseguenza, è prevista l'abrogazione delle vigenti disposizioni di cui l'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, all'articolo 3 della legge 30 novembre 2017, n. 179, all'articolo 6, commi 2-ter e 2-quater, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; mentre il comma 2 bis del predetto decreto viene modificato. Tale abrogazione e tale modifica si giustificano alla luce del fatto che le medesime disposizioni sono state trasposte nel presente decreto, previo adattamento alle previsioni della direttiva.

### ***4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.***

L'intervento normativo, nei diversi ambiti di operatività, non presenta profili di incompatibilità con il dettato costituzionale.

**5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.***

Il presente schema di decreto legislativo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle Regioni, essendo materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

**6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.***

Le disposizioni non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

**7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.***

Nel presente schema di decreto legislativo non sono contenute norme di rilegificazione e non si è fatto ricorso alla delegificazione.

**8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.***

Non risultano progetti di legge vertenti in materia analoga.

**9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità nelle materie interessate dal presente intervento legislativo.

## **PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.***

L'intervento normativo è specificamente volto ad attuare nell'ordinamento interno le disposizioni contenute nella direttiva (UE) 2019/1937/UE, sulla base della legge 4 agosto 2022, n. 127, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021.

**11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.***

La procedura di infrazione n. 2022/0106 per mancata attuazione della direttiva è stata avviata con la lettera di messa in mora del 27 gennaio 2022 e successivamente è stata trasmesso il parere motivato da parte della Commissione europea del 15 luglio 2022.

È stato comunicato dalla Commissione europea parere motivato del 15.7.2022 per mancato recepimento della direttiva entro il termine del 17 dicembre 2021 previsto dalla direttiva (UE) 2019/1937/UE).

**12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.***

L'intervento è compatibile con gli obblighi internazionali.

**13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sulle medesime o analoghe materie in oggetto, ovvero orientamenti giurisprudenziali sovranazionali che impongano una necessità di specifico adeguamento normativo da parte dell'ordinamento nazionale.

**14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sulle medesime o analoghe materie in oggetto, ovvero orientamenti giurisprudenziali sovranazionali che impongano la necessità di specifico adeguamento normativo da parte dell'ordinamento nazionale.

**15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.***

Rispetto agli istituti oggetto di modifica non vi sono linee prevalenti nella regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

### **PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

**1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.***

Nel testo del provvedimento vengono introdotte nuove definizioni normative, sulla scorta delle indicazioni contenute nella direttiva.

**2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.***

I riferimenti normativi contenuti nel testo sono stati verificati ed appaiono corretti.

**3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.***

Sono stati modificati, mediante sostituzione del testo, le seguenti disposizioni: art. 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604; art. 2-*undecies*, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; art. 6, comma 2 bis, del decreto legislativo 231/2001 (i commi 2 ter e 2 quater della stessa disposizione sono stati invece abrogati).

**4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.***

Si è proceduto, con l'articolo 23, all'abrogazione delle seguenti disposizioni di cui l'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, all'articolo 3 della legge 30 novembre 2017, n. 179 e all'articolo 6, commi 2-*ter* e 2-*quater*, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di *whistleblowing*.

**5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.***

Nello schema del provvedimento in esame non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

**6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.***

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

**7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.***

Il presente schema di decreto legislativo non prevede atti attuativi successivi di natura normativa per la regolamentazione di dettaglio della materia.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati i dati statistici ISTAT, i dati forniti da ANAC ed estrapolati dalle relazioni annuali presentate dall'Autorità alla Camera dei deputati. Si sono poi valorizzati i numerosi contributi pervenuti dai vari stakeholder durante la fase ascendente del negoziato oltre che i dossier europei di rilievo (tra gli altri, *European Commission DG JUSTICE Unit C2, Fundamental rights policy: "The Directive on the protection of whistleblowers in the EU*).



Presidente

Al Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR

On. Raffaele Fitto

Capo Dipartimento per le Politiche Europee

[segreteriaicapodip@politicheeuropee.it](mailto:segreteriaicapodip@politicheeuropee.it)

Al Ministro della Giustizia,

On. Carlo Nordio

Capo di Gabinetto, Pres. Alberto Rizzo

[capo.gabinetto@giustiziacert.it](mailto:capo.gabinetto@giustiziacert.it)

**Oggetto:** Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali

Illustrissimi,

visto lo testo dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, si rappresenta il favorevole avviso di questa Autorità, che ha attivamente contribuito ai lavori propedeutici alla stesura del testo.

In via generale, si ribadisce altresì la rilevanza dell'attuazione della direttiva in oggetto, anche al fine di non esporre il nostro Paese ai rilievi degli organi europei.

L'occasione mi è gradita per porgere i miei più cordiali saluti.

*Il Presidente*

*Avv. Giuseppe Busia*



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO  
UFFICIO II

Largo Chigi, 19 – 00187 Roma – Tel.06/67792821  
[sindacatoispettivorapportiparlamento@governo.it](mailto:sindacatoispettivorapportiparlamento@governo.it)

DRP/II/XIX/D13/22

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DRP 0005125 P-4.20.5  
del 16/12/2022



43631035

Roma, data del protocollo

Senato della Repubblica  
- Servizio dell'Assemblea  
[segreteriaassemblea@pec.senato.it](mailto:segreteriaassemblea@pec.senato.it)

ROMA

OGGETTO: schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 9 dicembre 2022, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (atto Governo n. 10).

Facendo seguito alla nota in data 9 dicembre 2022, con la quale è stato trasmesso lo schema di decreto legislativo in oggetto, si allega alla presente la relazione sull'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR).

Il Direttore dell'Ufficio II  
Cons. Fulvia Beatrice

## ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(Allegato 2 alla direttiva P.C.M. 16 febbraio 2018)

**TITOLO:** schema di decreto legislativo recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione” e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.”

**Amministrazione competente:** Ministero della giustizia

**Referenti dell'amministrazione:** Ufficio legislativo.

### SINTESI DELL’AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L'intervento normativo nasce dalla necessità di dare attuazione, sulla base della legge 4 agosto 2022, n. 127 (Legge di delegazione europea 2021) alla direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione.

Scopo della direttiva è disciplinare la protezione dei *whistleblowers* (o “segnalanti” nella traduzione italiana del testo) all’interno dell’Unione, mediante norme minime di tutela, volte a uniformare le normative nazionali. Il legislatore europeo intende attribuire allo strumento del *whistleblowing* la funzione di “rafforzare i principi di trasparenza e responsabilità” (considerando nr. 2) e di prevenire la commissione dei reati.

La normativa italiana risulta, in parte, già allineata alle previsioni della direttiva, essendo la materia del cd. *whistleblowing*, già regolata, per il settore pubblico e per il settore privato, rispettivamente, dai decreti legislativi 20 marzo 2001, n. 165 (articolo 54-bis) e 8 giugno 2001, n. 231 (articolo 6, commi 2-bis e ss), nonché dalla legge 30 novembre 2017, n. 179 (che ha sostituito l’articolo 54-bis cit., ha introdotto i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater nell’articolo 6 cit. e ha previsto, all’articolo 3, l’integrazione della disciplina dell’obbligo di segreto di ufficio, aziendale, professionale, scientifico ed industriale).

In attuazione della direttiva si è preferito raccogliere in un unico testo normativo la disciplina relativa alla tutela della persona segnalante, tenendo conto delle previsioni legislative vigenti e di quelle da adottare necessariamente per conformarsi alla direttiva. Conseguentemente, sono state modificate e abrogate le previsioni legislative vigenti.

Nella trasposizione della direttiva si è tenuta presente la disposizione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, che permette agli Stati membri di estendere la protezione prevista dal diritto nazionale

relativamente a settori o atti non contemplati nel paragrafo 1 (che indica le violazioni del diritto dell'Unione). Pertanto, non si è ritenuto di circoscrivere la facoltà di segnalazione alle sole violazioni del diritto dell'Unione in determinati settori ma si è prevista la possibilità di segnalare anche violazioni del diritto nazionale, tenendo conto nella normativa vigente, più ampia nel settore pubblico (articolo 54 bis del D.Lgs. 165/2001) e più circoscritta nel settore privato (articolo 6, comma 2 bis del D.Lgs. 231/01), con riferimento al quale la disciplina contenuta nel presente decreto si può applicare, per le segnalazioni interne di violazioni delle disposizioni nazionali o dell'Unione europea, agli enti di cui al D.Lgs. 231/01 (articolo 6, comma 2 bis del D.Lgs. 231/01); questi ultimi possono invece effettuare segnalazioni esterne, limitatamente alle violazioni delle disposizioni dell'Unione europea. Per gli altri enti privati (diversi da quelli di cui al D.Lgs. 231/2001) l'applicazione del presente decreto è prevista, sia per le segnalazioni interne che per quelle esterne, limitatamente alle violazioni delle disposizioni europee.

Quale Autorità competente per le segnalazioni esterne è stata indicata l'Autorità Nazionale Anticorruzione, già prevista dall'art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001.

In linea con la direttiva sopra citata e allo scopo di rafforzare e rendere più efficiente la tutela dei whistleblowers, lo schema di decreto legislativo prevede tre diversi canali di segnalazione degli illeciti: interni, esterni e tramite divulgazione pubblica, ferma restando la possibilità di effettuare denunce alla autorità giudiziaria e contabile; viene integrato il sistema sanzionatorio già previsto (art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001), introducendo sanzioni amministrative nei casi di mancata istituzione dei predetti canali ovvero qualora non siano state adottate le dettagliate procedure previste dal presente intervento per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni.

## **1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE**

La tutela dei lavoratori del settore pubblico che segnalino illeciti, già prevista da numerosi atti internazionali (es. la Convenzione ONU contro la corruzione del 2003, art. 33, ratificata dall'Italia con la legge n. 116 del 2009; la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla corruzione, art. 9, ratificata con la legge n. 112 del 2012; le raccomandazioni del Working group on bribery, incaricato del monitoraggio sull'attuazione della convenzione OCSE del 1997 sulla lotta alla corruzione degli impiegati pubblici nelle operazioni economiche internazionali (ratificata con legge n. 300/2000); le raccomandazioni del GRECO - Groupe d'Etats contre la corruption, organo del Consiglio d'Europa deputato al controllo dell'adeguamento degli Stati alle misure anti-corruzione; i Guiding principles for whistleblower protection legislation, adottati dal G-20 Anti-corruption working group, costituito in ambito OCSE) è stata introdotta nell'ordinamento italiano dalla legge n. 190 del 2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione),

che ha previsto – per la sola pubblica amministrazione - una prima disciplina sulla protezione del dipendente pubblico che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo ruolo di dipendente pubblico.

A tal fine, la legge n. 190 ha introdotto nel Testo unico del pubblico impiego (decreto legislativo n. 165 del 2001) l'articolo 54-bis (poi modificato dal decreto-legge n. 90 del 2014, che ha introdotto il riferimento all'ANAC), in base al quale: *“Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti o all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia”*. Il medesimo articolo 54-bis prevedeva che, in sede disciplinare, l'identità del segnalante non potesse essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare fosse fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Invece, quando la contestazione fosse fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità poteva essere rivelata ove la sua conoscenza risultasse assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. Stabiliva poi l'art. 54-bis che l'adozione di misure discriminatorie dovesse essere segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse misure sono state poste in essere. A tutela del dipendente le segnalazioni erano sottratte al diritto di accesso di cui alla legge n. 241 del 1990.

Con la legge 30 novembre 2017, n. 179 è stata ulteriormente precisata la disciplina del whistleblowing estendendola anche al settore privato. La suddetta legge ha infatti interamente riscritto l'articolo 54-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, ha introdotto i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater nell'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 cit. e ha previsto, all'articolo 3, l'integrazione della disciplina dell'obbligo di segreto di ufficio, aziendale, professionale, scientifico ed industriale.

In estrema sintesi, per effetto di tale ultimo intervento normativo, nel settore pubblico, oggi la tutela viene riconosciuta al dipendente della pubblica amministrazione che segnali internamente (al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza) o esternamente (ad ANAC o, mediante denuncia, all'autorità giudiziaria, ordinaria o contabile) condotte illecite nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione. Le tutele si sostanziano nella garanzia, pur se entro certi limiti, della riservatezza sull'identità del segnalante e nel divieto di atti ritorsivi (che sono da considerare nulli e che possono comportare l'applicazione di una sanzione pecuniaria da parte di ANAC). Si prevede, inoltre, che la segnalazione, qualora effettuata nel rispetto delle condizioni

previste dalla legge, costituisca giusta causa di rivelazione del segreto con conseguente esonero della responsabilità civile per violazione del dovere di fedeltà e lealtà di cui all'articolo 2015 c.c. e di responsabilità penale per alcuni specifici reati (artt. 326, 622 e 623 del codice penale). La tutela del segnalante viene meno laddove sia accertata (anche solo con sentenza di primo grado) la sua responsabilità penale per calunnia, diffamazione o per altri reati commessi con la denuncia o responsabilità civile per gli stessi titoli in caso di dolo o colpa grave.

Nel settore privato, pur avendo la legge n. 179/2017 sopra citata introdotto una specifica disciplina (art. 2), la tutela del whistleblower risulta invero assai limitata, riguardando esclusivamente i lavoratori e collaboratori degli enti che abbiano adottato il modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con riferimento ai soli illeciti rilevanti ai sensi di tale normativa. Anche in questo caso la tutela implica la garanzia della riservatezza del segnalante, il divieto di atti ritorsivi (con possibile applicazione di sanzioni disciplinari) e la previsione di una giusta causa di rivelazione di segreti che può esonerare il lavoratore da responsabilità civile e penale. La tutela del lavoratore cessa in caso di segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave.

I dati e le tabelle di seguito indicati e rappresentate danno un'idea del contesto in cui si inserisce la presente proposta normativa. Come emerge dagli ultimi rapporti annuali dell'ANAC, presentati alla Camera dei deputati il 18 giugno 2021 e il 23 giugno 2022, l'istituto del whistleblowing ha avuto nel corso del 2020 e del 2021 un arresto dell'andamento esponenziale iniziato nel 2014 e proseguito fino al 2019, anche a causa della pandemia derivante da Covid-19.

Il numero delle segnalazioni e di comunicazioni pervenute ad ANAC nel corso dell'anno 2020 è stato pari a 622, con una riduzione del 28,75% rispetto all'anno precedente in cui si sono registrate 873 segnalazioni. Anche nel corso dell'anno 2021 si è registrata una riduzione del 14,95% rispetto all'anno precedente, attestandosi il numero delle segnalazioni di illeciti e delle comunicazioni di misure ritorsive pervenute ad ANAC a 529. Circa il 66% delle segnalazioni pervenute nel corso del 2021, sono state acquisite tramite piattaforma informatica, la quale rappresenta lo strumento di inoltro e gestione delle segnalazioni utilizzato da tutte le amministrazioni e gli enti interessati che hanno fatto richiesta del medesimo software in uso presso l'Autorità.

Come per gli anni precedenti, continua la relazione ANAC, le irregolarità segnalate hanno riguardato soprattutto l'ambito degli appalti pubblici, quello dei concorsi, la gestione delle risorse pubbliche, la mancata attuazione della disciplina anticorruzione, nonché parecchi casi di *maladministration*, con ricadute penali ogniquale volta detti casi si sono tradotti in fattispecie criminose, quali, ad esempio, l'abuso d'ufficio.

Con il riconoscimento in capo all'ANAC del potere sanzionatorio, espressamente previsto al comma 6 dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001, come riformulato dalla legge 179 sopra richiamata, nel

periodo temporale considerato è stato registrato un aumento delle comunicazioni di misure ritorsive subite a seguito di segnalazioni di illeciti, le quali, insieme a queste ultime, vengono generalmente acquisite attraverso un sistema informatico che garantisce riservatezza, sicurezza e affidabilità. Il software utilizzato al riguardo da ANAC è attualmente in uso presso tutte le amministrazioni che ne hanno fatto richiesta. Un esame più attento dei dati raccolti nella relazione annuale 2021, evidenzia che delle 622 segnalazioni/comunicazioni pervenute nel corso del 2020, 432 sono state acquisite tramite piattaforma informatica (il 69,45% del totale). Nel merito, 146 fascicoli hanno complessivamente riguardato comunicazioni di misure ritorsive provenienti, in misura maggioritaria, dai whistleblowers, ma anche dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative all'interno dell'amministrazione dove le misure ritenute ritorsive sono state adottate. Di tutte le segnalazioni/comunicazioni pervenute, nell'anno di riferimento, sono state disposte - per mancanza dei requisiti di ammissibilità espressamente elencati nel Regolamento che disciplina il potere sanzionatorio dell'ANAC in materia di whistleblowing - 491 archiviazioni dirette. Le segnalazioni aventi, invece, ad oggetto illeciti rilevanti sotto il profilo penale o erariale, sono state inoltrate alla competente Autorità giudiziaria o contabile, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante. In particolare, nel corso dell'anno 2020, sono state inviate alle Autorità giudiziarie, per i seguiti di competenza, 90 segnalazioni di questo tipo, relative anche a fascicoli pervenuti negli anni precedenti, sono stati definiti 21 procedimenti sanzionatori (7 procedimenti sanzionatori relativi all'anno 2018; 11 procedimenti sanzionatori relativi all'anno 2019; 3 procedimenti sanzionatori relativi all'anno 2020). Le sanzioni irrogate nel corso dell'anno 2020 sono state pari a 3, ognuna di importo corrispondente a 5.000,00 euro. Nell'anno 2021 sono stati istruiti n. 5 procedimenti sanzionatori per l'accertamento di misure ritorsive: uno di essi si è concluso con l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 8.000<sup>1</sup>.

Dall'analisi storica dei dati statistici che inizia nell'anno 2014 e prosegue fino all'anno 2020, la relazione annuale 2021 evidenzia la crescita esponenziale, rilevata nel corso degli anni, delle comunicazioni e segnalazioni whistleblowing inviate all'ANAC. In particolare, tale crescita esponenziale risulta evidente fino all'anno 2019 e lo è ancora di più a partire dal 2018, anno in cui è entrata in funzione la piattaforma informatica. Nell'anno 2020 è stato registrato, invece, come sopra detto, un calo del numero delle segnalazioni/comunicazioni, probabilmente, a causa della pandemia derivante da Covid-19.

---


<sup>1</sup> Cfr. relazione annuale ANAC 2021, Roma 23.06.2022  
<https://www.anticorruzione.it/documents/91439/171942/ANAC+-+Relazione+annuale+2022+su+attivit%C3%A0+2021+-+Relazione.pdf/3fa57a33-065f-dfa8-37ce-32d3411b757a?t=1655814138567>

**Tabella 4.4** - Numerosità delle comunicazioni e segnalazioni whistleblowing ricevute per anno - Anni 2014 - 2020

ANNO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
n. fascicoli	3	125	183	364	783	873	622

Fonte: ANAC


**Figura 4.5** - Numerosità delle comunicazioni e segnalazioni whistleblowing ricevute per anno - Anni 2014 - 2020



Fonte: ANAC

Dal punto di vista territoriale, la relazione annuale ANAC, evidenzia che nell'anno 2020 la maggior parte delle segnalazioni sono state acquisite come provenienti dal sud e dal nord Italia (cfr. fig.4.6)

**Figura 4.6-** Area geografica di provenienza delle comunicazioni e segnalazioni whistleblowing acquisite tramite piattaforma informatica wb nell'anno 2020



Fonte: ANAC

Relativamente all'organismo nel cui ambito è effettuata la comunicazione o la segnalazione

(cfr. tab.sotto) per l'anno 2020, si registra una prevalenza di denunce provenienti dagli enti territoriali, seguiti dalle amministrazioni ed enti pubblici in generale, nonché dalle aziende sanitarie o ospedaliere.

*Tipologia dell'ente a cui si riferiscono le comunicazioni e segnalazioni whistleblowing acquisite tramite piattaforma informatica wb nell'anno 2020*

<b>TIPOLOGIA DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>%</b>
Regioni ed enti locali (comprese le associazioni e la Polizia locale)	44,68%
Altre amministrazioni ed enti pubblici	21,76%
Azienda sanitaria o ospedaliera (compresi gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico)	11,81%
Società in <u>house</u> o a capitale pubblico	10,19%
Istituzioni scolastiche, di formazione, ricerca e conservazione	6,02%
Soggetti di diritto privato	2,55%
Forze dell'ordine	1,85%
Anonime e <u>n.c.</u>	1,16%
<b>TOTALE</b>	<b>100,00%</b>

Fonte: ANAC

Le comunicazioni di misure ritorsive pervenute all'Autorità, a seguito di denuncia di condotte illecite da parte del whistleblower, si distinguono dalle segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui il dipendente pubblico è venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. A riguardo, nella relazione annuale 2021, si osserva che nel corso del 2020 si è verificato un incremento delle comunicazioni inerenti le “Adozioni di misure discriminatorie da parte dell'amministrazione o dell'ente”, rappresentando queste il 23,47% del totale delle comunicazioni/segnalazioni (cfr. tabella sotto 4.8), rispetto agli anni precedenti (cfr. tabelle sotto riportate). L'incremento delle segnalazioni nel corso del 2020, osserva la Relazione, è presumibilmente dovuto a una maggiore conoscenza da parte dei whistleblowers delle funzioni dell'Autorità in materia di anticorruzione.

#### Anno 2018

<b>Comunicazioni/Segnalazioni</b>	<b>N.</b>	<b>%</b>
Comunicazioni di presunte misure ritorsive	120	15,33%
Segnalazioni di illecito	651	83,14%
Non classificato/ nessuna tipologia	12	1,53%
<b>Totale complessivo</b>	<b>783</b>	<b>100,00%</b>

#### Anno 2019

<b>Comunicazioni/Segnalazioni</b>	<b>N.</b>	<b>%</b>
Comunicazioni di presunte misure ritorsive	86	9,85%
Assenza di procedure per inoltro segnalazioni/comunicazioni	6	0,70%
Segnalazioni di illecito	754	86,37%
Non classificato/ nessuna tipologia	27	3,08%
<b>Totale complessivo</b>	<b>873</b>	<b>100,00%</b>

#### Anno 2020

<b>Comunicazioni/Segnalazioni</b>	<b>N.</b>	<b>%</b>
Comunicazioni di presunte misure ritorsive	146	23,47%
Assenza di procedure per inoltro comunicazioni / segnalazioni	8	1,29%
Segnalazioni di illecito	468	75,24%
<b>Totale complessivo</b>	<b>622</b>	<b>100,00%</b>

Fonte: ANAC

Inoltre, come mostra il grafico seguente (Tab. 4.8), la prevalenza delle condotte illecite è ascrivibile alle condotte di *maladministration*, con ricadute penali qualora si configurino fattispecie criminose quali l'abuso di potere. Si trovano poi segnalazioni di appalti illegittimi, seguiti dai concorsi illegittimi e dalla mancata attuazione della disciplina anticorruzione.

**Tabella 4.8** Percentuale di incidenza della tipologia di abuso nelle segnalazioni whistleblowing acquisite tramite piattaforma informatica wb e protocollo ANAC nell'anno 2020

TIPOLOGIA PREVALENTE	n.	%
Adozione di misure discriminatorie da parte dell'amministrazione o dell'ente	146	23,47%
Corruzione e cattiva amministrazione, abuso di potere	121	19,45%
Appalti illegittimi	108	17,36%
Concorsi illegittimi	88	14,15%
Mancata attuazione della disciplina anticorruzione	31	4,98%
Cattiva gestione delle risorse pubbliche e danno erariale	27	4,34%
Mancata attuazione della disciplina anticorruzione (trasparenza)	26	4,18%
Incarichi e nomine illegittime, anche in violazione del d.lgs n. 39/2013	22	3,54%
Conflitto di interessi	13	2,09%
Assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni o adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5 dell'art. 1 della l. n. 179/2017	8	1,29%
Altro	32	5,14%
<b>TOTALE</b>	<b>622</b>	<b>100,00%</b>

Fonte: ANAC

Nel corso dell'istruttoria normativa, ANAC<sup>2</sup> ha evidenziato come non sia possibile, allo stato attuale, distinguere, le segnalazioni di illeciti e le comunicazioni di misure ritorsive a seconda che il segnalante sia un dipendente pubblico o un lavoratore o collaboratore di imprese fornitrici di beni o servizi o di imprese che realizzano opere in favore dell'amministrazione, né è possibile individuare le diverse tipologie di misure ritorsive o discriminatorie (irrogazione di sanzioni disciplinari ingiustificate; graduale e progressivo svuotamento delle mansioni; pretesa di risultati impossibili da raggiungere; ecc.) adottate nei confronti del segnalatore. In considerazione delle nuove competenze previste in capo ad ANAC per effetto del presente intervento normativo, l'ANAC potrà procedere attraverso una nuova piattaforma informatica ad una estrapolazione più dettagliata dei dati relativi alle segnalazioni di whistleblowing distinguendo a seconda che esse provengano da dipendenti del settore pubblico o da lavoratori del settore privato.

La direttiva (UE) 2019/1937, come detto in premessa, stabilisce norme minime comuni volte a garantire un elevato livello di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (art. 1), senza differenziazione tra settore pubblico e settore privato.

L'obiettivo è quello di favorire l'emersione di illeciti di differente natura, commessi non solo all'interno dei c.d. soggetti del settore pubblico, ma anche dei soggetti di diritto privato, imprese ed aziende operanti in svariati settori del mercato tra i quali soprattutto quelli degli appalti pubblici, dei servizi finanziari, di quanto concerne i prodotti immessi nel mercato interno e in particolare la filiera alimentare, della sicurezza dei trasporti, della tutela dell'ambiente, e infine dei settori della sicurezza

<sup>2</sup> Nota Anac, di riscontro a quanto richiesto, ai fini dell'AIR Whistleblowing, mail del 19 luglio 2021.

nucleare, tutela degli interessi finanziari dell'Unione e della protezione dei dati personali. L'articolo 4, comma 1, della direttiva recita testualmente che *“La presente Direttiva si applica alle persone segnalanti che lavorano nel settore privato o pubblico...”*. Il capo II della direttiva (articoli 7, 8 e 9) prevede che tutti gli enti pubblici devono dotarsi di canali di segnalazione interni, con possibilità di esonero per i comuni con meno di 10.000 abitanti e per gli enti pubblici con meno di 50 dipendenti. Devono poi dotarsi di tali canali anche gli enti privati con più di 50 dipendenti (sussistendo peraltro la possibilità per enti privati con un numero di dipendenti tra 50 e 250 di istituire sistemi di segnalazione comuni), nonché gli enti privati che operano in determinati e specifici settori (parte IB e II dell'allegato), indipendentemente dal numero di dipendenti. La direttiva impone quindi agli Stati membri di prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive applicabili sia alle persone che tentano di ostacolare la presentazione delle segnalazioni, esercitano ritorsioni nei confronti dei segnalanti, avviano procedimenti vessatori o violano la riservatezza dell'identità dei segnalanti, che ai segnalanti che consapevolmente forniscono informazioni false.

La Rete europea per l'integrità e il whistleblower (NEIWA)<sup>3</sup>, in cui sono attualmente rappresentate 21 autorità di 19 Stati membri dell'Unione europea, attraverso meeting avvenuti anche nel corso del 2020, offre una piattaforma di cooperazione e scambio di conoscenze ed esperienze nel campo della integrità e del whistleblowing, con particolare attenzione alla trasposizione della Direttiva (UE) 2019/1937 del 23 ottobre 2019. Riconosce che l'attuale crisi COVID-19 ha avuto un profondo impatto sulla salute pubblica, l'economia e la società nel suo complesso e che la concentrazione di potere e l'enorme ammontare di aiuti economici infuso nelle economie per alleviare la crisi può aumentare i rischi di frodi, corruzione e altre violazioni. Sottolinea che, nonostante il fatto che l'istituto del whistleblowing pubblico e privato sia ampiamente riconosciuto come uno strumento essenziale per garantire l'integrità e la prevenzione di frodi e corruzione, il passaggio da una cultura che stigmatizza i segnalanti a una cultura che li incoraggia e li sostiene concretamente, è ancora lungi dall'essere realizzato.

Alla luce di quanto sopra esposto, il presente intervento reca pertanto le disposizioni necessarie per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 risultando la normativa italiana, come

---

<sup>3</sup> NEIWA è stata creata nell'aprile 2019 all'Aia da sette autorità statali responsabili per il whistleblowing per offrire una piattaforma di cooperazione e scambio di esperienze in tema di integrità e whistleblowing. Attualmente ventuno autorità di diciannove Stati membri dell'UE partecipano a NEIWA: Belgio: Federale Ombudsman e Vlaamse Ombudsman; Croazia: Ombudswoman; Repubblica Ceca: Ministero della giustizia; Estonia: Ministero della giustizia; Finlandia: Ministero della giustizia; Francia: Défenseur des Droits; Grecia: Autorità nazionale per la trasparenza; Ungheria: Commissario per i diritti fondamentali; Irlanda: Garda Ombudsman; Italia: Autorità Nazionale Anticorruzione; Lettonia: Cancelleria di Stato; Lituania: Procura generale; Paesi Bassi: Casa del whistleblower; Portogallo: Ufficio del difensore civico e Procuratore generale; Romania: Ministero della giustizia; Slovacchia: Dipartimento di prevenzione della corruzione dell'Ufficio governativo slovacco; Spagna: Agenzia Antifrode della Valenzia e Officina Antifrode della Catalogna

sopra detto, in parte, già allineata alle previsioni della direttiva, con i decreti legislativi 20 marzo 2001, n. 165 (articolo 54-bis) e 8 giugno 2001 n. 231 (articolo 6, commi 2-bis e ss) come modificati dalla legge 2017/179 citata, per quanto riguarda rispettivamente il settore pubblico e quello privato.

Per quanto riguarda i soggetti che la proposta normativa individua come destinatari dell'obbligo di istituire canali e procedure per permettere alle persone di effettuare "segnalazioni interne", per il settore pubblico sono: le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, gli enti pubblici economici, gli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società *in house*, così come definite, rispettivamente, dall'art. 2, comma 1, lettere m) e o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche se quotate. Rimangono escluse le materie della sicurezza e difesa nazionale, che restano di esclusiva competenza del legislatore nazionale, la protezione delle informazioni classificate, del segreto professionale forense e medico e delle deliberazioni degli organi giudiziari, nonché la procedura penale.

I «soggetti del settore privato» vengono individuati nei soggetti, diversi da quelli rientranti nella definizione di soggetti del settore pubblico, i quali: 1) hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di almeno cinquanta dipendenti con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato; 2) i soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'allegato alla direttiva, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1); 3) gli enti che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231<sup>4</sup> e adottano modelli di organizzazione e gestione, anche qualora, nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1).

In base ai dati Istat, aggiornati al 2020, è possibile stimare il numero dei soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato, in 28.018 di cui 23.831 sono le imprese attive con lavoratori dipendenti da 50 a 249 e 4.187 sono le imprese attive con lavoratori dipendenti da 250 e più. Il numero degli addetti nelle imprese attive con lavoratori dipendenti da 50 a 249, secondo i dati Istat 2020, è di 3.373.192.75, mentre il numero degli addetti nelle imprese attive con lavoratori dipendenti da 250 e più (n. 4.187), registrato nello stesso periodo è stato di 3.949.863.85<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> Le disposizioni del D.Lgs. 231/2001, sulla base dell'art. 3 dello stesso decreto, si applicano agli enti forniti di personalità giuridica, nonché società e associazioni anche prive di personalità giuridica; non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

<sup>5</sup> Cfr. [http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DICA\\_ASIAUEIP](http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DICA_ASIAUEIP)

Nel 2019, il numero dei soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di almeno cinquanta dipendenti con contratti di lavoro a tempo indeterminato è stato di 28.467 (di cui 24.288 numero imprese attive con n dipendenti da 50 a 249 e n. 4.179 imprese attive con dipendenti da 250 e più). *Fonte Istat.*

Per quanto riguarda gli enti di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 sopra indicati (n.3), questi ultimi soggetti saranno tenuti ad istituire i canali di segnalazione interni, anche se impiegano meno di cinquanta dipendenti, solo se adottano i modelli di organizzazione e gestione già previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 231/2001. Ciò al fine di non pregiudicare le tutele in materia di whistleblowing previste da tale normativa allo stato assicurate anche dagli enti con meno di cinquanta dipendenti. Allo stato non si dispone del numero delle persone giuridiche società e associazioni anche prive di personalità giuridica che hanno adottato i modelli di organizzazione di cui all'art. 6 del d.lg. 231/2016.

## **2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI**

### **2.1 Obiettivi generali e specifici**

L'obiettivo generale che ha guidato la formulazione dell'intervento normativo è quello di disciplinare la protezione dei *whistleblowers* (o “segnalanti” nella traduzione italiana del testo) all'interno dell'Unione, mediante norme minime di tutela, volte a uniformare le normative nazionali. Il legislatore europeo intende attribuire allo strumento del *whistleblowing* la funzione di “rafforzare i principi di trasparenza e responsabilità” (considerando nr. 2) e di prevenire la commissione dei reati, in particolare, per garantire l'integrità e la prevenzione di frodi e corruzione tanto nel settore pubblico che in quello privato.

Gli obiettivi specifici sono quelli, da un lato, di consentire che il nostro ordinamento nazionale risulti allineato a quanto richiede la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione. Dall'altro lato, si tratta di esercitare la delega conferita con la legge di delegazione europea.

### **2.2 Indicatori e valori di riferimento**

Gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi del provvedimento sono rappresentati dal:

- numero di segnalazioni esterne ricevute dall'ANAC quale autorità competente per le segnalazioni esterne, distinguendo anche in termini percentuali quelle che concernono il settore pubblico da quelle relative al settore privato;
- numero di comunicazioni ricevute da ANAC in merito a misure di ritorsione adottate nei confronti del segnalante in ragione dell'illecito segnalato distinguendo a seconda che il segnalante sia un dipendente del settore pubblico ovvero un lavoratore del settore privato;

- dati relativi alle diverse tipologie di misure ritorsive adottate e comunicate ad ANAC distinguendole secondo l'elenco indicato nella proposta normativa (licenziamento; sospensione o misure equivalenti; retrocessione di grado o la mancata promozione; mutamento di funzioni; cambiamento del luogo di lavoro; riduzione dello stipendio; modifica dell'orario di lavoro; sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; note di merito negative o referenze negative; misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo; discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove essa sia stata negoziata o sia iniziata la trattativa relativa alla conversione; mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; i danni anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; l'inserimento nelle liste nere sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro; la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; l'annullamento di una licenza o di un permesso; la sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici; azioni discriminatorie dalle quali conseguono pregiudizi economici o finanziari anche in termini di perdita di opportunità e di redditi a cagione del suo agire)
- numero dei procedimenti sanzionatori avviati da ANAC in seguito alla segnalazione; distinguendo, anche in termini percentuali, le sanzioni applicate ai soggetti pubblici e quelle irrogate ai soggetti privati tenendo conto della dimensione dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione;
- numero di segnalazioni che in quanto aventi ad oggetto illeciti rilevanti sotto il profilo penale o erariale, sono state inoltrate alla competente Autorità giudiziaria o contabile;
- numero di procedimenti archiviati;
- numero delle convenzioni stipulate da ANAC con gli enti del Terzo settore per fornire alle persone segnalanti misure di sostegno quali: informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato come previsto dal diritto interno e dal diritto dell'Unione europea.
- numero di sanzioni amministrative pecuniarie (relativi importi) applicate da ANAC per la mancata istituzione dei canali di segnalazione, e/o per la mancata adozione delle procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni, e/o per la non conformità a quanto previsto dall'intervento normativo in materia di canali di segnalazione interna ed esterna e per il mancato svolgimento dell'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, indicando la natura pubblica o privata del soggetto

sanzionato.

### **3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE**

L'opzione zero è stata esclusa (fatta eccezione per i profili di intervento lasciati alla discrezionalità degli Stati membri), in quanto s'è trattato di attuare la direttiva, esercitando la delega contenuta nella legge di delegazione europea 4 agosto 2022 n. 127 ed essendo necessario allineare l'ordinamento interno a quello unionale. Tanto anche al fine di una armonizzazione dell'ordinamento interno con quello unionale. La mancata introduzione delle necessarie misure di modifica e/o di integrazione del sistema vigente rischierebbe di esporre il nostro Paese ad una possibile procedura di infrazione per inadempimento o violazione degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione.

Circa, poi, la valutazione preliminare delle opzioni proposte, non ricorrono vincoli normativi ostativi. L'intervento profilato, inoltre, si rappresenta efficace in relazione agli obiettivi generali e specifici sopra indicati e appare proporzionato, essendo prefigurato nei termini necessari e sufficienti a permettere il pieno allineamento di cui s'è detto.

Ancora, risulta senz'altro fattibile, non solo sul piano normativo, ma anche dal punto di vista delle risorse disponibili e dei tempi di attuazione, non richiedendosi nuovi impegni finanziari a carico dell'erario, eccetto quelli indicati nell'articolo 25 dello schema di decreto (*Disposizioni finanziarie*) che richiama l'articolo 11 dello schema medesimo relativo al personale ANAC e alla corrispondente copertura finanziaria.

Le opzioni adottate nell'esercizio della delega, infine, appaiono senz'altro attuabili.

### **4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA**

Scopo della direttiva UE 2019/1937 è quello di disciplinare la protezione dei whistleblowers (o "informatori" nella traduzione italiana del testo) all'interno dell'Unione, mediante norme minime di tutela, volte a uniformare le normative nazionali. Il legislatore europeo intende attribuire allo strumento del whistleblowing la funzione di "rafforzare i principi di trasparenza e responsabilità" (considerando nr. 2) e di prevenire la commissione dei reati. L'ambito di operatività della direttiva è limitato, alla luce del principio di sussidiarietà che regola l'azione legislativa a livello europeo, alle violazioni della normativa comunitaria in una gamma di settori espressamente indicati nell'allegato alla direttiva. Inoltre, la normativa ha valore residuale rispetto alle discipline speciali che regolano il whistleblowing in specifici settori (i riferimenti a tali normative sono contenuti nella parte II dell'allegato). Rimane poi esclusa dall'ambito di applicazione della direttiva la materia della sicurezza nazionale che resta di esclusiva competenza del legislatore nazionale, così come la protezione delle informazioni classificate, del segreto professionale forense e medico e delle

deliberazioni degli organi giudiziari, nonché la procedura penale (articolo 1).

Considerato il quadro normativo vigente che come sopra detto risulta già in parte allineato alla direttiva, l'opzione scelta è stata nel senso di raccogliere in un unico testo normativo la disciplina relativa alla tutela della persona segnalante, tenendo conto delle previsioni legislative vigenti e di quelle da adottare necessariamente per conformarsi alla direttiva. Di conseguenza, s'è scelto di modificare e abrogare le previsioni legislative vigenti.

Nella trasposizione della direttiva s'è altresì tenuto conto del considerando 5, alla stregua del quale: "*Gli Stati membri possono decidere di estendere l'applicazione delle disposizioni nazionali ad altri settori al fine di garantire che vi sia un quadro globale e coerente di protezione degli informatori a livello nazionale*". Sul punto, giova ricordare anche l'articolo 2, paragrafo 2, secondo il quale: "*La presente Direttiva lascia impregiudicato il potere degli Stati membri di estendere la protezione ai sensi della legislazione nazionale per quanto riguarda le aree o gli atti non contemplati dal paragrafo 1*".

Pertanto, viene prevista, da un lato, in attuazione della direttiva, la facoltà di segnalazione interna ed esterna, nel settore pubblico e nel settore privato, alle sole violazioni del diritto dell'Unione in determinati settori; dall'altro viene mantenuta la possibilità di segnalare violazioni del diritto nazionale, tenendo conto nella normativa vigente, in un'ottica di armonizzazione.

Pertanto, la scelta di mantenere l'ambito oggettivo di applicazione della legislazione vigente al quale viene aggiunto l'ambito oggettivo previsto dalla direttiva, al fine di creare una disciplina omogenea in materia, comporta che:

- i soggetti del settore pubblico possono segnalare internamente ed esternamente tutte le informazioni sulle violazioni delle disposizioni nazionali e dell'Unione europea (come indicate nell'art. 2, comma 1, lett. a), dello schema di decreto attuativo della direttiva), in quanto già la legislazione vigente prevede la possibilità di effettuare segnalazioni di condotte illecite e a dette condotte sono state aggiunte, in attuazione della direttiva, le violazioni delle disposizioni del diritto dell'Unione europea;
- enti di cui al D.Lgs. 231/01<sup>6</sup> (articolo 6, comma 2 bis del D.Lgs. 231/01<sup>7</sup>) possono effettuare segnalazioni esterne, limitatamente alle violazioni delle disposizioni dell'Unione europea ed internamente le violazioni delle disposizioni nazionali o dell'Unione europea,

---

<sup>6</sup> Le disposizioni del D.Lgs. 231/2001, sulla base dell'art. 3 dello stesso decreto, si applicano agli enti forniti di personalità giuridica, nonché società e associazioni anche prive di personalità giuridica; non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

<sup>7</sup> L'art. 6, comma 2 bis, del D.Lgs. 231/2001 prescrive la previsione nei modelli di organizzazione e di gestione di canali di segnalazione anche informatici che garantiscano la riservatezza dell'identità del segnalante, nonché il divieto di ritorsioni o discriminazioni nei confronti del segnalante a causa della segnalazione effettuata.

- gli altri enti privati (diversi da quelli di cui al D.Lgs. 231/2001) possono segnalare internamente ed esternamente soltanto le violazioni delle disposizioni europee.

Quale autorità competente per le segnalazioni esterne è stata indicata l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), già prevista dall'art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001. Nel presente decreto, detta Autorità è indicata quale autorità competente anche per il settore privato.

#### **4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari**

Destinatari diretti del presente intervento sono i seguenti soggetti:

- soggetti di diritto pubblico: le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, gli enti pubblici economici, gli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società *in house*, così come definite, rispettivamente, dall'art. 2, comma 1, lettere m) e o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche se quotate. È presumibile che in una fase iniziale la presente proposta comporterà impatti sostanziali per lo più di tipo organizzativo in particolare per i soggetti ai quali si applica per la prima volta la disciplina in materia di whistleblowing. Trattandosi di misure per lo più di tipo organizzativo, rientranti nella gestione delle amministrazioni o enti pubblici considerati, le disposizioni normative sono attuabili nell'ambito delle ordinarie risorse di bilancio (in tal senso cfr. Relazione tecnica allegata).
- Soggetti del settore privato, vale a dire i soggetti, diversi da quelli rientranti nella definizione di soggetti del settore pubblico, i quali: 1) hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di almeno cinquanta dipendenti con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, quantificati in 28.018, di cui 23.831 sono le imprese attive con lavoratori dipendenti da 50 a 249 e 4.187 sono le imprese attive con lavoratori dipendenti da 250 e più. Il numero degli addetti, nelle imprese attive con lavoratori dipendenti da 50 a 249, risulta, secondo i dati Istat aggiornati al 2020, pari a 3.373.192.75, mentre il numero degli addetti nelle imprese attive con lavoratori dipendenti da 250 e più, registrato nello stesso periodo è di 3.949.863.85 ; 2) rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'allegato alla direttiva, anche se impiegano meno di cinquanta dipendenti; 3) rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e hanno adottato i modelli di organizzazione e gestione, anche se impiegano meno di cinquanta dipendenti.

Per i soggetti cui si applicano per la prima volta le norme in materia di whistleblowing, la proposta normativa comporterà, per lo meno in una fase iniziale, costi di adeguamento "sostanziale"

necessari per avviare canali di segnalazione interna e per la relativa gestione. A tal proposito, l'intervento normativo incoraggiando le segnalazioni interne, prevede che i soggetti del settore pubblico e quelli del settore privato, sentite le rappresentanze o le O.O.S.S di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, attivino propri canali che permettano alle persone di effettuare segnalazioni, garantendone la riservatezza. La gestione dei suddetti canali può essere affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e specificatamente formato, ovvero è affidata a un soggetto esterno, anch'esso autonomo e specificatamente formato e, il personale destinato alla gestione dei canali di segnalazione è specificatamente formato nel limite delle risorse disponibili nei bilanci degli enti interessati destinati alla formazione. Si prevede che le segnalazioni siano effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche o in forma orale. In ambito pubblico, viene individuato nella figura del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza il soggetto a cui devono essere effettuate le segnalazioni, mentre in ambito privato, tali segnalazioni devono essere effettuate al soggetto che svolge, all'interno dell'ente, funzioni di vigilanza, come previsto dal decreto legislativo n. 231 del 2001. Tali soggetti, ricevute le segnalazioni, sono tenuti a rilasciare al segnalante relativo avviso entro sette giorni e mantengono interlocuzioni con la persona segnalante dando diligente e tempestivo seguito alle segnalazioni ricevute. Inoltre, curano che le previsioni relative alle informazioni siano chiare, visibili e facilmente accessibili e siano pubblicate in apposita sezione del sito internet, laddove i predetti soggetti ne siano dotati.

Queste procedure, da un punto di vista interno, si concretizzeranno in una serie di azioni strutturate in modo da tutelare il whistleblower in tutte le fasi del processo di segnalazione al fine di: garantire la segretezza delle informazioni comunicate, identificare ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nei processi di segnalazione, effettuare controlli sugli accessi, garantire la sicurezza delle informazioni, utilizzare tecniche di criptazione. Con riferimento agli effetti che tale disciplina comporta sui destinatari del settore pubblico, in termini di costi, nella relazione tecnica si chiarisce: *“Si tratta di disposizioni di carattere organizzativo rientranti nelle ordinarie attività gestionali delle amministrazioni o enti pubblici, che potranno essere attuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In particolare, con riferimento alle ipotesi di esternalizzazione della gestione delle segnalazioni prevista dal comma 2, dell'articolo 4, si rappresenta che tale possibilità è da considerare come facoltativa e residuale e attuabile previa verifica della sussistenza delle occorrenti disponibilità finanziarie nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni interessate, già destinate all'approvvigionamento di servizi e attuabile attraverso la riprogrammazione dell'attività contrattuale”*.

Per quanto riguarda gli effetti che tale disciplina comporta sui destinatari del settore privato in termini di oneri, si rappresenta, che gli enti di cui al d.lgs. 231/2001 (ossia quelli forniti di

personalità giuridica, nonché società e associazioni anche prive di personalità giuridica, sopra citati) che hanno adottato i modelli di organizzazione e di gestione, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 231 del 2001, prevedono già i canali di segnalazione interna di cui al presente decreto, pertanto gli oneri derivanti dalla presente proposta saranno di modesta entità, essendo estese le segnalazioni anche alle informazioni di violazioni delle disposizioni dell'Unione europea.

Con riferimento agli altri soggetti del settore privato che non hanno adottato i c.d. MOG, cioè i modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui al d.lgs. 231/2001, gli oneri relativi ai costi connessi all'introduzione di canali di segnalazione interna e alla relativa gestione saranno pari a quelli che le imprese affrontano per dotarsi dei MOG, variabili in base alle dimensioni, alla complessità e al livello di rischio dell'azienda, allo stato, dunque, non quantificabili.

Per consentire i necessari adeguamenti, la proposta prevede che i soggetti del settore privato che hanno impiegato nell'ultimo anno una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, non superiore a duecento quarantanove, possono condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione, fermi restando l'obbligo di riservatezza e gli altri obblighi previsti, in capo alle persone o ai servizi interni, dalla presente proposta. Si prevede, inoltre, che le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto decorsi quattro mesi dalla data della sua entrata in vigore, eccetto che per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, non inferiore a cinquanta e non superiori a 249, per i quali le disposizioni del presente decreto hanno effetto da decorrere dal 17 dicembre 2023. Fino ad allora continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, all'articolo 6, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e all'articolo 3 della legge 30 novembre 2017, n. 179.

Quanto ai soggetti pubblici si prevede che i comuni diversi dai capoluoghi di provincia possano prevedere canali e procedure di segnalazione interna condivisi, anche nell'ambito delle Unioni di Comuni e delle altre forme associative.

Tra i destinatari diretti dell'intervento normativo un ruolo di primo piano spetta all'ANAC, in qualità di autorità competente a gestire le segnalazioni esterne sia provenienti dal settore pubblico che da quello privato.

La presente proposta prevede che l'ANAC istituisca un canale di segnalazione indipendente e autonomo per il ricevimento e la trattazione delle segnalazioni, prevedendo procedure a garanzia della completezza, integrità e riservatezza delle informazioni segnalate e delle persone segnalanti, anche ricorrendo a strumenti di crittografia. Si prevede altresì che le segnalazioni esterne siano

effettuate tramite piattaforma informatica messa a disposizione dall'ANAC, oppure in forma scritta, anche in modalità informatica, od orale. Le segnalazioni orali sono possibili attraverso linee telefoniche o attraverso altri sistemi di messaggistica vocale appositamente predisposti e, su richiesta della persona segnalante debitamente motivata, mediante un incontro diretto entro un termine ragionevole. Annualmente l'ANAC relaziona la Commissione europea, sul numero delle segnalazioni esterne ricevute e sul volume e l'esito delle procedure avviate a seguito delle segnalazioni, nonché l'accertamento dei danni finanziari. Lo schema prevede che l'ANAC possa trattare in via prioritaria le segnalazioni esterne che hanno ad oggetto informazioni sulle violazioni riguardanti una grave lesione dell'interesse pubblico ovvero la lesione di principi di rango costituzionale o di diritto dell'Unione europea. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle modalità di utilizzo dei canali per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante e il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione. Inoltre, riesamina periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, le proprie procedure per il ricevimento e il trattamento delle segnalazioni e le adegua, ove necessario, alla luce della propria esperienza e di quella di altre autorità competenti per le segnalazioni esterne nell'ambito dell'Unione europea. La presente proposta attribuisce all'ANAC anche compiti in materia di misure di protezione dalle ritorsioni e poteri sanzionatori. L'ANAC stipula a titolo gratuito apposite convenzioni con gli enti del Terzo settore che perseguono finalità di promozione della legalità, della trasparenza e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori sia nel settore pubblico che privato per garantire misure di sostegno a favore della persona segnalante. Tali misure consistono in informazioni, assistenza e consulenze legali – rilasciate gratuitamente - sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni, secondo le forme di tutela apprestate dall'ordinamento interno e dal diritto unionale, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato previsto dal diritto interno e dal diritto dell'Unione europea.

In considerazione dei nuovi e maggiori compiti assegnati all'Autorità nazionale anticorruzione si prevede l'attivazione di azioni di rafforzamento di tutte le strutture coinvolte nella realizzazione delle iniziative sopra indicate in modo da assicurare un presidio costante dei processi attraverso l'ampliamento della dotazione organica della suddetta Autorità. Sulla base dei dati forniti dall'ANAC, si prevede di implementare la dotazione organica della stessa Autorità mediante reclutamento di complessive 22 unità di personale con professionalità tecniche - specialistiche di cui n. 18 funzionari e n. 4 impiegati - inquadrati al livello iniziale delle rispettive fasce retributive secondo quanto previsto dal Regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale dell'ANAC

- in modo da realizzare l'obiettivo di garantire un efficace e tempestivo svolgimento delle nuove attribuzioni. La stima prudenziale dell'impatto economico-finanziario derivante dall'assunzione delle predette unità di personale considerata con decorrenza 1° luglio 2023 è riportato nella relazione tecnica allegata allo schema, così come il trend degli oneri che saranno sostenuti per lo sviluppo della piattaforma informatica necessaria per il trattamento dei dati, nonché la quantificazione dei maggiori costi di funzionamento derivanti dalla gestione delle nuove competenze (cfr. prospetto riepilogativo, relazione tecnica). Ai predetti oneri si provvederà mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'art. 41-bis della legge 2012 n. 234, come indicato nella relazione tecnica allegata.

Tra i soggetti pubblici destinatari del decreto vi sono anche: il Dipartimento della Funzione pubblica che viene informato da ANAC in caso di ritorsioni commesse in ambito lavorativo pubblico e conseguenti misure di protezione attivate al riguardo, per gli eventuali provvedimenti di competenza; l'Ispettorato della funzione pubblica della cui collaborazione l'ANAC si avvale per gli accertamenti istruttori relativi alle misure ritorsive, per il settore pubblico, e l'Ispettorato del lavoro, per il settore privato, concludendo con tali organismi, specifici accordi, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990; la magistratura ordinaria (civile e penale) e quella contabile.

Destinatari dell'intervento sono altresì le autorità giudiziarie ordinarie e contabili competenti a decidere riguardo alle condotte e agli atti dettati da forme di ritorsione e ad adottare tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela della situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compreso il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere nei confronti del whistleblower, la dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi, mentre non sono garantite le tutele previste dal presente intervento, in caso di accertamento in via giudiziale, con sentenza passata in giudicato per il fatto che la persona segnalante ha reso deliberatamente false informazioni sulle violazioni. Per quanto riguarda l'attività giurisdizionale, si tratta di compiti istituzionalmente espletati secondo le norme del diritto processuale interno che non determinano nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Destinatari diretti sono i soggetti "segnalanti" ovvero le persone fisiche che segnalano o denunciano all'autorità giudiziaria o contabile informazioni sulle violazioni di cui sono venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo, in qualità di dipendenti delle amministrazioni pubbliche sopra citate, di lavoratori subordinati del settore privato, di lavoratori autonomi, liberi professionisti e consulenti, ma anche volontari, tirocinanti retribuiti e non che prestano la propria attività in favore di un soggetto del settore pubblico o privato, nonché degli altri soggetti indicati all'articolo 3 del presente schema normativo. Costoro otterranno dalla presente proposta un elevato livello di protezione contro il rischio di subire ritorsioni e discriminazioni a causa della segnalazione

dell'illecito effettuata anche quando il rapporto di lavoro non era ancora iniziato, qualora le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali, oppure durante il periodo di prova o successivamente allo scioglimento del rapporto di lavoro se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto di lavoro.

Destinatari diretti sono anche: i facilitatori; le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante o di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; i colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente; nonché i soggetti di cui le persone segnalanti sono titolari, per cui lavorano o a cui sono altrimenti legate all'interno del medesimo contesto lavorativo.

Per dette persone, unica misura di protezione esclusa è quella relativa all'inversione dell'onere della prova.

Per quanto riguarda gli effetti introdotti dal presente provvedimento in termini di oneri informativi sul cittadino "segnalante" si rappresenta che, per dette persone, la proposta prevede misure di sostegno fornite gratuitamente da enti del Terzo settore (che perseguono finalità di promozione della legalità, della trasparenza e tutela di diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori sia nel settore pubblico che privato), che consistono in informazioni, assistenza e consulenze legali - rilasciate gratuitamente - sulla modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni secondo le forme di tutela apprestate dall'ordinamento interno e dal diritto unionale, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato previsto dal diritto interno o dell'Unione europea. In caso di possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni dell'ordinamento giuridico, la persona che ha inoltrato la segnalazione potrà avvalersi del patrocinio a spese dello Stato, secondo quanto già previsto a legislazione vigente dagli articoli 74 e ss. del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. spese di giustizia)

Secondo i dati diffusi dall'Istat, nel secondo trimestre 2022, il numero degli occupati del settore pubblico e di quello privato, è stato di 23 milioni 150 mila, di cui 18 milioni 175 mila il numero dei lavoratori dipendenti (a tempo indeterminato 15.030, a termine 3.146), mentre il numero degli occupati indipendenti si attestava, nello stesso periodo, a 4 milioni 975 mila<sup>8</sup>.

Tra i destinatari del provvedimento le autorità amministrative, ivi compresi gli organi ed organismi dell'Unione europea, cui l'ANAC trasmette le informazioni sulle violazioni rientranti nelle

---

<sup>8</sup> Cfr. [https://www.istat.it/it/files/2022/09/Mercato-del-lavoro-II-trim\\_2022.pdf](https://www.istat.it/it/files/2022/09/Mercato-del-lavoro-II-trim_2022.pdf)

ordinarie competenze di queste, affinché siano svolti gli accertamenti e siano intraprese le azioni necessarie; le Autorità di vigilanza e di controllo e la Procura regionale della Corte dei conti territorialmente competente, che vengono informate dall'ANAC in caso di riscontrata inerzia delle autorità amministrative competenti.

Destinatari dell'intervento sono altresì gli enti del Terzo settore (aventi finalità di promozione della legalità, della trasparenza e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori sia nel settore pubblico che privato) inseriti in elenchi tenuti dall'ANAC e che forniscono, sulla base di convenzioni stipulate con la stessa Autorità, alle persone segnalanti, misure di sostegno.

Destinataria indiretta è infine la collettività che potrà fare affidamento su un quadro normativo più omogeneo in materia di whistleblowing e su rimedi assai simili nei vari Paesi dell'Unione.

#### **4.2 Impatti specifici**

L'intervento si propone di rafforzare i principi di trasparenza e responsabilità e di prevenire la commissione dei reati. L'intervento non introduce particolari oneri informativi oltre a quelli segnalati nella sezione 4.1.

Per consentire ai soggetti del settore privato di adeguarsi alle nuove previsioni, la presente proposta, come sopra detto, prevede che quelli che hanno impiegato nell'ultimo anno una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, non inferiore a cinquanta e non superiore a duecento quarantanove, possono condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione. fermi restando l'obbligo di riservatezza e gli altri obblighi previsti, in capo alle persone o ai servizi interni, dalla presente proposta.

Il presente intervento prevede altresì che le disposizioni hanno effetto decorsi quattro mesi dalla data della sua entrata in vigore, eccetto che per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, non inferiore a cinquanta e non superiori a non superiore a 249, rispetto ai quali le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023. Fino alle date indicate nel primo periodo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, all'articolo 6, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e all'articolo 3 della legge 30 novembre 2017, n. 179.

Quanto ai soggetti pubblici si prevede che i Comuni diversi dai Capoluoghi di Provincia possono prevedere canali e procedure di segnalazione interna condivisi, anche nell'ambito delle Unioni di Comuni e delle altre forme associative.

La presente proposta appare rispettosa dei livelli minimi di regolazione europea.

La necessità di assicurare un elevato livello di protezione dei soggetti segnalanti e lo spazio lasciato dalla direttiva alla discrezionalità del legislatore nazionale (art. 2 paragrafo 2 della direttiva), secondo cui “la presente direttiva non pregiudica il potere degli Stati membri di estendere la protezione prevista dal diritto nazionale relativamente a settori o atti non contemplati dal paragrafo 1”, ha fatto ritenere opportuno non circoscrivere la facoltà di segnalazione alle sole violazioni del diritto dell’Unione in determinati settori, ma si è prevista la possibilità di segnalare anche violazioni del diritto nazionale, tenendo conto nella normativa vigente, più ampia nel settore pubblico (articolo 54 bis del D.Lgs. 165/2001) e più circoscritta nel settore privato (articolo 6, comma 2 bis del D.Lgs. 231/01). In tal modo la proposta normativa prevede la protezione alle persone segnalanti del settore pubblico e privato come sopra indicati.

#### **4.3 Motivazione dell'opzione preferita**

Alla luce della valutazione svolta, la motivazione dell’opzione preferita è quella di allineare pienamente l’ordinamento interno a quanto richiesto dalla direttiva anche allo scopo di ridurre al minimo le divergenze normative tra gli Stati membri e, quindi, di assicurare più omogenei livelli di tutela del segnalante. Ciò garantirà l’integrità e la prevenzione di frodi e corruzione, favorendo il passaggio da una cultura che stigmatizza i segnalanti a una cultura che li incoraggia e li sostiene concretamente.

Per effetto del presente intervento una vasta platea di soggetti collegati in senso ampio all’organizzazione lavorativa nella quale si è verificata la violazione e che potrebbero temere ritorsioni in considerazione della situazione di vulnerabilità economica in cui si trovano (i dipendenti, i lavoratori autonomi, i collaboratori esterni, coloro che svolgono tirocini retribuiti o meno, i volontari, coloro il cui rapporto di lavoro è terminato o non è ancora incominciato e tutti i soggetti che lavorano sotto la supervisione e direzione di appaltatori, sub-appaltatori e fornitori, ma anche i c.d. facilitatori -ossia coloro che prestano assistenza al lavoratore nel processo di segnalazione-, i colleghi e persino ai parenti dei whistleblowers), potranno contare su una tutela più ampia, tempestiva e quindi effettiva. Per i predetti, unica misura di protezione esclusa è quella relativa all’inversione dell’onere della prova.

A tal proposito il presente schema di decreto prevede che i soggetti del settore pubblico e del settore privato sopra indicati sono tenuti a fornire informazioni chiare e facilmente accessibili anche dall’esterno sui canali e procedure di segnalazioni interne, nonché sui canali e procedure per le segnalazioni esterne, ad individuare la persona o il servizio, anche esterni alla struttura alla quale le segnalazioni devono essere rivolte. Inoltre, la proposta disciplina le modalità di presentazione delle segnalazioni in modo da garantire la riservatezza dell’identità del segnalante, e il successivo iter

procedurale. In particolare, in attuazione della direttiva vengono introdotti i termini volti a dare riscontro al segnalante del ricevimento della segnalazione, nonché dell'attività di verifica e analisi della stessa. Si sottolinea che, nei casi in cui le autorità competenti debbano trasferire le segnalazioni ad altri uffici, ciò deve essere fatto in modo riservato, proteggendo l'identità della persona segnalante nella misura massima possibile. È inoltre previsto sempre a garanzia di una maggiore tutela del whistleblower che le informazioni relative alle segnalazioni siano trasmesse alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione competenti. L'intervento normativo prevede quindi diverse misure a sostegno delle persone segnalanti, comprese misure di informazione e consulenza complete e indipendenti sulla protezione contro le ritorsioni e i diritti delle persone segnalanti, nonché l'accesso a un'assistenza efficace.

## **5. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO**

### **5.1 Attuazione**

Il Ministero della giustizia è soggetto attivo dell'attuazione avendo redatto l'intervento normativo di recepimento della direttiva, ma sarà chiamato ad interloquire con le altre amministrazioni concertanti (MAECI, MEF, Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della pubblica amministrazione). In particolare, per l'attuazione e il monitoraggio del provvedimento si procederà ad interloquire con l'ANAC, quale autorità competente a ricevere le segnalazioni esterne sia per il settore pubblico che per quello privato e le comunicazioni relative alle eventuali misure ritorsive applicate al segnalante. L'ANAC è inoltre responsabile dell'emanazione delle apposite linee guida che dovranno essere adottate alla luce del presente schema di intervento normativo.

### **5.2 Monitoraggio**

Il controllo e il monitoraggio verranno effettuati con i mezzi ed il personale a disposizione del Ministero della giustizia nelle forme già vigenti e senza ulteriori oneri, in collaborazione con ANAC al fine di monitorare gli effetti della proposta in fase di attuazione dell'intervento regolatorio sulla base degli indicatori individuati nel paragrafo 2.2 della presente relazione.

## **CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR**

Il processo consultivo è stato adottato a livello europeo attraverso numerosi incontri tra gruppi di esperti sulla trasposizione della Direttiva UE 2019/1937 (cd. whistleblowers) organizzati dalla Commissione Europea nel corso del 2020, 2021 e 2022.

La redazione dello schema di decreto legislativo in esame è stata preceduta da consultazioni

mirate con l'ANAC e le altre amministrazioni coinvolte nello studio e nell'elaborazione della proposta. Inoltre, il Ministero della giustizia, tramite i propri rappresentanti, dal 26 al 30 settembre 2022 ha partecipato a Ginevra, presso l'ILO, al meeting internazionale sulla protezione del whistleblower nel settore pubblico, e il 26 e il 27 ottobre 2022 al meeting (Accountability, Transparency and Trust: Working Level Conference on Whistleblowing) organizzato dal Ministero ceco a Praga, nel quale si sono trattate questioni inerenti all'attuazione della direttiva e al quale, oltre al Ministero della giustizia, era presente l'ANAC e gli altri Stati membri.

Al fine di redigere il presente schema sono stati inoltre presi in esame i principali lavori dottrinali pubblicati in materia. Sono stati utilizzati i dati statistici ISTAT, i dati forniti da ANAC ed estrapolati dalle relazioni annuali presentate dall'Autorità alla Camera dei deputati. Si sono poi valorizzati i numerosi contributi pervenuti dai vari stakeholder durante la fase ascendente del negoziato oltre che i dossier europei di rilievo (tra gli altri, *European Commission DG JUSTICE Unit C2, Fundamental rights policy: "The Directive on the protection of whistleblowers in the EU*).

## **PERCORSO DI VALUTAZIONE**

Il percorso di analisi è stato svolto dal nucleo A.I.R. costituito presso l'ufficio legislativo di questo Ministero, con il coinvolgimento dell'ANAC e delle amministrazioni concertanti.



*Al Ministro  
per i rapporti con il Parlamento*  
DRP/II/XIX/D13/22

Roma, 17 - 01 - 2023

*Caro Presidente,*

facendo seguito alla nota del 9 dicembre 2022, con la quale è stato trasmesso lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (atto Governo n. 10), Le invio copia del parere reso dal Garante per la protezione dei dati personali nell'adunanza dell'11 gennaio 2023.

Sen. Luca Ciriari

---

Sen. Ignazio LA RUSSA  
Presidente del Senato della Repubblica  
ROMA



## IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzone, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vice presidente, l'avv. Guido Scorza e il dott. Agostino Ghiglia, componenti e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

Vista la richiesta di parere della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito: "Regolamento") e, in particolare, l'articolo 36, paragrafo 4;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito: "Codice") e, in particolare, l'articolo 154, comma 5;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni del segretario generale, rese ai sensi dell'articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore l'avv. Guido Scorza;

### PREMESSO

La Presidenza del Consiglio dei ministri ha richiesto il parere del Garante su di uno schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (cd. direttiva *whistleblowing*) e disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

La direttiva oggetto di trasposizione (di seguito: "*la direttiva*") introduce uno statuto minimo di tutela, tale da uniformare le normative nazionali, tenendo conto che coloro "*che segnalano minacce o pregiudizi al pubblico interesse di cui sono venuti a sapere nell'ambito delle loro attività professionali esercitano il diritto alla libertà di espressione*" (considerando 31). Allo strumento del whistleblowing è, peraltro, assegnata la funzione di "*rafforzare i principi di trasparenza e responsabilità*" (considerando 2) e di prevenire la commissione dei reati.

Lo schema di decreto legislativo è stato adottato nell'esercizio della delega legislativa conferita, al Governo, dall'articolo 13 della legge 4 agosto 2022, n. 127, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (legge di delegazione europea 2021). Il testo è, attualmente, all'esame delle Commissioni parlamentari ai fini dell'espressione del relativo parere (AG 10).

Tra i principi e criteri direttivi sanciti, per l'esercizio della delega, dalla legge di delegazione, assumono particolare rilevanza quelli di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 13. Il primo, segnatamente, legittima l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1937, che oltre a sancire una specifica clausola di non regressione consente l'introduzione o il mantenimento delle disposizioni più favorevoli ai diritti delle persone segnalanti.

Il criterio direttivo di cui alla lettera d) si riferisce, invece, all'esigenza di operare gli opportuni adattamenti delle disposizioni vigenti al fine di conformare la normativa nazionale a quella europea, anche in relazione a violazioni di diritto interno riconducibili a reati o comportamenti impropri che compromettono la cura imparziale dell'interesse pubblico o la regolare organizzazione e gestione dell'ente.

Sotto questo profilo, va infatti considerato come la materia del whistleblowing risulti già regolata, per il settore pubblico, dal d.lgs. 20 marzo 2001, n. 165 (v. art. 54-*bis*) e, per il settore privato, dal d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (v. art. 6, commi 2-*bis* ss), nonché dalla legge 30 novembre 2017, n. 179, che ha peraltro integrato la disciplina dell'obbligo di segreto di ufficio, aziendale, professionale, scientifico ed industriale.

## RILEVATO

Lo schema di decreto legislativo intende, in primo luogo, ricondurre ad un unico testo normativo la disciplina relativa alla tutela delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative (tra le quali quelle in materia di protezione dati) o condotte comunque lesive di specifici beni giuridici, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

L'ambito oggettivo di applicazione è esteso, dall'articolo 1, anche alle segnalazioni relative a violazioni del diritto interno, in virtù della facoltà prevista dall'articolo 2, paragrafo, 2 della direttiva.

Per converso, lo stesso articolo 1 disciplina i casi di esclusione dell'applicazione della nuova disciplina tra i quali si annoverano, in particolare, contestazioni o rivendicazioni di carattere personale nei rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico e le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale o di appalti relativi ad aspetti di difesa o sicurezza nazionale, salvo che tali aspetti siano riconducibili al diritto derivato unionale.

L'articolo 1 inserisce, peraltro, una clausola di salvaguardia generale in favore delle disposizioni di procedura penale e di quelle sulle prerogative sindacali dei lavoratori e sulla repressione delle condotte antisindacali, di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

L'articolo 2 contiene le definizioni, in particolare, delle nozioni di "violazioni", "informazioni sulle violazioni", "segnalazioni" sia interne che esterne, "divulgazione pubblica", "persona segnalante", "facilitatore", "persona coinvolta", "soggetti del settore pubblico" e "del settore privato".

L'articolo 3 identifica l'ambito di applicazione soggettivo della disciplina, individuando quali soggetti interessati dalla tutela per la segnalazione degli illeciti,

suscettibili di eventuali atti ritorsivi, tutti i lavoratori dei settori pubblico e privato in qualità di dipendenti o collaboratori, lavoratori subordinati e autonomi, liberi professionisti ed altre categorie, tra le quali quelle dei volontari e dei tirocinanti anche non retribuiti, degli azionisti e delle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche laddove tali ruoli siano esercitati in via di mero fatto.

Gli articoli 4 e 5, che introducono il Capo II (“*Segnalazioni interne, segnalazioni esterne, obbligo di riservatezza e divulgazioni pubbliche*”), disciplinano rispettivamente le modalità di presentazione delle segnalazioni interne, volte a garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e l’iter procedurale successivo alla segnalazione.

Tali disposizioni prescrivono le condizioni per l’attivazione e la gestione, nel settore pubblico e in quello privato, di canali che consentano l’effettuazione di segnalazioni con obbligo di garanzia (anche mediante il ricorso alla crittografia) della riservatezza del segnalante, delle persone coinvolte e menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto della stessa. I canali di segnalazione interna assurgono, peraltro, ad oggetto necessario dei modelli di organizzazione e gestione di cui all’articolo 6, c.1, lett. a) del d.lgs. 231 del 2001.

Ai sensi dell’articolo 4, la gestione del canale di segnalazione dev’essere affidata a una persona o un ufficio interno dedicato, ovvero a un soggetto esterno, in ogni caso con garanzia di autonomia e specifica formazione.

Il terzo comma dell’articolo 4 dispone, inoltre, che le segnalazioni siano effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale e che vengano gestite attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante incontro diretto.

L’articolo 5 disciplina la procedura successiva alla segnalazione, introducendo -in attuazione della direttiva- i termini volti a fornire, al segnalante, riscontro in ordine alla ricezione, alla verifica e all’analisi della segnalazione.

Particolare rilevanza assume la lettera e) del comma 1, secondo cui le informazioni sulle modalità di effettuazione delle segnalazioni devono essere chiare, visibili e accessibili e pubblicate nel sito internet di cui eventualmente disponga il soggetto, privato o pubblico.

L’articolo 6, rubricato “*Condizioni per l’effettuazione della segnalazioni esterna*”, legittima l’effettuazione della segnalazione su di un canale esterno, nel caso di assenza o inefficacia dei canali di segnalazione interna, di timore di ritorsione o pericolo per il pubblico interesse.

Gli articoli 7 e 8 disciplinano le caratteristiche del canale di segnalazione esterna attivato presso ANAC per quanto concerne sia il settore pubblico sia quello privato, con obbligo di garanzia (anche mediante il ricorso alla crittografia) della riservatezza del segnalante, delle persone coinvolte e menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto della stessa. Anche in tali casi, le segnalazioni sono effettuate tramite piattaforma informatica messa a disposizione da ANAC, oppure in forma scritta od orale (attraverso linee telefoniche e altri sistemi di messaggistica vocale), nonché, qualora la persona lo richieda, anche attraverso un incontro diretto.

L’articolo 8 sancisce, in capo ad ANAC, oltre all’obbligo di fornire riscontro al segnalante, anche quello di trasmissione delle segnalazioni relative a violazioni esulanti dalle proprie attribuzioni alle competenti autorità, amministrative o giurisdizionali- ivi compresi gli enti dell’Unione europea- le quali sono parimenti tenute, nell’attività successiva, a garantire la riservatezza degli interessati.

L'articolo 9 disciplina le informazioni sulle segnalazioni esterne e sul relativo seguito, sancendo in capo ad ANAC l'obbligo di illustrazione del regime di riservatezza applicabile alle segnalazioni.

L'articolo 10 demanda ad ANAC l'adozione – previo parere del Garante- di linee guida relative alle procedure di presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, che promuovano anche il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza degli interessati e il contenuto delle segnalazioni.

L'articolo 12, rubricato “*Obbligo di riservatezza*” sancisce il principio generale secondo cui le segnalazioni non possano essere utilizzate se non per darvi seguito, con espresso divieto di rivelazione -a persone diverse da quelle specificamente autorizzate anche ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del Regolamento e 2-*quaterdecies* del Codice- dell'identità del segnalante, in assenza del suo consenso espresso. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta da segreto ai sensi dell'articolo 329 c.p.p., mentre nel procedimento dinanzi alla magistratura contabile essa non può essere rivelata sino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare, invece, l'identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'illecito disciplinare si fondi su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Per altro verso, le ragioni sottese alla rivelazione (nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne o nel procedimento disciplinare) dei dati riservati, indispensabile anche ai fini della difesa del soggetto coinvolto, devono essere comunicate per iscritto al segnalante.

L'identità delle persone coinvolte e di quelle menzionate nella segnalazione è garantita sino alla conclusione dei relativi procedimenti, con il rispetto delle stesse garanzie accordate al segnalante. La segnalazione è, inoltre, sottratta all'accesso di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e s.m.i..

L'articolo 13 disciplina il trattamento dei dati personali, sancendo una clausola di generale conformità al Regolamento, al Codice e al d.lgs. 51 del 2018, indicando i ruoli dei soggetti coinvolti nel trattamento, imponendo l'obbligo di procedere alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e di astenersi dal raccogliere (con immediata cancellazione in caso di raccolta accidentale de) i dati personali manifestamente non utili alla gestione di una specifica segnalazione. Si precisa, inoltre, che i diritti sanciti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento possono essere esercitati nei limiti di cui all'articolo 2-*undecies* del Codice, come novellato dall'articolo 24, c.4.

L'articolo 14 consente la conservazione delle segnalazioni interne ed esterne e della relativa documentazione, per il tempo necessario alla loro definizione e, comunque, per non più di cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento e 3, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

L'articolo reca un'ulteriore precisazione sulle modalità di documentazione della segnalazione, in ragione della sua effettuazione con l'utilizzo di linee telefoniche o altro sistema di messaggistica vocale registrata o meno o, ancora, nel corso di un incontro diretto.

L'articolo 15 disciplina la divulgazione pubblica quale ulteriore modalità di segnalazione, prevedendo anche in tali casi la possibilità di accedere alle misure di protezione accordate in linea generale.

Si introduce, inoltre, all'ultimo comma, una generale clausola di salvaguardia in favore delle norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia.

L'articolo 16, in apertura del Capo III sulle "*Misure di protezione*", disciplina le condizioni per accordare al segnalante tale specifica tutela, valorizzandone la buona fede a fronte dell'irrelevanza dei motivi sottesi alla segnalazione. L'articolo 17 sancisce, invece, un generale divieto di ritorsione, con una esemplificazione (non tassativa) delle stesse fattispecie ritorsive (comprehensive anche dei danni reputazionali, "*in particolare sui social media*") e la previsione dell'inversione dell'onere probatorio in ordine alla natura ritorsiva della condotta e al danno subito.

L'articolo 18 disciplina le misure di sostegno a favore della persona segnalante fornite da enti del Terzo settore - l'elenco dei quali viene istituito presso l'ANAC- e legittima l'autorità giudiziaria o amministrativa cui la persona segnalante si sia rivolta per ottenere protezione dalle ritorsioni, a richiedere all'ANAC informazioni e documenti relativi alla segnalazione.

L'articolo 19 disciplina le misure di protezione dalle ritorsioni, mentre l'articolo 20 introduce, conformemente all'articolo 21 della direttiva, un'esimente generale (che esclude anche la responsabilità civile e amministrativa, oltre a quella penale) in favore del soggetto che effettui (ai sensi dell'articolo 16) la segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica di informazioni coperte da segreto, prerogative autoriali o tutelate dalla disciplina di protezione dati, purché al momento della rivelazione sussistessero fondati motivi per ritenerla necessaria per svelare la violazione. Per l'acquisizione o l'accesso alle informazioni sulle violazioni, salva l'ipotesi in cui la condotta costituisca reato, viene esclusa ogni altra responsabilità. L'applicabilità dell'esimente è, invece, esclusa per le condotte non strettamente necessarie a rivelare la violazione o, comunque, non collegate alla segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica.

L'articolo 22 dispone, infine, la nullità delle eventuali rinunce e transazioni relative a diritti e alle tutele introdotte.

## RITENUTO

Lo schema di decreto recepisce pressoché tutte le indicazioni fornite dall'Autorità, al Governo, nell'ambito dei lavori preliminari alla stesura dell'odierno testo, con particolare riguardo:

- alla revisione, nel segno di una maggiore determinatezza, della nozione di violazione che, in quanto oggetto della segnalazione, condiziona l'ambito oggettivo di applicazione della disciplina;
- al perfezionamento della disciplina degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 e dell'oggetto delle linee guida da emanare (su parere del Garante) ai sensi dell'articolo 10;
- all'integrazione della disciplina, di cui all'articolo 13, del trattamento dei dati personali funzionali al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni, con particolare riguardo alla corretta individuazione dei ruoli dei soggetti coinvolti nel trattamento e al divieto di raccolta (con obbligo di cancellazione in caso di acquisizione accidentale) dei dati eccedenti, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva;
- alla revisione del termine massimo di conservazione della documentazione della segnalazione, secondo criteri di compatibilità anche con la durata media del termine prescrizione dei principali illeciti suscettibili di verificarsi e, comunque, con

obbligo di adozione di adeguate misure volte a garantire la riservatezza dell'identità degli interessati;

- all'esigenza di novellare, *in parte qua*, la disposizione di cui all'art. 2-undecies, c. 1, lett. f), del Codice.

Il complessivo e più puntuale adeguamento, dell'odierno testo, alle rappresentate esigenze di garanzia del diritto alla protezione dei dati personali dei soggetti coinvolti dall'applicazione della disciplina e l'assenza di criticità residue motivano, pertanto, l'espressione di un parere favorevole.

## IL GARANTE

ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del Regolamento, esprime parere favorevole sul proposto schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

Roma, 11 gennaio 2023

## IL PRESIDENTE




STANZIONE PASQUALE  
Garante per la protezione dei  
dati personali  
PRESIDENTE  
12.01.2023 17:48:50  
GMT+00:00

## IL SEGRETARIO GENERALE



FABIO MATTEI  
Garante per la protezione dei dati personali  
SEGRETARIO GENERALE  
12.01.2023 11:26:25 GMT+01:00

## IL RELATORE



SCORZA GUIDO  
Garante per la protezione dei dati  
personali  
COMPONENTE  
12.01.2023 16:42:37 GMT+01:00